

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 1826 e 1827-A

RELAZIONE GENERALE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(RELATORI GRILLOTTI E IZZO)

*concernente anche lo stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze (Tab. 2)*

*con allegati: rapporti delle altre Commissioni permanenti sui rimanenti stati
di previsione e sul disegno di legge n. 1826 (v. stampato nn. 1826 e 1827-A
Allegato 1); rapporti di minoranza delle altre Commissioni (v. stampato
nn. 1826 e 1827-A Allegato 1-bis); nonché ordini del giorno ed emendamenti
trattati nelle Commissioni (v., rispettivamente, stampati nn. 1826 e 1827-A
Allegati 2-I e 2-II e nn. 1826 e 1827-A Allegati 3/I e 3/II)*

Comunicata alla Presidenza il 9 dicembre 2002

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (n. 1826)

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

approvato dalla Camera dei deputati l'11 novembre 2002

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 novembre 2002*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 (n. 1827)

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

approvato dalla Camera dei deputati l'11 novembre 2002

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 novembre 2002*

INDICE

RELAZIONE GENERALE

<i>Parte I:</i> Disegno di legge finanziaria (relatore GRILLOTTI)	<i>Pag.</i>	7
<i>Parte II:</i> Disegno di legge di bilancio (relatore IZZO)	»	11

PARERI:

della Giunta per gli affari delle Comunità europee	»	19
della Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	20

DISEGNO DI LEGGE N. 1826

Articoli nel testo approvato dalla Camera dei deputati e nel testo proposto dalla Commissione	»	27
Allegato 1 - <i>Testo approvato dalla Camera dei deputati</i>	»	219
Tabella 1 - <i>Testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione</i>	»	220
Allegato 2 - <i>Testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione</i>	»	222
Prospetto di copertura - <i>Testo approvato dalla Camera dei deputati</i>	»	237
Tabelle - <i>Testo proposto dalla Commissione:</i>		
- <i>Nota</i>	»	239
- A (Indicazione delle voci da includere nel Fondo speciale di parte corrente)	»	243
- B (Indicazione delle voci da includere nel Fondo speciale di conto capitale)	»	247
- C (Stanzamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria)	»	251
- D (Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale)	»	255
- F (Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali)	»	259
Tabelle - <i>Testo approvato dalla Camera dei deputati:</i>		
- A (Indicazione delle voci da includere nel Fondo speciale di parte corrente)	»	267
- B (Indicazione delle voci da includere nel Fondo speciale di conto capitale)	»	271
- C (Stanzamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria)	»	275
- D (Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale)	»	297

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- E (Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte)	Pag.	305
- F (Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali)	»	307
DISEGNO DI LEGGE N. 1827		
Articoli nel testo approvato dalla Camera dei deputati e nel testo proposto dalla Commissione	»	336
Tabelle:		
- A (unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative):		
- <i>Testo approvato dalla Camera dei deputati</i>	»	376
- <i>Testo proposto dalla Commissione</i>	»	377
- B (unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni):		
- <i>Testo approvato dalla Camera dei deputati</i>	»	380
- <i>Testo proposto dalla Commissione</i>	»	381
Quadri generali riassuntivi (nel testo approvato dalla Camera dei deputati):		
- A (bilancio di competenza)	»	385
- B (bilancio di cassa)	»	393
- C (bilancio triennale 2003-2005, a legislazione vigente)	»	401
- D (bilancio triennale 2003-2005 delle Aziende autonome)	»	409
- E (bilancio pluriennale programmatico per il triennio 2003-2005)	»	413
Allegati 1 e 2 e stati di previsione dell'entrata e della spesa dei singoli Ministeri		
Testo proposto dalla Commissione:		
- <i>Nota</i>	»	415
- <i>Tabella 2 (Economia e finanze)</i>	»	416

RELAZIONE GENERALE

PARTE PRIMA

Disegno di legge finanziaria

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge finanziaria parte da alcuni capisaldi irrinunciabili. Innanzitutto, la necessità di rispettare i parametri del Patto di stabilità e crescita concordato in ambito europeo, un tema nell'ambito del quale l'Italia non ha chiesto deroghe a riprova della serietà degli impegni presi.

Altro elemento fondamentale è costituito dagli impegni assunti dal Governo e dalla maggioranza nei confronti delle associazioni di categoria e dei sindacati nell'ambito del «Patto per l'Italia», che presenta indirizzi e vincoli che bisogna assolutamente mantenere.

La maggioranza aveva questi punti di riferimento dai quali non poteva prescindere.

In presenza di una situazione economica di bassa crescita e di peggioramento del clima di fiducia, i consumi interni fiacchi e le difficoltà per le esportazioni permangono quali difficoltà non risolvibili a breve. I momenti di crisi e di sfiducia hanno prevalso: non si è trattato solo dell'effetto derivato dagli eventi dell'11 settembre 2001, ma anche della crisi finanziaria e degli scandali che sono seguiti per cui l'iniezione di fiducia non ha potuto sortire l'effetto che speravamo.

In questa situazione, nella finanziaria ci si è orientati a favorire soprattutto i ceti meno abbienti, quelle categorie che più di altre avevano bisogno di garanzie da un punto di vista sociale in un momento difficile.

Questo dovrebbe consentire uno sviluppo dei consumi interni.

Il testo all'esame presenta il primo modulo della riforma del sistema fiscale indirizzato solo ed esclusivamente al basso reddito, la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'impostazione della finanziaria è quindi condivisibile per le scelte di fondo, basate sui pilastri contenuti anche nella finanziaria precedente. Si tentava e si tenta con determinati provvedimenti, di compiere un passo avanti sulla strada della buona amministrazione, intesa come capacità di spesa e di razionalizzazione della medesima. Si interviene per migliorare la capacità di spesa delle amministrazioni e le disponibilità di spesa degli operatori economici.

Si cerca, con questa finanziaria, di sbloccare il sistema economico e dare efficienza, appunto, alla pubblica amministrazione.

Le riduzioni di imposta sono state operate garantendo la progressività fiscale, costituzionalmente tutelata, con le deduzioni dell'imponibile e non più dell'imposta. È un metodo che consente di preservare il principio co-

stituzionale della progressività del carico tributario. Nell'ambito delle riduzioni di imposta decise, è stata operata una riduzione anche dell'IRPEG nel rispetto di un altro impegno contenuto nel Patto per l'Italia. Circa l'imposta regionale sulle attività produttive, non è stata operata una riduzione dell'imposta, ma si è rivista la base di calcolo sulla quale applicarla; è stata data la possibilità, nell'imponibile, di tener conto di una parte dei costi del personale; agli istituti di ricerca è stato consentito di abbattere le borse di studio.

Dal punto di vista delle entrate, il disegno di legge finanziaria si fonda sugli istituti, già presenti nel testo approvato dalla Camera, del concordato preventivo, del concordato per gli anni pregressi e della sanatoria riferita alle liti fiscali. Si prevedono, altresì, delle proroghe di agevolazioni per il settore agricolo.

Il lavoro della 5^a Commissione si è concentrato su una serie di tematiche di particolare rilevanza senza, peraltro, stravolgere la struttura portante del provvedimento. I temi più significativi che sono emersi hanno riguardato soprattutto le questioni relative alla fiscalità, al patto di stabilità interno e, più in generale, al rapporto con gli enti territoriali.

L'articolo 2, nel testo approvato dalla Commissione, ora prevede l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo per l'attività educativa presso scuole paritarie, nel limite complessivo massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

La nuova curva dell'IRPEF è stata lievemente modificata e armonizzata con l'obiettivo di evitare che alcuni contribuenti a medio reddito debbano essere sottoposti ad un notevole aggravio di imposta.

In merito alla parte relativa agli interventi di carattere fiscale, si segnala l'ulteriore proroga, al 30 settembre 2003, degli incentivi per le ristrutturazioni edilizie e l'innalzamento, a 48.000 euro, del massimale alle spese ammesse. La detrazione fiscale ricomprenderà, inoltre, anche gli interventi di bonifica dall'amianto.

L'articolo 3, mediante il quale vengono poste le basi per l'attuazione del federalismo fiscale, ha accolto alcune limitate modifiche relative al ruolo della Alta Commissione di studio e al termine per la soppressione della Commissione tecnica per la spesa pubblica.

All'articolo 10 è stato approvato un riallineamento della tassa automobilistica con riferimento ai veicoli leggeri.

L'articolo 12-*bis*, approvato dalla Commissione, introduce le misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento. Si introduce un regime autorizzatorio alla loro produzione e importazione da parte dei Monopoli di Stato. Il pagamento delle relative imposte verrà effettuato sulla base di un imponibile medio forfetario annuo, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti. Si prevede altresì l'istituzione di una rete per la gestione telematica per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito.

Per quanto riguarda la parte relativa alle spese delle amministrazioni pubbliche, sono state sostanzialmente confermate le disposizioni previste dalla Camera. All'articolo 14, sono state introdotte disposizioni intese a

razionalizzare e contenere le spese e consentire il monitoraggio dei consumi pubblici. A tal fine, la CONSIP Spa viene autorizzata a stipulare convenzioni quadro per l'approvvigionamento di beni o servizi di specifico interesse di una o più amministrazioni.

È stato introdotto un ulteriore articolo che, mediante l'istituzione di un apposito fondo speciale, consente di utilizzare le disponibilità, non impegnate per la copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie denominato «PC per i giovani», diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2003.

Il capo riguardante le modifiche dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie locali comprende la disciplina del patto di stabilità interno ed una serie di ulteriori disposizioni inerenti le regioni. Le modifiche all'articolo 17 hanno riguardato principalmente le modalità di calcolo del disavanzo finanziario delle province al fine di determinare il massimo scostamento ammesso per il 2003 ed il 2004. La modifica prevede, inoltre, che il disavanzo calcolato secondo le nuove modalità proposte sia pari a quello del 2001 migliorato del 7 per cento. Contemporaneamente, viene introdotta l'esclusione dal calcolo del disavanzo delle spese per l'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate. Ancora è stata approvata la soppressione della norma che prevede la riduzione dei trasferimenti agli enti locali che non rispettano i limiti di incremento del disavanzo prescritti per il 2002.

Sotto il profilo finanziario, le variazioni approvate introducono, per le province, modifiche, rispetto alla versione della norma originaria, relative sia alla definizione del disavanzo finanziario che al sistema di calcolo del disavanzo finanziario per l'anno 2003. La normativa del calcolo del disavanzo finanziario per tale tipologia di enti viene, con la modifica approvata, modificata rispetto alla versione approvata dalla Camera dei deputati. In termini di definizione del disavanzo, le province possono portare in detrazione delle spese correnti le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali. Complessivamente, l'effetto della manovra per l'anno 2003 è pari a 1.800 milioni di euro (1.530 milioni, per i comuni, e 270 milioni, per le province). La modifica proposta si riflette anche sull'anno 2004, non per l'effetto finanziario che rimane identico rispetto alla versione approvata dalla Camera dei deputati, ma per la costruzione dei conti. Infatti, anche per il 2004, il disavanzo finanziario tendenziale deve essere rettificato per tener conto della possibilità data alle province di portare in detrazione del computo del saldo delle spese connesse con le funzioni trasferite e delegate.

All'articolo 19, sempre con emendamenti approvati durante l'esame referente sono stati soppressi i commi 16, che prevedeva che i contributi del Fondo nazionale ordinario investimenti potessero essere utilizzati per la copertura delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui, e 17 che prevedeva un esborso, a vantaggio dei comuni ed a carico delle associazioni e dei circoli aderenti ad enti di promozione sportiva o ad or-

ganizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, nel caso in cui all'interno delle loro sedi somministrassero alimenti e bevande.

La Commissione ha altresì approvato l'articolo 19-*bis*, mediante il quale si interviene sulla *vexata quaestio* della disciplina dei servizi pubblici locali. Si è previsto, in particolare, che gli enti locali anche associati, possano provvedere alla gestione delle reti e degli impianti mediante proprie strutture amministrative, anche se in forma di società di capitali purché controllate in modo totalitario.

Sono stati rivisti, inoltre, i periodi di transizione fissandoli ad un massimo di tre anni, mentre una disciplina particolare è stata prevista per la gestione del servizio idrico integrato, attesa la sua criticità. Resta aperto lo spazio, comunque, per ulteriori revisioni della materia.

Di rilievo sono anche le modificazioni apportate, nell'articolo 20, alla disciplina contabile con riferimento alle procedure intese ad ovviare a «splafonamenti» delle disposizioni di spesa. In particolare, la Commissione ha previsto, mediante l'introduzione del comma, il sostanziale accoglimento di quanto contenuto dell'ordine del giorno accolto dal Governo in sede di esame presso il Senato del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 194 del 2002. Si è riformulato, innanzitutto, il primo periodo del comma 1 dell'articolo 11-*ter* della legge n. 468 del 1978, nel senso di limitare il ricorso alla tecnica del limite di spesa ai casi di spesa discrezionale e, per converso, di disciplinare il caso controverso e delicato della spesa obbligatoria con la semplice previsione di spesa, sia pure obbligatoriamente accompagnata da una clausola o di salvaguardia, o di monitoraggio.

Quest'ultimo richiamo si collega al secondo aspetto innovativo della riformulazione. Anziché prevedere genericamente l'effetto di cessazione delle erogazioni conseguente al decreto dirigenziale di cui al comma 6-*bis* del medesimo articolo 11-*ter* in caso di avvenuto raggiungimento del tetto di risorse, si distingue ora a seconda delle due ipotesi dianzi considerate. Per la spesa discrezionale si prevede l'effetto di blocco, mentre per la spesa obbligatoria il blocco non si verifica, ma scatta la procedura di monitoraggio, con gli esiti previsti nell'apposita norma recata dal comma 7 del medesimo articolo 11-*ter*.

Inoltre, viene coordinato il nuovo comma 1 dell'articolo 11-*ter* della legge n. 468 del 1978, con l'analoga norma di cui all'articolo 11-*quater*, comma 3, della medesima legge.

L'articolo 36-*bis*, introdotto dalla Commissione, interviene, con una disposizione di ordine generale, ad attuare il principio di libera concorrenza stabilito dal diritto comunitario nel settore assicurativo.

Concludendo, consegniamo all'Assemblea del Senato un provvedimento che conserva l'impianto iniziale di strumento a sostegno dello sviluppo e dell'equità, che coniuga il rigore di bilancio con la più ampia riduzione della pressione fiscale mai operata nella storia dei Governi dell'Italia repubblicana.

GRILLOTTI, *relatore*

PARTE SECONDA

Disegno di legge di bilancio

ONOREVOLI SENATORI. - La manovra di finanza pubblica si compone, anche quest'anno, di due strumenti normativi che, nell'ambito degli indirizzi e delle regole delineati dal Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) e dalla successiva Nota di aggiornamento, assolvono alle specifiche funzioni loro assegnate dalla normativa contabile.

Nel corso della recente discussione congiunta dei disegni di legge di riforma della legge n. 468 del 1978 abbiamo già trattato il tema della riforma degli strumenti contabili e degli effetti della soppressione del collegato di sessione; su quelle tematiche occorrerà tornare a discutere.

Si rammenta solo che l'atto Senato n. 1492 assegnava alla legge finanziaria un nuovo ruolo, coerente con le riforme recenti dell'ordinamento e con il concorso dei vari livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi del Patto di stabilità e crescita.

Si ricorda altresì che i nuovi articoli 117 e 119 della Costituzione e l'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali imporranno di tornare a riflettere sulla coerenza complessiva dell'impianto contabilistico anche al fine di coordinare e uniformare i principi cui si ispirano i bilanci dei vari enti pubblici.

Occorre altresì chiarire le modalità di raccordo contabile fra fabbisogno del settore pubblico e indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.

Appare altresì evidente come nell'ambito dell'auspicata revisione del quadro degli strumenti di finanza pubblica, occorra riflettere sulla opportunità di un ulteriore ridimensionamento in termini quantitativi del disegno di legge di bilancio al fine di consentirne una lettura più agile e trasparente.

La valutazione del bilancio dello Stato a legislazione vigente non può prescindere dalla constatazione della situazione di prolungata difficoltà dell'economia, su scala internazionale, che ha indotto a rivedere in senso peggiorativo, con la Nota di aggiornamento al DPEF, sia le previsioni di crescita del PIL, sia gli obiettivi di finanza pubblica per l'anno in corso e per il 2003.

Tali previsioni sono state confermate dalla Commissione europea e prospettano uno sviluppo rallentato e reprimende ufficiali a Germania e Francia per i rispettivi eccessivi disavanzi pubblici. La crescita europea appare ancora dipendere, all'esterno, da quella americana, all'interno, da quella tedesca. Visto che decisamente né l'una, né l'altra appaiono parti-

colarmente dinamiche, quella europea tende ad arenarsi. Il tasso di sviluppo in «Eurolandia» quest'anno non andrà oltre lo 0,8 per cento. L'anno prossimo si passerà all'1,8 per cento se, come si spera, la ripresa si realizzerà nel secondo semestre. Non ci si può quindi permettere di diminuire l'attenzione sulla dinamica dei conti pubblici. L'Italia, a differenza della Francia e della Germania non si trova nella cosiddetta zona di *early warning*, poiché il *deficit* non raggiunge il 3 per cento. Quel che preoccupa la Commissione europea, invece, sono l'eccessivo utilizzo di provvedimenti *una tantum* e il livello del debito.

Il 27 novembre scorso, la Commissione europea ha adottato proposte intese a rafforzare il coordinamento delle politiche di bilancio. Le regole di bilancio fondamentali restano invariate. Ma nel contempo è stato rafforzato il concetto di correlazione tra le politiche di bilancio e le riforme strutturali necessarie nell'Unione.

Le politiche di bilancio degli Stati membri dovranno promuovere esplicitamente gli obiettivi della strategia di Lisbona. La comunicazione della Commissione contiene cinque indirizzi chiari per migliorare l'interpretazione del Patto di stabilità e di crescita, che si sostanziano nella necessità di tenere debitamente conto della congiuntura economica al momento della definizione degli obiettivi di bilancio a livello dell'Unione europea, nel prevedere disposizioni transitorie chiare per i Paesi le cui posizioni di bilancio sottostanti non siano «vicine all'equilibrio o in attivo», nella necessità che le politiche di bilancio contribuiscano alla crescita e all'occupazione, e nella necessità, infine, di dare maggiore peso al rapporto debito pubblico/PIL nel processo di sorveglianza di bilancio.

Nell'aggiornamento del Programma di stabilità, la discesa del debito è sintetizzata in queste cifre: dal 109,4 per cento del 2002 si passerà al 105 per cento nel 2003, e poi al 100,4 per cento nel 2004, fino a scendere sotto il 100 per cento, per la precisione il 98,4 per cento nel 2005. La riduzione del debito, pari a 13 punti rispetto al PIL nei prossimi anni, verrà raggiunta soprattutto attraverso la riduzione del disavanzo, che si annulla tra il 2005 e il 2006, e per 3,4 punti dalle privatizzazioni.

La stima relativa alla crescita del PIL è stata fissata allo 0,6 per cento per l'anno in corso e al 2,3 per cento per quanto riguarda il 2003, mentre l'indebitamento netto complessivo delle amministrazioni pubbliche è stato fissato al 2,1 del PIL per il 2002 e all'1,5 per il 2003; il corrispondente limite massimo di disavanzo del bilancio dello Stato è stato fissato a 52,6 miliardi per il 2002 e a 48,2 miliardi per il 2003.

Con riferimento all'anno in corso, le conseguenze negative sui conti pubblici della situazione economica generale si sono tradotte principalmente in un gettito delle entrate tributarie che si è dimostrato inferiore non solo alle previsioni, ma anche ai risultati dell'anno precedente.

Sulla base di questi parametri ed elementi, la stima del gettito IRPEF per il 2003 si attesta, in termini di competenza, intorno a 136 miliardi di euro, con un aumento di circa 6,7 miliardi di euro rispetto alla previsione dell'assestamento 2002, mentre la stima relativa all'IRPEG, pari comples-

sivamente a 35,1 miliardi di euro, evidenzia una riduzione rispetto al dato dell'assestamento.

Il disegno di legge di bilancio per il 2003 e la relativa nota di variazioni prevedono, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie, entrate finali per 371,7 miliardi di euro e spese finali per 419,6 miliardi di euro. Di conseguenza il saldo netto da finanziare si colloca a 47,9 miliardi di euro.

Tenuto conto che la stima della spesa per interessi ammonta a circa 78,6 miliardi di euro, il bilancio dello Stato per il 2003 evidenzia un avanzo primario di 30,2 miliardi di euro, circa 6,3 miliardi di euro superiore a quello dell'assestamento 2002.

Il ricorso al mercato, che si determina in base al saldo netto da finanziare e alla spesa per rimborso dei prestiti che sono in scadenza nel 2003, ammonta a 272,4 miliardi di euro, a fronte dei 277 miliardi esposti nel bilancio assestato 2002 approvato dal Senato nella seduta del 5 novembre ultimo scorso.

Le spese correnti al netto degli interessi risultano pari a 287,4 miliardi di euro e registrano, rispetto alle previsioni dell'assestamento, un incremento di 8,9 miliardi.

Considerando le voci di spesa secondo la classificazione economica per categorie, si può osservare che, in termini assoluti, si registra un significativo aumento rispetto alle previsioni assestate per quanto concerne, in particolare, i trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche (+ 2,8 miliardi di euro, equivalenti ad un aumento percentuale dell'1,9 per cento). Sulla base delle indicazioni della relazione illustrativa, tale aumento pare riconducibile, essenzialmente, all'incremento dei trasferimenti alle regioni, relativi in gran parte alle risorse occorrenti per l'attuazione del federalismo amministrativo.

La spesa per redditi da lavoro dipendente si attesta a 74,1 miliardi di euro, con un aumento, rispetto alle previsioni assestate, di circa 1,5 miliardi di euro (+ 2 per cento). Anche le risorse da destinare al finanziamento del bilancio dell'Unione europea registrano un aumento di 630 milioni di euro, pari, in termini percentuali al 4,8 per cento.

Nell'ambito della spesa corrente, la spesa per interessi, che nell'assestamento è valutata in 76,5 miliardi di euro, nelle previsioni per il 2003 dovrebbe attestarsi a 78,6 miliardi di euro, con un aumento di 2,1 miliardi di euro, pari al 2,7 per cento. L'entità della spesa per interessi è stata prevista alla luce, da un lato, dell'ammontare complessivo della struttura del debito dello Stato e, dall'altro, delle stime relative all'evoluzione dei tassi di interesse, nonché all'andamento del fabbisogno del settore statale e alle relative modalità di copertura.

Il risparmio pubblico, assume a legislazione vigente un valore negativo di 3.909 milioni di euro. Rispetto all'assestamento, nel quale il saldo corrente risultava negativo per 8.210 milioni di euro, si registra quindi un miglioramento di 4.300 milioni di euro per il 2003, 15.700 milioni per il 2004 e 29.800 milioni per il 2005.

Le previsioni relative alla spesa in conto capitale ammontano complessivamente a 49,7 miliardi di euro, con una riduzione, rispetto al dato assestato, di circa 980 milioni di euro. La differenza risulta da un aumento della spesa per investimenti effettuati direttamente dalle amministrazioni statali e da una riduzione dei contributi agli investimenti iscritti nel bilancio dello Stato e destinati ad altre amministrazioni pubbliche, a imprese e a famiglie.

Passando alle previsioni di cassa, per il 2003 il disegno di legge di bilancio reca, al netto di regolazioni debitorie e contabili, previsioni relative agli incassi e ai pagamenti finali pari, rispettivamente, a 384,4 miliardi e a 465,9 miliardi di euro, in base alle quali risulta un saldo netto da finanziare pari a 81,4 miliardi di euro. Il valore del saldo è lievemente più alto rispetto a quello dell'assestamento 2002, che risulta pari a 75,8 miliardi di euro.

Nella predisposizione del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, d'altronde, le previsioni di cassa sono definite sulla base, da un lato, delle rispettive previsioni di competenza, dall'altro dell'entità dei residui. Il volume complessivo dei residui passivi di conto capitale risulta notevolmente inferiore a quello evidenziato sia nel bilancio di previsione per il 2002 che nell'assestamento. Nel bilancio per il 2002 l'entità dei residui passivi di conto capitale al 1° gennaio 2002 era valutata in 50.867 milioni di euro. Nell'assestamento l'entità dei medesimi residui è stata rideterminata, sulla base dei dati del rendiconto, in 67.695 milioni di euro. Il bilancio al nostro esame quantifica i residui passivi presunti al 1° gennaio 2003 in 23.641 milioni di euro, con una diminuzione di 27.226 milioni di euro rispetto al bilancio di previsione precedente e di 44.054 milioni di euro rispetto all'assestamento.

Per gli anni successivi al 2003, in corrispondenza con una riduzione dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche che, sulla base degli obiettivi indicati nella nota di aggiornamento al DPEF, dovrebbe assestarsi allo 0,6 per cento del PIL e allo 0,2 per cento nel 2005, il bilancio pluriennale programmatico prevede un percorso di riduzione del saldo netto da finanziare dai 46,5 miliardi del 2004 ai 42 miliardi di euro del 2005, mentre l'avanzo primario passerebbe dai 33,5 miliardi del 2004 ai 40 miliardi del 2005.

Gli effetti finanziari prodotti dal disegno di legge finanziaria per il 2003, approvato con importanti modifiche dalla Camera dei deputati, sono stati introdotti con la nota di variazione nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2003 e in quello pluriennale 2003-2005, insieme alle contenute variazioni apportate nel corso dell'esame allo stesso progetto di bilancio a legislazione vigente. Per quanto riguarda le modifiche avvenute presso la Camera dei deputati al disegno di legge di bilancio, sono stati accolti sei emendamenti al presente disegno di legge, due emendamenti nel corso dell'esame in Commissione proposti dal Governo che non apportano variazioni degli stanziamenti e quattro emendamenti nel corso dell'esame da parte dell'Aula a carattere compensativo.

Le modifiche apportate dalla Commissione bilancio del Senato, al disegno di legge di bilancio, sono di portata non rilevante ed hanno riguardato solo il trasferimento di una quota di risorse destinate ai servizi tecnici, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ad altre pertinenti unità previsionali di base dello stesso stato di previsione, ma anche di quelli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Un ulteriore emendamento approvato ha operato la correzione di un errore formale.

In conclusione, non si può fare a meno di rilevare che, di fronte ad una situazione economica generale caratterizzata da una prolungata situazione di criticità, da un lato, non è stato più possibile continuare a beneficiare della sensibile riduzione della spesa per interessi che si è registrata nella seconda metà degli anni Novanta; dall'altro il Governo e la maggioranza non hanno inteso ricorrere a quelle modalità di intervento, rappresentate dall'inasprimento della pressione fiscale e dalla drastica riduzione degli stanziamenti in conto capitale, che, insieme alla minore spesa per interessi, hanno permesso di conseguire nel periodo sopra ricordato il miglioramento dei conti pubblici. Al contrario, il Governo e la maggioranza hanno avviato una riforma generale del sistema tributario, volta a ridurre in modo permanente il carico fiscale che grava sulle famiglie e sulle imprese, e, nonostante le difficoltà di reperire risorse nell'ambito del bilancio dello Stato, hanno definito un programma ampio e ambizioso di potenziamento della dotazione di infrastrutture del Paese, attraverso una complessiva riforma del quadro normativo e l'elaborazione di modalità di finanziamento alternative.

Occorre obiettivamente riconoscere al Governo il merito di essere riuscito a portare avanti, in condizioni assai difficili, una parte importante delle riforme scritte nel proprio programma, senza tuttavia venir meno agli impegni assunti nell'ambito dell'unione economica e monetaria e all'obiettivo di completare il risanamento della finanza pubblica. Anche attraverso soluzioni innovative, quali la cessione degli immobili pubblici attraverso operazioni di cartolarizzazione, la regolarizzazione delle attività detenute all'estero, la creazione della società Infrastrutture SpA, è stato possibile non rinunciare ad un programma profondamente riformatore, senza mettere a repentaglio la stabilità finanziaria. È anzi innegabile che dai dati sui conti pubblici e dal bilancio dello Stato esposto nel disegno di legge al nostro esame emerge, sia con riferimento alla situazione presente che alle prospettive dei prossimi anni, una tenuta e una evoluzione migliore rispetto a quella dei conti dei principali *partners* europei.

È necessario perseguire il rigore di bilancio ma non si può frenare lo sviluppo.

Sono queste le ragioni che motivano un giudizio ampiamente favorevole sul disegno di legge di bilancio per il 2003.

Izzo, *relatore*

PARERI

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: CURTO)

21 novembre 2002

Sui disegni di legge n. 1826 e n. 1827, la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, rilevando tuttavia l'opportunità di attribuire un'autonoma evidenza nei documenti di bilancio al Dipartimento delle politiche comunitarie, la cui attività dovrebbe essere potenziata chiarendone attribuzioni e competenze nella prospettiva del semestre di presidenza italiano e degli adempimenti derivanti dall'allargamento.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: SCHMIDT)

26 novembre 2002

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminati i disegni di legge A.S. 1826, legge finanziaria per l'anno 2003, e A.S. 1827, bilancio dello Stato per l'anno 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005, premesso che il disegno di legge finanziaria in esame è il primo che sia stato interamente progettato, istruito, redatto e presentato alle Camere sotto il vigore del riformato titolo V della parte II della Costituzione, a seguito della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in vigore dall'8 novembre 2001;

considerato, pertanto, che è particolarmente importante che la prima manovra di finanza pubblica definita nel nuovo assetto ordinamentale:

a) sia caratterizzata da un quadro normativo chiaramente compatibile con il nuovo assetto costituzionale e rispettoso del ruolo e delle garanzie assegnati dal Titolo V della Costituzione alle autonomie territoriali;

b) assicuri il concorso di tutti i livelli di autonomia territoriale al rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli individuati nel patto di stabilità e crescita;

ciò non solo per evitare i rischi di contenzioso presso la Corte costituzionale e le inevitabili incertezze conseguenti, ma anche perché solo il coinvolgimento e la partecipazione di ciascun ambito territoriale di governo nell'azione pubblica può garantire la sua efficacia per lo sviluppo;

richiamate le risoluzioni sul DPEF 2003, approvate dalle Camere il 24 e 25 luglio 2002, nella parte in cui rimettono alla legge finanziaria per il 2003, in attesa di una organica riforma della legge n. 468 del 1978, in coerenza con il nuovo testo del titolo V della Costituzione, il compito di definire procedure e modalità di coordinamento della finanza pubblica e delle linee politico-legislative tra Stato e regioni in essa contenute (fisco, pubblico impiego, sanità e investimenti), anche in coerenza con l'intesa interistituzionale del 20 giugno 2002;

ricordato il punto 4 della citata intesa interistituzionale, dove si è concordato tra Governo ed autonomie territoriali che, per l'attuazione del federalismo fiscale, sia avviato il trasferimento di una parte delle ri-

sorse necessarie per svolgere le competenze esclusive e le funzioni amministrative derivanti dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, da definire nella legge finanziaria, senza oneri addizionali, con contestuale riduzione delle corrispondenti voci di costo a carico del bilancio dello Stato, avuto particolare riguardo alle spese per le strutture ed il personale statali;

valutato che la legge finanziaria in esame costituisce la sede per la determinazione, da parte dello Stato, di quei «principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» che presiedono, secondo l'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, all'autonomia tributaria e di risorse degli enti territoriali, principi la cui determinazione spetta allo Stato, come previsto dall'articolo 117, terzo comma;

considerato che, all'interno dell'articolato della proposta in esame, sono presenti disposizioni sulle quali si evidenzia l'utilità di una più approfondita riflessione, al fine di rafforzarne il grado di coerenza con il nuovo assetto costituzionale, fermi restando i saldi contabili cui esse danno luogo, ed in costanza del rispetto del patto di stabilità esterno;

tutto ciò premesso, la Commissione esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

nel doveroso rispetto delle prerogative del Parlamento ed in particolare del ruolo della Commissione parlamentare per le questioni regionali, cui l'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001 riserva importanti funzioni anche in relazione alle disposizioni sul federalismo fiscale di cui all'articolo 119 della Costituzione, sia chiarito che il ruolo dell'Alta Commissione di studio è quello di coadiuvare il Governo nel sottoporre al Parlamento l'attuazione del dettato costituzionale sul federalismo fiscale recato dallo stesso articolo 119 della Costituzione e pertanto l'articolo 3 della legge finanziaria sia modificato, sostituendo le parole:

1) «è istituita l'Alta Commissione di studio per coadiuvare il Governo nella definizione, sulla base dell'accordo di cui alla lettera *a*), dei principi generali del coordinamento della finanza pubblica»; alle parole: «è istituita l'Alta Commissione di studio per la definizione, sulla base dell'accordo di cui alla lettera *a*), dei principi generali del coordinamento della finanza pubblica»;

2) «l'Alta Commissione di cui al precedente periodo coadiuva il Governo nell'individuazione anche dei parametri» alle parole: «l'Alta Commissione di cui al precedente periodo individua anche i parametri»;

3) «l'Alta Commissione coadiuva il Governo nell'individuazione delle modalità» alle parole: «l'Alta Commissione individua le modalità».

L'articolo 19 sia modificato, al comma 14, sostituendo le parole:

«e che vengano definiti dall'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della presente legge, i principi generali» con le parole: «e che vengano definiti, sulla base degli studi dell'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della presente legge, i principi generali».

Sia valutata la compatibilità costituzionale della sospensione dell'efficacia delle delibere di aumento relative alle addizionali ed all'IRAP (articolo 3, comma 1), ciò specialmente per le regioni, nei confronti delle quali non sussiste una competenza statale equiparabile a quella delle «funzioni fondamentali dei Comuni». Aumenti dell'addizionale e dell'IRAP potrebbero essere disposti in forza di legge regionale, la cui efficacia non sembra possibile sospendere con una legge dello Stato, come la finanziaria, al di fuori delle previsioni costituzionali sul potere sostitutivo. Sembrerebbe preferibile allora riferirsi, in questo contesto, all'unità economica di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, oppure modificare espressamente e direttamente la normativa - statale - istitutiva delle addizionali IRPEF e dell'IRAP.

Sia riconsiderata la formulazione del combinato disposto dell'articolo 3 e dell'articolo 17, commi 12 e 13. Il disposto dà luogo, da una parte, al blocco dei futuri aumenti fiscali da parte delle autonomie e, dall'altra, «sanziona» il non rispetto del patto da parte delle regioni a statuto ordinario ed altre autonomie territoriali: è opportuno valutare la possibilità di rimettere a ciascun livello territoriale la scelta dei mezzi con i quali garantire il rispetto del patto in caso di superamento dei limiti prefissati (maggiore entrate o minori spese), senza entrare nel merito dello strumento.

Siano escluse le regioni sia dalla norma di cui all'articolo 13, comma 5, - lasciando solo il rinvio dell'articolo 13, comma 4, in ragione delle competenze regionali sulla propria autonomia organizzativa - sia dalla norma di cui all'articolo 16, comma 1, specie per quanto riguarda i servizi ispettivi, tenuto conto del nuovo regime dei controlli sancito dal riformato titolo V della Costituzione.

All'articolo 17, sia modificato il comma 16, sulla certificazione delle regioni del patto di stabilità, nel senso di concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni le modalità di certificazione.

All'articolo 17, comma 17, sia ripristinato il testo originario del Governo per quanto riguarda il concorso delle autonomie speciali al patto di stabilità.

Sia valutato l'articolo 18, comma 14, nella parte in cui prevede una sanzione pecuniaria specifica a carico degli amministratori regionali e locali, irrogabile dalle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 1995, con la quale si stabilisce che il controllo sulle gestioni regionali affidato alla Corte dei conti non è espressione di un potere che si contrappone alle autonomie regionali, ma assume un valore 'collaborativo'; controllo esercitabile in posizione collaborativa e nell'interesse dell'ente controllato, finalizzato a stimolare miglioramenti decisionali, gestionali e organizzativi, caratteristiche che non sembrano ricorrere nella formulazione attuale.

Siano riconsiderate le previsioni che, in vari punti dell'articolato, subordinano al raggiungimento di un accordo tra lo Stato e le autonomie la rimozione del regime di vincoli e limiti che viene contestualmente disposto. Così l'articolo 3, comma 1, che blocca gli aumenti di imposte regionali fino all'accordo sul federalismo fiscale; così l'articolo 22, comma 9,

che vieta le assunzioni come previsto dall'articolo 22, comma 4, fino ai decreti che recepiscono l'accordo sui criteri e limiti per le assunzioni stesse. Sussistendo la preoccupazione che la procedura possa non corrispondere a quei canoni di leale collaborazione che devono presiedere ai rapporti tra Stato ed autonomie, appare preferibile definire nel tempo – per l'anno 2003 – limiti e vincoli, legittimando nel contempo i decreti di recepimento degli accordi concernenti le disposizioni in deroga.

Sia valorizzato il ruolo del Parlamento nella definizione dei «livelli essenziali delle prestazioni», in considerazione dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione che assegna la materia alla «legislazione esclusiva» dello Stato, prevedendo il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia nel procedimento di definizione dei «livelli» per le prestazioni sociali (articolo 32, comma 3).

Siano valorizzate le varie sedi in cui si articolano le Conferenze intergovernative (Stato- Regioni, Stato-Città, Unificata), prevedendone l'intervento ogniqualvolta si definiscano procedure che riguardano gli enti territoriali in quelle sedi rappresentati. In particolare:

1) articolo 17, commi 11, 14 e 15, in riferimento ai dati ed alle certificazioni utili ai fini del rispetto del patto da parte delle autonomie territoriali; in particolare per il comma 14 non è prevista – come sarebbe opportuno e come è prevista per l'omologa disposizione del comma 16, valida per le regioni – una normativa di attuazione, alla definizione della quale dovrebbe concorrere la Conferenza Stato-Città;

2) articolo 32, comma 4, in materia di interventi sociali, dove si dovrebbe prevedere l'intervento della Conferenza Unificata, piuttosto che quello della Conferenza Stato-Regioni, analogamente a quanto disposto per i precedenti commi 2 e 3;

3) articolo 45 – in materia di quantificazione delle minori entrate regionali da compensare – dove pare opportuno garantire la presenza delle autonomie o al momento della definizione del decreto ministeriale che dà vita al Comitato tecnico, o nel Comitato tecnico stesso;

4) articolo 56, comma 4, a proposito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulle autorizzazioni ambientali integrate a più competenze;

5) articolo 59, comma 3, per il decreto che stabilisce i criteri della partecipazione degli enti territoriali al ricavato delle vendite immobiliari.

Sia eliminata la previsione di una relazione delle regioni al Parlamento, di cui all'articolo 37, comma 4, lettera c), sostituendola con una relazione del Governo sullo stesso oggetto che potrà ottenere, a tale fine, informazioni dalle regioni utilizzando le possibilità offerte dalla competenza esclusiva sul sistema informativo.

All'articolo 37, comma 9, (sostituzione del codice fiscale con la carta dei servizi elettronica) sia sostituito il previsto parere della Conferenza Stato-Regioni con l'intesa con la Conferenza stessa.

Sia valutata l'opportunità dell'articolo 19, comma 17, nella parte in cui fissa l'impiego delle entrate derivanti ai comuni dall'applicazione del comma stesso, nelle iniziative di natura socio-assistenziale, considerata la riconosciuta autonomia di spesa dei comuni prevista dall'articolo 119 della Costituzione.

All'articolo 52, comma 4, (trasformazione dei contributi in prestiti) dopo le parole: «le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento» sia soppresso il successivo periodo: «Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo».

Sia resa coerente la disciplina che si rivolge alle regioni a statuto ordinario rispetto a quella rivolta alle regioni a statuto speciale, differenziando la disciplina di queste ultime in tutti i casi in cui ciò si renda necessario in considerazione del diverso ambito di competenza, come in materia di ordinamento degli enti locali per lo più di competenza delle autonomie a statuto speciale, e non di quelle a statuto ordinario. In questo contesto appare opportuno valutare la clausola generale di salvaguardia delle autonomie, di cui all'articolo 68, comma 2, non solo alla luce di singole disposizioni dell'articolato, come per l'articolo 17, comma 17, di cui si è chiesto il ripristino nel testo originario del Governo, ma anche con il complesso del provvedimento, per evitare che disposizioni che non si applicano alle regioni a statuto ordinario si applichino, sia pure «compatibilmente con le norme del relativo statuto» a quelle ad autonomia differenziata.

Sia valutata, avuto riguardo alla legge finanziaria nel suo insieme, la possibilità di incrementare o, quanto meno, di non ridurre le risorse complessivamente disponibili per le autonomie territoriali.

DISEGNO DI LEGGE N. 1826

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

TITOLO I**DISPOSIZIONI DI CARATTERE
FINANZIARIO****Art. 1.***(Risultati differenziali)*

1. Per l'anno 2003, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 48.200 milioni di euro, al netto di 5.760 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2003, resta fissato, in termini di competenza, in 281.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2003.

2. Per gli anni 2004 e 2005 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 42.500 milioni di euro ed in 37.500 milioni di euro, al netto di 4.210 milioni di euro per l'anno 2004 e 4.210 milioni di euro per l'anno 2005, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 285.000 milioni di euro ed in 298.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2004 e 2005, il li-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

TITOLO I**DISPOSIZIONI DI CARATTERE
FINANZIARIO****Art. 1.***(Risultati differenziali)**Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

vello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 46.500 milioni di euro ed in 42.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 289.000 milioni di euro ed in 303.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisi necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTRATA

CAPO I
PRIMO MODULO DELLA RIFORMA
DEL SISTEMA FISCALE STATALE

Art. 2.
*(Riduzione dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repub-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTRATA

CAPO I
PRIMO MODULO DELLA RIFORMA
DEL SISTEMA FISCALE STATALE

Art. 2.
*(Riduzione dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche)*

1. *Identico:*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

blica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, nel comma 1, dopo le parole: «al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè della deduzione spettante ai sensi dell'articolo 10-bis»;

b) dopo l'articolo 10, relativo agli oneri deducibili, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. (*Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione*) - 1. Dal reddito complessivo, aumentato del credito d'imposta di cui all'articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, si deduce l'importo di 3.000 euro.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell'anno.

4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3.

5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a) *identica*;

b) *identico*:

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e diminuito del reddito complessivo e del credito d'imposta di cui all'articolo 14, e l'importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali»;

c) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione di cui all'articolo 10-bis, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;
- c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;
- d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;
- e) oltre 70.000 euro, 45 per cento»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze l'imposta non è dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non è dovuta la parte d'imposta netta eventualmente

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) *identica*;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro»;

d) l'articolo 13, relativo alle altre detrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. (*Altre detrazioni*) – 1. Se alla formazione del reddito concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:

a) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.500 euro;

b) 235 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.500 euro ma non a 36.500 euro;

c) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;

d) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.500 euro;

e) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.500 euro ma non a 52.000 euro.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:

a) 70 euro se il reddito complessivo è superiore a 24.500 euro ma non a 27.000 euro;

b) 170 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.000 euro;

c) 290 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 31.000 euro;

d) 230 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a 36.500 euro;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) *identica*:

«Art. 13. (*Altre detrazioni*) – 1. *Identico*:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a **46.700** euro;

e) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a **46.700** euro ma non a 52.000 euro.

2. *Identico*:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

e) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;

f) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.500 euro;

g) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.500 euro ma non a 52.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.500 euro ma non a 32.000 euro.

4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro».

2. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «i corrispondenti scaglioni annui di reddito» sono inserite le seguenti: «, al netto della deduzione di cui all'articolo 10-bis del medesimo testo unico,».

3. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2003, i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2002, se più favorevoli.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) *identica*;

f) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a **46.700** euro;

g) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a **46.700** euro ma non a 52.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:

a) **80 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.500 euro ma non a 29.400 euro**;

b) **126 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.400 euro ma non a 31.000 euro**;

c) **80 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a 32.000 euro**.

4. *Identico*».

2. *Identico*.

3. *Identico*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. La deduzione di cui all'articolo 10-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando, comunque, quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, compete, per le spese sostenute fino al 30 giugno 2003, per un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 30 giugno 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. La deduzione di cui all'articolo 10-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **introdotto dal comma 1 del presente articolo**, non rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando, comunque, quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, **ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto**, compete, per le spese sostenute fino al **30 settembre** 2003, per un ammontare complessivo non superiore a **48.000** euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al **30 settembre** 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. **Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che spettano all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo.

6. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «31 dicembre 2002» e: «30 giugno 2003», ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 dicembre 2003» e: «30 giugno 2004»; al comma 3 del medesimo articolo 9, le parole: «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003».

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie, nel limite complessivo massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

8. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti».

9. Sono indeducibili ai sensi dell'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, i costi sostenuti per l'acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico.

10. Ai fini della corretta interpretazione dell'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2001, è riconosciuto, per la rideterminazione del concorso al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l'importo aggiuntivo di 165 milioni di euro a compensazione della minore somma definita a titolo di entrate proprie.

11. Alle imprese farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali, è consentito organizzare o contribuire a realizzare mediante finanziamenti anche indiretti in Italia o all'estero per gli anni 2004, 2005 e 2006 congressi, convegni o riunioni ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e successive modificazioni, nella misura massima del 50 per cento di quelli notificati al Ministro della salute nell'anno 2003 o autorizzati ai sensi del comma 7 del citato articolo. Non concorrono al raggiungimento della percentuale di cui al periodo precedente gli eventi espressamente autorizzati dalla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2004 l'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, a favore dei cittadini riconosciuti ciechi con residuo visivo non superiore ad

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

(*Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche*)

1. In funzione dell'attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione e in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale:

a) gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni, nonché la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, sono sospesi fino a quando non si raggiunga un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale;

b) fermo restando quanto stabilito dall'accordo interistituzionale tra il Governo, le regioni, i comuni, le province e le comunità montane stipulato il 20 giugno 2002, è istituita l'Alta Commissione di studio per la definizione, sulla base dell'accordo di cui alla lettera a), dei principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione. Per consentire l'applicazione del principio della compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio di comuni, province, città metropolitane e regioni, previsto dall'articolo 119 della Costituzione, l'Alta Commissione di cui al precedente periodo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, è aumentata dell'importo di 41 euro mensili.

Art. 3.

(*Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche*)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) fermo restando quanto stabilito dall'accordo interistituzionale tra il Governo, le regioni, i comuni, le province e le comunità montane stipulato il 20 giugno 2002, è istituita l'Alta Commissione di studio **per indicare al Governo**, sulla base dell'accordo di cui alla lettera a), i principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione. Per consentire l'applicazione del principio della compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio di comuni, province, città metropolitane e regioni, previsto dall'articolo 119 della Costituzione, l'Alta Commissione di cui al precedente periodo

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

individua anche i parametri da utilizzare per la regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno la sede legale e tutta o parte dell'attività produttiva in regioni diverse. In particolare, ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 37 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, l'Alta Commissione individua le modalità mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della Regione siciliana, ma che in essa dispongono di stabilimenti o impianti, assolvono la relativa obbligazione tributaria nei confronti della regione stessa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, è definita la composizione dell'Alta Commissione, della quale fanno parte anche rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed è stabilita la data di inizio delle sue attività. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo è emanato entro il 31 gennaio 2003. L'Alta Commissione di studio presenta al Governo la sua relazione entro il 31 marzo 2003. Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003 una relazione nella quale viene dato conto degli interventi, anche di carattere legislativo, necessari per dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione. Per l'espletamento della sua attività l'Alta Com-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

propone anche i parametri da utilizzare per la regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno la sede legale e tutta o parte dell'attività produttiva in regioni diverse. In particolare, ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 37 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, l'Alta Commissione **propone** le modalità mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della Regione siciliana, ma che in essa dispongono di stabilimenti o impianti, assolvono la relativa obbligazione tributaria nei confronti della regione stessa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, **con il Ministro dell'interno** e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, è definita la composizione dell'Alta Commissione, della quale fanno parte anche rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed è stabilita la data di inizio delle sue attività. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo è emanato entro il 31 gennaio 2003. L'Alta Commissione di studio presenta al Governo la sua relazione entro il 31 marzo 2003. Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003 una relazione nella quale viene dato conto degli interventi, anche di carattere legislativo, necessari per dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione. Per l'espletamento della

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

missione si avvale della struttura di supporto della Commissione tecnica per la spesa pubblica, la quale è soppressa con decorrenza dalla **predetta** data.

Art. 4.

(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1, in materia di credito d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti, le parole: «al 53,85 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 51,51 per cento»;

b) all'articolo 91, comma 1, in materia di aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, le parole: «del 35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 34 per cento»;

c) all'articolo 105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: «del 53,85 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 51,51 per cento», e, al comma 5, le parole: «al 53,85 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 51,51 per cento».

2. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sua attività l'Alta Commissione si avvale della struttura di supporto della Commissione tecnica per la spesa pubblica, la quale è soppressa con decorrenza dalla data **del 30 aprile 2003**.

2. All'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

«Per l'espletamento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro. Può altresì avvalersi delle collaborazioni esterne che ritenga necessarie».

Art. 4.

(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativamente alle plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in applicazione degli articoli 1 e 4, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, la percentuale del 45,72 per cento indicata nel comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, è ridotta al 44,12 per cento.

Art. 5.

(Riduzioni dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, le parole: «attribuiti fino al 31 dicembre 1999» sono soppresse;

b) all'articolo 10-*bis*, comma 1, secondo periodo, le parole: «attribuite fino al 31 dicembre 1999» sono soppresse.

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro»;

2) alla lettera b), il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(Riduzioni dell'imposta regionale sulle attività produttive)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

esercitate abitualmente, di cui all'articolo 81, comma 1, lettere *i*) e *l*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*I*-bis. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, sono ammesse in deduzione le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;

c) al comma 2, primo periodo, le parole: «alla generalità dei dipendenti e dei collaboratori» sono sostituite dalle seguenti: «alla generalità o a categorie dei dipendenti e dei collaboratori»;

d) il comma *4-bis* è sostituito dal seguente:

«*4*-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a*) ad *e*), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 7.500 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 5.625 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;

c) euro 3.750 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91;

d) euro 1.875 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91.»;

e) dopo il comma *4-bis* sono inseriti i seguenti:

«*4*-bis. 1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a*) ad *e*), con componenti positivi che concorrono alla formazione del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque; la deduzione è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale è ridotta in misura proporzionale. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l'importo di cui al primo periodo è ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti e del personale assunto con contratti di formazione lavoro.

4-bis. 2. In caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma 4-bis e dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1 sono ragguagliati all'anno solare.»;

f) al comma 4-ter, le parole: «di cui al comma 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1».

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO

Art. 6.

(*Concordato preventivo*)

1. È istituito il concordato triennale preventivo. Al concordato possono accedere i

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO

Art. 6.

(*Concordato preventivo*)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché all'imposta regionale sulle attività produttive che hanno realizzato, nel periodo di imposta che immediatamente precede quello in corso alla data della definizione del concordato, ricavi o compensi non superiori a cinque milioni di euro. Il concordato ha per oggetto la definizione per tre anni della base imponibile delle imposte di cui al periodo precedente. Gli eventuali maggiori imponibili, rispetto a quelli oggetto del concordato, non sono soggetti ad imposta e quest'ultima non è ridotta per gli imponibili eventualmente minori.

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente si applicano le disposizioni di cui al comma 1, a decorrere dalle date stabilite con il medesimo regolamento, e sono emanate le relative norme di attuazione.

Art. 7.

(Concordato per gli anni pregressi)

1. I soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2001, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica avviene mediante accettazione degli importi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

(Concordato per gli anni pregressi)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

proposti, per ciascuna annualità, dalla Agenzia delle entrate sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che tengono conto, per ciascuna categoria economica, della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi di importo non superiore a 10.000.000 di euro e di redditività risultanti dalle dichiarazioni, ed ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al primo periodo, dagli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. La definizione automatica di cui al comma 1 è esclusa per i soggetti:

a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione;

b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 10.000.000 di euro;

c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive;

d) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato avviso di accertamento, ovvero l'invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

e) nei cui riguardi, sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'Agenzia delle entrate, è configurabile l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2000, n. 74, ovvero è stato presentato rapporto dalla Guardia di finanza o risulta essere stata avviata l'azione penale.

3. In caso di avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 30 giugno 2003 le somme derivanti dall'accertamento parziale.

4. La definizione automatica si perfeziona con il pagamento entro il 30 giugno 2003 delle maggiori imposte indicate nella proposta inviata dall'Agenzia delle entrate. Gli importi proposti a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le persone fisiche e a 9.000 euro per gli altri soggetti, ridotti, rispettivamente, a 1.000 euro ed a 3.000 euro per l'annualità per la quale la dichiarazione è presentata entro il 31 dicembre 1998. Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti interessi e le sanzioni sono applicabili nella misura di un ottavo del minimo. Le maggiori imposte contenute complessivamente nelle proposte di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma di 5.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 10.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 giugno 2004 ed entro il 30 giugno 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 1° luglio 2003. L'omesso versamento nei termini indicati nel

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i dieci giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica con il pagamento di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualità oggetto della proposta inviata dalla Agenzia delle entrate.

5. Qualora il contribuente rilevi nella proposta dati insufficienti o manchevoli tali da avere determinato l'Agenzia delle entrate a non effettuarla per una o più annualità, ovvero qualora risulti che la proposta si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione, può chiedere la formulazione o la riformulazione della proposta da parte dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate indicato nella stessa, anche mediante autocertificazione della dichiarazione presentata. Qualora la proposta non sia pervenuta al contribuente entro il 31 maggio 2003, lo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

stesso può chiedere all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione ha il domicilio fiscale, la formulazione di una proposta. In tale caso l'ufficio provvede alla formulazione della proposta stessa, semprechè non ricorrano condizioni ostative, anche utilizzando le informazioni fornite dal contribuente mediante autocertificazione della dichiarazione presentata.

6. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del pagamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonchè le disposizioni circa le presunzioni di cessioni e di acquisto, recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri previsti dalle norme citate è opponibile dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di adesione in possesso del contribuente stesso.

7. I contribuenti che effettuano la definizione automatica non sono tenuti ai fini fiscali alla conservazione delle scritture e dei documenti contabili relativi all'esercizio oggetto della definizione, con la sola esclusione dei registri IVA.

8. La definizione automatica non è revocabile nè soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, compreso il contributo per il Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 11.

9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità definita, rende definitiva

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-*bis* ed all'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonchè gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; tuttavia le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del calcolo delle maggiori imposte da indicare nella proposta di cui al comma 1. La definizione automatica prevista dal presente articolo non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè dell'imposta regionale sulle attività produttive.

10. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.

11. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.

12. L'intervenuta definizione da parte delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da parte del titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. In tale caso i termini di cui all'articolo 43 del predetto decreto n. 600 del 1973 sono prorogati di due anni.

13. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono approvate le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, nonchè i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte da indicare nella proposta di cui al medesimo comma.

14. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono definiti le modalità tecniche per l'invio delle proposte ai contribuenti anche mediante sistemi telematici, l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle accettazioni da parte dei contribuenti e le modalità di pagamento, da effettuare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.

Art. 8.

(Adeguamento delle esistenze iniziali del magazzino)

1. I soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano la definizione automatica di cui all'articolo 7, comma 1, relativa a tutte le annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2001, possono procedere, relativamente al periodo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

(Adeguamento delle esistenze iniziali del magazzino)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

d'imposta in corso al 30 settembre 2002, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'adeguamento di cui al comma 1 può essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonchè mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

3. In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento:

a) dell'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2002 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale tenendo conto delle risultanze degli studi di settore e dei parametri. L'aliquota media, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l'imposta, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;

b) di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 10 per cento da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera *a)* ed il valore eliminato.

4. In caso di iscrizione di valori l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 10 per cento da applicare al valore iscritto.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5. L'adeguamento si perfeziona con il versamento delle imposte dovute entro il 31 ottobre 2003. Qualora le imposte dovute non superino l'importo di 5.000 euro il versamento può essere effettuato in due rate annuali di pari importo. Per importi superiori a 5.000 euro il versamento può essere effettuato in cinque rate annuali di pari importo. Il versamento delle rate va effettuato entro il 31 ottobre di ciascun anno. Gli importi delle singole rate sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il primo versamento. Il pagamento è effettuato ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista. Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e di quelle ancora da pagare e dei relativi interessi, nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.

6. L'adeguamento di cui al comma 1 non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 3 e 4 sono riconosciuti ai fini civili e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta indicato al comma 1 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti a quello indicato al comma 1. L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione redatti e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta sostitutiva è indeducibile. Per la sua liquidazione, riscossione e contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

7. Per l'anno 2001, nei confronti dei soggetti che procedono all'adeguamento di cui al comma 1, è inibito l'esercizio dei poteri di controllo e accertamento relativamente alle rimanenze finali del magazzino.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 9.

(Chiusura delle liti fiscali pendenti)

1. Le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro nelle quali siano parte processuale gli uffici delle Agenzie fiscali, pendenti alla data del 29 settembre 2002 dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, e quelle che possono insorgere per avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione notificati entro la medesima data, ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto di imposizione, possono essere definite a domanda del ricorrente, con il pagamento della somma:

a) di euro 150 se il valore della lite è di importo fino a euro 2.000;

b) pari al dieci per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a euro 2.000 e fino a euro 20.000.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 e del comma 5 sono versate entro il 28 febbraio 2003 secondo le ordinarie modalità previste per il versamento dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel primo periodo. Dalla stessa data sono calcolati gli interessi al saggio legale dovuti sull'importo delle rate successive, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

(Chiusura delle liti fiscali pendenti)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. Ai fini del presente articolo:

a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni considerando, comunque, lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento di valore degli immobili;

b) per lite pendente si intende quella per la quale non è intervenuto, alla data del 29 settembre 2002, il deposito della sentenza nella segreteria della commissione tributaria; la lite è pendente anche nel caso che il ricorso presentato sia dichiarato o sia ritenuto inammissibile dall'ufficio;

c) per valore della lite si intende l'importo dell'imposta accertata o della maggiore imposta accertata, ovvero, in caso di ricorso, dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto impugnato, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati; se l'atto impugnato si riferisce anche all'imposta sull'incremento di valore degli immobili la relativa lite si definisce autonomamente; se la lite è pendente dopo che è intervenuta pronuncia di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato nei limiti in cui è stato contestato con il ricorso. In mancanza di avviso di accertamento e quando i processi verbali prevedono una sanzione da un minimo ad un massimo, l'importo della sanzione necessario per il calcolo del valore della lite è il minimo previsto.

4. Il reddito definito ai sensi dei commi precedenti non rileva ai fini del contributo per il Servizio sanitario nazionale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. Il reddito definito ai sensi dei commi **da 1 a 3** non rileva ai fini del contributo per il Servizio sanitario nazionale.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il 28 febbraio 2003, un separato versamento ed è presentata, entro il 15 marzo 2003, una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia il cui ufficio è parte nel giudizio.

6. Restano comunque dovute a titolo definitivo le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge dopo la notifica dell'atto impugnabile ed in pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate. Dette somme, se non già pagate in precedenza o non iscritte in ruoli notificati mediante cartella di pagamento, sono versate secondo le modalità e nei termini specificati al comma 2. Le somme iscritte a ruolo e già notificate alla data del versamento di cui al comma 2 sono pagate alla scadenza della relativa cartella. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente.

7. Le liti di cui al comma 1 sono sospese fino al 30 giugno 2003; tuttavia, qualora sia stata già fissata la trattazione della controversia nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. L'ufficio trasmette entro il 30 giugno 2003 un elenco delle liti per le quali è stata presentata istanza di definizione alle commissioni tributarie presso cui le stesse pendono; tali giudizi sono sospesi fino al 30 giugno 2005. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione dell'ufficio attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della commissione entro il 30 giugno 2005.

8. Le liti di cui al presente articolo non possono formare oggetto della conciliazione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

9. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di processi verbali di constatazione di cui al comma 1, il pagamento della somma di cui allo stesso comma ed al comma 5 è effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

10. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.

CAPO III
PROROGHE

Art. 10.

(Disposizioni in materia di reimmatricolazione dei veicoli)

1. In deroga alla normativa vigente sono riaperti i termini per la reiscrizione dei veicoli nei rispettivi registri pubblici, previo pagamento di tutte le tasse arretrate maggiorate del 50 per cento. È concesso il mantenimento delle targhe e dei documenti originari del veicolo reimmatricolato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

9. *Identico.*

10. *Identico.*

CAPO III
PROROGHE

Art. 10.

(Disposizioni in materia di reimmatricolazione dei veicoli e di tassa automobilistica su alcuni quadricicli)

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1° gennaio 2003, per i veicoli a motore a quattro ruote, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994, l'importo minimo della tassa automobilistica è pari a 50 euro.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 11.

*(Proroghe di agevolazioni
per il settore agricolo)*

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni transitorie in materia di imposta regionale sulle attività produttive, le parole da: «per i periodi d'imposta in corso» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e per i quattro periodi successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato, da ultimo, dall'articolo 9, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: «anni dal 1998 al 2002» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 1998 al 2003»;

b) al comma 5-bis, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2004».

3. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, previsto per la tutela e salvaguardia dei boschi, è prorogato fino al 31 dicembre 2003.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

*(Proroghe di agevolazioni
per il settore agricolo)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, previsto per la tutela e salvaguardia dei boschi, è prorogato fino al 31 dicembre 2003 **fino all'importo complessivo di 100.000 euro di spese, per le esigenze di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi da dissesto idrogeologico.**

4. **Le disposizioni previste dall'articolo 44, comma 3, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modi-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. Per l'anno 2003 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454.

5. Al comma 6-*bis* dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 73, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «30 giugno 2002» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2003».

6. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2003».

Art. 12.

(Emersione di attività detenute all'estero)

1. Le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché dell'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1° gennaio 2003 e il 30 giugno 2003, fatte salve le disposizioni che seguono:

a) la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato. Il versamento

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ficazioni, si intendono applicabili alle procedure di alienazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 44, con esclusione delle permutate.

5. Per il completamento degli interventi di adeguamento infrastrutturale previsti dall'articolo 19, comma 1, lettera i), della legge 1° agosto 2002, n. 166, è autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro per l'anno 2004.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

Art. 12.

(Emersione di attività detenute all'estero)

1. *Identico:*

a) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

della somma è effettuato in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;

b) il tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati è stabilito entro il 15 gennaio 2003;

c) il modello di dichiarazione riservata è approvato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

d) relativamente alle attività finanziarie oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni previste dall'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardanti le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del citato decreto-legge per gli anni 2000 e 2001. Relativamente alle medesime attività, gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata nonchè per il periodo d'imposta precedente. Restano fermi gli obblighi di dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi previsti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge;

e) la determinazione dei redditi derivanti dalle attività rimpatriate percepiti dal 1° agosto 2001 e fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata può essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. In tale caso sui redditi così determinati l'intermediario al quale è presentata la dichiarazione riservata applica un'imposta sostitutiva delle imposte

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) la determinazione dei redditi derivanti dalle attività **finanziarie** rimpatriate percepiti dal 1° agosto 2001 e fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata può essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. In tale caso sui redditi così determinati l'intermediario al quale è presentata la dichiarazione riservata applica un'imposta sostitutiva delle

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'imposta sostitutiva è prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed è versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è perfezionata l'operazione di rimpatrio;

f) per i redditi derivanti dalle attività regolarizzate percepiti dal 25 settembre 2001 fino al 31 dicembre 2001, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali nonché la punibilità per i reati indicati negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, a condizione che entro il 31 ottobre 2003 sia eseguito il pagamento dei tributi e contributi di legge, aumentato degli interessi moratori calcolati al tasso legale, e che tali redditi siano indicati nella dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d'imposta 2001 da trasmettere esclusivamente in via telematica.

2. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per i trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale semprechè detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi».

3. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:

«3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'imposta sostitutiva è prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed è versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è perfezionata l'operazione di rimpatrio;

f) per i redditi derivanti dalle attività regolarizzate percepiti dal 27 settembre 2001 fino al 31 dicembre 2001, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali nonché la punibilità per i reati indicati negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, a condizione che entro il 31 ottobre 2003 sia eseguito il pagamento dei tributi e contributi di legge, aumentato degli interessi moratori calcolati al tasso legale, e che tali redditi siano indicati nella dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d'imposta 2001 da trasmettere esclusivamente in via telematica.

2. *Identico.*

3. *Identico:*

«3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo **le modalità stabilite con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1**».

4. Il comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, con-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è abrogato.

5. La definizione degli imponibili secondo le disposizioni dell'articolo 7 non ha effetto relativamente ai redditi di fonte estera e alle violazioni riguardanti le disposizioni di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

vertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:

«4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo i criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1».

5. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:

«1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite particolari modalità per l'adempimento degli obblighi, nonché per la trasmissione delle evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e degli altri dati e notizie di cui al presente decreto. Con gli stessi provvedimenti tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o causali e possono esserne variati gli importi».

6. *Identico.*

Art. 12-bis.

(Misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento)

1. Per una più efficiente ed efficace azione di prevenzione e contrasto dell'uso

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento nonché per favorire il recupero del fenomeno dell'evasione fiscale, la produzione, l'importazione e la gestione degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, come tali idonei per il gioco lecito, sono soggette a regime di autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sulla base delle regole tecniche definite d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate, previa verifica della conformità degli apparecchi e dei congegni alle caratteristiche stabilite per la loro idoneità al gioco lecito, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in attesa del collegamento in rete obbligatorio entro il 31 dicembre 2003 per la gestione telematica degli apparecchi e dei congegni per il gioco lecito, organizza e gestisce un apposito archivio elettronico, costituente la banca dati della distribuzione e cessione dei predetti apparecchi e congegni per il gioco lecito.

2. L'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è sostituito dal seguente:

«Art. 38. - *(Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento)*. - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi alle prescrizioni stabilite dall'articolo 110, comma 7, del predetto testo unico, e che gli stessi sono muniti di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di misure, anche in forma di programmi o schede, che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria. I produttori e gli importatori autocertificano altresì che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa è dagli stessi comunque altrimenti segnalata. I produttori e gli importatori approntano, per ogni apparecchio e congegno oggetto della richiesta di nulla osta, un'apposita scheda esplicativa delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda sono altresì consegnate, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.

2. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 1 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 1 per gli apparecchi e congegni dagli stessi gestiti alla data di entrata in vigore della presente

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

legge, precisando per ciascuno, in particolare, l'appartenenza ad una delle tipologie di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

3. Gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, presentano un esemplare di ogni modello di apparecchio o congegno che essi intendono produrre o importare al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la verifica tecnica della loro conformità alle prescrizioni stabilite con l'articolo 110, comma 6, del predetto testo unico, e della loro dotazione di dispositivi che ne garantiscono la imm modificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di programmi o schede che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria. La verifica tecnica vale altresì a constatare che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa è dagli stessi comunque altrimenti segnalata. La verifica tecnica vale inoltre a constatare la rispondenza delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno, ad un'apposita scheda esplicativa fornita dal produttore o dall'importatore in relazione all'apparecchio o al congegno sottoposto ad

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

esame. Dell'esito positivo della verifica è rilasciata apposita certificazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può stipulare convenzioni per l'effettuazione della verifica tecnica.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonché ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificano con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi al modello per il quale è stata conseguita la certificazione di cui al comma 3. I produttori e gli importatori dotano ogni apparecchio e congegno, oggetto della richiesta di nulla osta, della scheda esplicativa di cui al comma 3. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda esplicativa sono altresì consegnate, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.

5. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 3 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 3, precisando in particolare il numero progressivo di ogni apparecchio o congegno per il quale la richiesta è effettuata nonché gli estremi del nulla osta del produttore o dell'importatore ad essi relativo.

6. Il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 vale anche ai fini del nulla osta di cui al

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

terzo comma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

7. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, secondo le direttive del Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché il Ministero dell'economia e delle finanze e gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria effettuano il controllo degli apparecchi, anche a campione e con accesso alle sedi dei produttori, degli importatori e dei gestori degli apparecchi e dei congegni di cui ai commi 1 e 3 ovvero di coloro che comunque li detengono anche temporaneamente, verificando altresì che, per ogni apparecchio e congegno, risulti rilasciato il nulla osta, che gli stessi siano contrassegnati dal numero progressivo e dotati della relativa scheda esplicativa. In caso di irregolarità, è revocato il nulla osta al produttore o all'importatore ovvero al gestore, relativamente agli apparecchi e congegni irregolari, e il relativo titolo è ritirato, ovvero dallo stesso sono espunti gli identificativi degli apparecchi e congegni irregolari.

8. Il Corpo della Guardia di finanza, in coordinamento con gli uffici finanziari competenti per l'attività finalizzata all'applicazione delle imposte dovute sui giochi, ai fini dell'acquisizione e del reperimento degli elementi utili per la repressione delle violazioni alle leggi in materia di lotto, lotterie, concorsi pronostici, scommesse e degli altri giochi amministrati dallo Stato, procede, di propria iniziativa o su richiesta dei predetti uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ed agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. L'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 110. - 1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco è esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse.

2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

3. L'installabilità degli apparecchi automatici di cui ai commi 6 e 7, lettera b), del presente articolo è consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 e 88.

4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.

6. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a dieci secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a venti volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 7.000 partite, devono risultare non inferiori al 90 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del *poker* o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.

7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di *monitor* attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ri-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

petizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;

c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.

9. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, chiunque procede all'installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie degli apparecchi e congegni di cui al comma 4 ovvero di apparecchi e congegni, diversi da quelli di cui al comma 4, non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7, è punito con l'ammenda da 4.000 a 40.000 euro. È inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. Con l'ammenda da 500 a 1.000 euro è punito chiunque, gestendo apparecchi e congegni di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8. Fermo quanto previsto dall'articolo 86, nei confronti di chiunque procede alla distribuzione od installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

in assenza del nulla osta previsto dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e può, inoltre, essere disposta la confisca degli apparecchi e congegni. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorità procedente provvede a darne comunicazione all'amministrazione finanziaria.

10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.

11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, può sospendere la licenza dell'autore degli illeciti, informandone l'autorità competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria».

4. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:

«Art. 14-bis. - (*Apparecchi da divertimento e intrattenimento*). - 1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell'imponibile medio

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

forfetario annuo di cui ai commi 2 e 3, è effettuato in unica soluzione, con le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il 16 di aprile di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1° aprile. Per l'anno 2002 il pagamento delle imposte è effettuato in unica soluzione, con le modalità stabilite dall'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, entro il 16 marzo 2003. Il pagamento delle imposte relative all'anno 2001 e non versate, se effettuato entro il 16 gennaio 2003, non comporta l'applicazione di interessi e sanzioni.

2. Fino alla attivazione della rete per la gestione telematica di cui al comma 4, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è stabilito, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, un imponibile medio forfetario annuo di 6.600 euro per l'anno 2003 e per ciascuno di quelli successivi.

3. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo, per essi previsto alla data del 1° gennaio 2001, è per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi:

a) di 1.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma 7 dell'articolo 110;

b) di 1.735 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 7 dell'articolo 110;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) di 800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera *c)* del predetto comma 7 dell'articolo 110.

4. Entro il 31 dicembre 2003, per la gestione telematica degli apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è istituita una o più reti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Per la gestione della rete o delle reti l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può avvalersi di uno o più concessionari individuati con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono dettate disposizioni per la attuazione del presente comma.

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro il 28 febbraio dell'anno cui gli stessi si riferiscono, possono essere stabilite variazioni degli imponibili medi forfetari di cui ai commi 2 e 3, nonché stabilita forfetariamente la base imponibile per gli apparecchi meccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi».

5. Per gli apparecchi per il gioco lecito impiegati nell'ambito dello spettacolo viaggiante continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e quelle dell'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.

6. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Ammini-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

Art. 13.

*(Razionalizzazione delle spese
e flessibilità del bilancio)*

1. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

strazione autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, tenuto conto del parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati il numero massimo di apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che possono essere installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) dimensione e natura dell'attività prevalente svolta presso l'esercizio o il locale;

b) ubicazione dell'esercizio o del locale.

TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

Art. 13.

*(Razionalizzazione delle spese
e flessibilità del bilancio)*

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

previsione della spesa è istituito un fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, la cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione del periodo precedente. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

2. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 le dotazioni relative agli enti indicati nella Tabella C sono rideterminate nella medesima Tabella, con una riduzione complessiva del 2,5 per cento rispetto alla legislazione vigente; analoga riduzione è disposta per gli stanziamenti di bilancio destinati al finanziamento degli enti pubblici diversi da quelli indicati nella Tabella C, intendendosi conseguentemente modificate le relative autorizzazioni di spesa.

3. Gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai principi di cui al presente articolo riducendo le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi in misura non inferiore al 10 per cento rispetto al consuntivo 2001. A decorrere dal 1° gennaio 2003, in considerazione dell'istituzione, ai sensi dell'articolo 69, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, della gestione finanziaria e patrimoniale unica dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), ai fini della determinazione dell'apporto dello Stato di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, si tiene conto dell'ammontare complessivo di tutte le disponibilità finanziarie dell'ente.

4. Agli enti territoriali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5. I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti.

Art. 14.

(*Acquisto di beni e servizi*)

1. Per ragioni di trasparenza e concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici, quali individuate nell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e nell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, per l'aggiudicazione, rispettivamente, delle pubbliche forniture e degli appalti pubblici di servizi disciplinati dalle predette disposizioni, espletano procedure aperte o ristrette, con le modalità previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria, anche quando il valore del contratto è superiore a 50.000 euro. È comunque fatto salvo, per l'affidamento degli incarichi di progettazione, quanto previsto dall'articolo 17, commi 10, 11 e 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1:

a) i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

b) le pubbliche amministrazioni, nell'ipotesi in cui facciano ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa ai sensi degli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14.

(*Acquisto di beni e servizi*)

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) le pubbliche amministrazioni, nell'ipotesi in cui facciano ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa ai sensi degli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, **ovvero facciano ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11 del regio-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

c) le cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 2, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e 24 e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le pubbliche amministrazioni considerate nella Tabella C allegata alla presente legge e, comunque, gli enti pubblici istituzionali hanno l'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa. Per procedere ad acquisti in maniera autonoma i citati enti adottano i prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d'asta al ribasso. Gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo. Al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa, alle predette convenzioni possono, altresì, aderire i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157.

4. I contratti stipulati in violazione del comma 1 o dell'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa sono nulli. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde, a titolo personale, delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti. La stipula degli stessi è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale, si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni anzidette e quello indicato nel contratto.

5. Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa privata, le pubbliche amministrazioni possono farvi ricorso solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata in-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

lamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;

c) *identica*.

3. *Identico*.

4. *Identico*.

5. *Identico*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dagine di mercato, dandone comunicazione alla sezione regionale della Corte dei conti.

6. I servizi prestati dalla CONSIP Spa alle società per azioni interamente partecipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei confronti delle quali è previsto il controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, sono remunerati nel rispetto della normativa comunitaria di settore.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 costituiscono, per le regioni, norme di principio e di coordinamento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica e per consentire il monitoraggio dei consumi pubblici, la CONSIP Spa può stipulare convenzioni quadro ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per l'approvvigionamento di beni o servizi di specifico interesse di una o più amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nel rispetto di quanto stabilito al comma 3, ovvero può svolgere facoltativamente ed a titolo gratuito, per conto e su richiesta delle amministrazioni medesime, le attività di stazione appaltante, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici.

7. Per gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, i casi e le modalità differenziati di ricorso alla procedura di acquisizione di beni e servizi in economia, ovvero a trattativa privata, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Comitato di cui all'articolo 2 della citata legge n. 801 del 1977, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Identico.

9. Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 15.

(Disposizioni in materia di innovazione tecnologica)

1. Per l'attuazione del comma 7 dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è istituito il Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14-bis.

(Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare)

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli enti pubblici economici.

2. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti gli importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate nonché norme riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia.

3. Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.

4. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 1, l'importo minimo non può essere inferiore a 12 euro.

Art. 15.

(Disposizioni in materia di innovazione tecnologica)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2003, al cui finanziamento concorrono la riduzione dell'8 per cento degli stanziamenti per l'informatica iscritti nel bilancio dello Stato e quota parte delle riduzioni per consumi intermedi di cui all'articolo 13, comma 3. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti di natura non regolamentare, stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo, individua i progetti da finanziare e, ove necessario, la relativa ripartizione tra le amministrazioni interessate.

2. Al fine di assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie:

a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni, e ne verifica l'attuazione;

b) approva, con il Ministro dell'economia e delle finanze, il piano triennale ed i relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, entro il 30 giugno di ogni anno;

c) valuta la congruenza dei progetti di innovazione tecnologica che ritiene di grande valenza strategica rispetto alle direttive di cui alla lettera a) ed assicura il monitoraggio dell'esecuzione;

d) individua i progetti intersettoriali che devono essere realizzati in collaborazione tra le varie amministrazioni interessate assicu-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

randone il coordinamento e definendone le modalità di realizzazione;

e) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l'informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni;

f) stabilisce le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni comunicano le informazioni relative ai programmi informatici, realizzati su loro specifica richiesta, di cui esse dispongono, al fine di consentirne il riuso previsto dall'articolo 25, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

3. Al fine di accelerare la diffusione della carta di identità elettronica e della carta nazionale dei servizi le pubbliche amministrazioni interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno, possono procurarsi i necessari finanziamenti mediante convenzioni con istituti di credito, nonché mediante forme di sponsorizzazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) *identica*;

f) *identica*;

***g)* individua specifiche iniziative per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le isole minori;**

***h)* promuove l'informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie.**

3. Nei casi in cui i progetti di cui ai commi 1 e 2 riguardino l'organizzazione e la dotazione tecnologica delle regioni e degli enti territoriali, i provvedimenti sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Al fine di accelerare la diffusione della carta di identità elettronica e della carta nazionale dei servizi, le pubbliche amministrazioni interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno, possono procurarsi i necessari finanziamenti **nelle seguenti forme anche cumulabili tra loro:**

***a)* convenzioni con istituti di credito o finanziari;**

***b)* contributi di privati interessati a forme di promozione;**

***c)* ricorso alla finanza di progetto;**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e degli istituti universitari abilitati a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione al rilascio dei titoli accademici, gli istituti devono disporre di adeguate risorse organizzative e gestionali in grado di:

a) presentare un'architettura di sistema flessibile e capace di utilizzare in modo mirato le diverse tecnologie per la gestione dell'interattività, salvaguardando il principio della loro usabilità;

b) favorire l'integrazione coerente e didatticamente valida della gamma di servizi di supporto alla didattica distribuita;

c) garantire la selezione, progettazione e redazione di adeguate risorse di apprendimento per ciascun *courseware*;

d) garantire adeguati contesti di interazione per la somministrazione e la gestione del flusso dei contenuti di apprendimento, anche attraverso l'offerta di un articolato servizio di *teletutoring*;

e) garantire adeguate procedure di accertamento delle conoscenze in funzione della certificazione delle competenze acquisite; provvedere alla ricerca e allo sviluppo di architetture innovative di sistemi *e-learning* in grado di supportare il flusso di dati multimediali relativi alla gamma di prodotti di apprendimento offerti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) operazioni di cartolarizzazione.

5. Con decreto del **Ministro** dell'istruzione, dell'università e della ricerca, **adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie**, sono determinati i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e degli istituti universitari abilitati a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione al rilascio dei titoli accademici, gli istituti devono disporre di adeguate risorse organizzative e gestionali in grado di:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 16.

(Acquisizione di informazioni)

1. Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'acquisizione di ogni utile infor-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 15-bis.

(Progetto «PC ai giovani»)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo speciale, denominato «PC ai giovani» nel quale affluiscono le disponibilità, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui all'articolo 103, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermo restando quanto disposto dal decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246. Il Fondo è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie denominato «PC ai giovani», diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2003. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze degli interessati, nonché di erogazione degli incentivi stessi prevedendo anche la possibilità di avvalersi a tal fine della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione.

2. Il comma 4 dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.

Art. 16.

(Acquisizione di informazioni)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

mazione sul comportamento degli enti ed organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'obbligo di utilizzo delle convenzioni CONSIP, avvalendosi dei propri rappresentanti nei collegi sindacali o di revisione presso i suddetti enti ed organismi e dei servizi ispettivi di finanza pubblica.

2. Qualora non sia prevista la presenza di un proprio rappresentante in seno al collegio dei revisori o dei sindaci, il Ministero dell'economia e delle finanze può acquisire le suddette informazioni avvalendosi, in caso di mancato o tempestivo riscontro, anche del collegio dei revisori o dei sindaci ovvero dei nuclei di valutazione o dei servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

3. Al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea e delle norme conseguenti, tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.

4. Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione di cui al comma 5.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4; analogamente provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 17.

*(Patto di stabilità interno
per gli enti territoriali)*

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, ciascuna regione a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005 adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita, nonchè alla condivisione delle relative responsabilità, con il rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti commi, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, **terzo comma**, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Per le regioni a statuto ordinario sono confermate le disposizioni sul patto di stabilità interno di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405. Per l'esercizio 2005 si applica un incremento pari al tasso d'inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

3. Le regioni a statuto ordinario possono estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei propri enti strumentali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 17.

*(Patto di stabilità interno
per gli enti territoriali)*

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, ciascuna regione a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005 adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita, nonchè alla condivisione delle relative responsabilità, con il rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti commi, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. **Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia, computato ai sensi del comma 5, deve essere almeno pari a quello dell'anno 2001 migliorato del 7 per cento.**

5. **Il disavanzo finanziario di cui al comma 4 è calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:**

a) i trasferimenti, sia di parte corrente sia in conto capitale, dallo Stato, dal-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo finanziario **di ciascuna provincia** e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, computato ai sensi del comma 5, non può essere superiore a quello dell'anno 2001.

5. Il disavanzo finanziario di cui al comma 4 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:

a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;

b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;

c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;

d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali, nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;

b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;

c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;

d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali, nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative;

e) le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.

6. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo finanziario di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, computato ai sensi del comma 7, non può essere superiore a quello dell'anno 2001.

7. Il disavanzo finanziario di cui al comma 6 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

6. Il secondo periodo del comma 4-bis dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, introdotto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, è soppresso.

7. Il comma 5 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato.

8. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, per l'anno 2004, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può essere superiore a quello dell'anno 2003, determinato secondo quanto previsto nei precedenti commi, incrementato del tasso d'inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

9. A decorrere dall'anno 2005, il disavanzo finanziario utile ai fini del rispetto delle regole del patto di stabilità interno è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese finali. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:

a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, provenienti dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;

b) i trasferimenti statali attribuiti sotto forma di compartecipazione ai tributi erariali;

c) le entrate derivanti dai proventi della dismissione di attività finanziarie e dalla riscossione dei crediti;

d) le spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. *Identico.*

9. Il comma 5 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato. **Al comma 9 dello stesso articolo 24 della citata legge n. 448 del 2001, le parole da: «Per l'anno 2002, qualora l'ente» fino alla fine del comma sono soppresse.**

10. *Identico.*

11. A decorrere dall'anno 2005, **per ciascuna provincia e per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti**, il disavanzo finanziario utile ai fini del rispetto delle regole del patto di stabilità interno è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese finali. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

10. Il disavanzo finanziario, come definito dal comma 9, di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, non può essere superiore a quello risultante dall'applicazione, al corrispondente disavanzo finanziario del penultimo anno precedente, di una percentuale di variazione definita, per ciascuno degli anni considerati, dalla legge finanziaria. In sede di prima applicazione, per l'anno 2005, la percentuale è fissata nel 7,8 per cento rispetto al 2003.

11. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero di concerto con il Ministero dell'interno, sentito l'Istituto nazionale di statistica. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, gli stessi enti possono costituire società consortili con le locali strutture specialistiche universitarie, di ricerca e di alta formazione europea per l'attuazione dei necessari controlli.

12. Per le regioni a statuto ordinario che non conseguono gli obiettivi di cui al comma 2 si applicano le disposizioni recate dall'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

13. In caso di mancato conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 4 da parte delle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

12. Il disavanzo finanziario, come definito dal comma **11**, di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, non può essere superiore a quello risultante dall'applicazione, al corrispondente disavanzo finanziario del penultimo anno precedente, di una percentuale di variazione definita, per ciascuno degli anni considerati, dalla legge finanziaria. In sede di prima applicazione, per l'anno 2005, la percentuale è fissata nel 7,8 per cento rispetto al 2003.

13. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero di concerto con il Ministero dell'interno, **sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281**, e l'Istituto nazionale di statistica. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, gli stessi enti possono costituire società consortili con le locali strutture specialistiche universitarie, di ricerca e di alta formazione europea per l'attuazione dei necessari controlli.

14. *Identico.*

15. In caso di mancato conseguimento **degli obiettivi di cui ai commi 4 e 6** da parte

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, risultante dalla verifica di cui al comma 14, i predetti enti non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e non possono avvalersi di eventuali deroghe in proposito disposte per il periodo di riferimento e, inoltre, non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Gli enti sono, altresì, tenuti a ridurre almeno del 10 per cento, rispetto all'anno 2001, le spese per l'acquisto di beni e servizi. Tali misure operano per ciascun anno successivo a quello per il quale è stato accertato il mancato conseguimento degli obiettivi.

14. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il collegio dei revisori dei conti verifica, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, il rispetto dell'obiettivo di cui al comma 4. Qualora l'obiettivo non sia stato rispettato, il collegio ne dà comunicazione al Ministero dell'interno. Della mancata comunicazione rispondono personalmente i componenti del collegio inadempiente.

15. Le province ed i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione cumulativa articolata per trimestri in termini di cassa del disavanzo finanziario, coerente con l'obiettivo annuale, che comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze. Il collegio dei revisori dei conti è tenuto a verificare, entro e non oltre il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell'obiettivo trimestrale e la sua coerenza con l'obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne dà comunicazione, oltre che all'ente, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo, le province e i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, risultante dalla verifica di cui al comma **16**, i predetti enti non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e non possono avvalersi di eventuali deroghe in proposito disposte per il periodo di riferimento e, inoltre, non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Gli enti sono, altresì, tenuti a ridurre almeno del 10 per cento, rispetto all'anno 2001, le spese per l'acquisto di beni e servizi. Tali misure operano per ciascun anno successivo a quello per il quale è stato accertato il mancato conseguimento degli obiettivi.

16. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il collegio dei revisori dei conti verifica, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, il rispetto **degli obiettivi di cui ai commi 4, 6, 10 e 11**. Qualora l'obiettivo non sia stato rispettato, il collegio ne dà comunicazione al Ministero dell'interno. Della mancata comunicazione rispondono personalmente i componenti del collegio inadempiente.

17. Le province ed i comuni con popolazione superiore a **5.000** abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione cumulativa articolata per trimestri in termini di cassa del disavanzo finanziario, coerente con l'obiettivo annuale, che comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze. Il collegio dei revisori dei conti è tenuto a verificare, entro e non oltre il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell'obiettivo trimestrale e la sua coerenza con l'obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne dà comunicazione, oltre che all'ente, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo, le province e i comuni con popolazione superiore a **5.000** abitanti sono

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tenuti, nel periodo successivo e fino a quando non risulti riassorbito lo scostamento registrato, a limitare i pagamenti entro l'ammontare dei pagamenti effettuati alla stessa data e allo stesso titolo nell'anno 2001. Per il mancato rispetto dell'obiettivo annuale si applicano le disposizioni del comma 13.

16. Le regioni a statuto ordinario sono tenute a presentare annualmente apposita certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze, firmata dal responsabile del servizio finanziario ovvero dal soggetto competente secondo gli ordinamenti propri di ciascun ente, da cui risulti se sono stati conseguiti gli obiettivi di cui al comma 2. Tempi e modalità della certificazione sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Agli enti che non inviano le certificazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 12.

17. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli esercizi 2003, 2004 e 2005, il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti. In caso di mancato accordo entro la predetta data, i flussi di cassa verso gli enti sono determinati in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005. Alle finalità di cui al presente articolo provvedono, per gli enti locali dei rispettivi territori, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tenuti, nel periodo successivo e fino a quando non risulti riassorbito lo scostamento registrato, a limitare i pagamenti **correnti** entro l'ammontare dei pagamenti effettuati alla stessa data e allo stesso titolo nell'anno 2001. Per il mancato rispetto dell'obiettivo annuale si applicano le disposizioni del comma **15. Attraverso le loro associazioni, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese, delle entrate e dei saldi dei rispettivi bilanci. Pertanto le comunicazioni previste dal presente comma e dai commi 13 e 16 sono trasmesse anche all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI.**

Soppresso.

18. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli esercizi 2003, 2004 e 2005, il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti. In caso di mancato accordo entro la predetta data, i flussi di cassa verso gli enti sono determinati in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005. Alle finalità di cui al presente articolo provvedono, per gli enti locali dei rispettivi territori, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. **Qualora le predette**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 18.

(Disposizioni varie per le regioni)

1. Al fine di avviare l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e in attesa di definire le modalità per il passaggio al sistema di finanziamento attraverso la fiscalità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e con le amministrazioni statali interessate e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, procede alla ricognizione di tutti i trasferimenti erariali di parte corrente, non localizzati, attualmente attribuiti alle regioni per farli confluire in un fondo unico da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze. I criteri di ripartizione del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: «30 settembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2003».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 18.

(Disposizioni varie per le regioni)

1. Al fine di avviare l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e in attesa di definire le modalità per il passaggio al sistema di finanziamento attraverso la fiscalità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e con le amministrazioni statali interessate e **d'intesa con** la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, procede alla ricognizione di tutti i trasferimenti erariali di parte corrente, non localizzati, attualmente attribuiti alle regioni per farli confluire in un fondo unico da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze. I criteri di ripartizione del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: **«a norma del comma 2 si provvede entro il 30 settembre 2002, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «a norma del comma 2 si provvede, entro il 30 novembre**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. L'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - (*Rideterminazione delle aliquote per il finanziamento delle funzioni conferite*) - 1. Il trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad esclusione di quelle relative all'esercizio delle funzioni nei settori del trasporto pubblico locale **e della salute umana e veterinaria**, cessa a decorrere dal 1° gennaio 2004.

2. Entro il 30 giugno 2003, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono rideterminate le aliquote di cui agli articoli 2 e 3 e la quota di compartecipazione di cui all'articolo 4, al fine di assicurare la necessaria copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario».

4. Per gli anni 2001 e 2002 la perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 a litro, non compensata dal maggiore gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico del bilancio dello Stato nella misura complessiva annua di euro 342,583 milioni da erogare, rispettivamente, negli anni 2003 e 2004. Alla ripartizione tra le regioni del suddetto importo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2003, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2002».

3. *Identico*:

«Art. 6. - (*Rideterminazione delle aliquote per il finanziamento delle funzioni conferite*) - 1. Il trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad esclusione di quelle relative all'esercizio delle funzioni **nel settore** del trasporto pubblico locale, cessa a decorrere dal 1° gennaio 2004.

2. *Identico*».

4. *Identico*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, il contributo di solidarietà nazionale per gli anni 2001-2005, quantificato in 80 milioni di euro per ciascun anno, è corrisposto alla regione Sicilia mediante limiti di impegno quindicennali pari a 23 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2004, a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e ad ulteriori 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma, la regione è autorizzata a contrarre mutui di durata quindicennale. L'erogazione del contributo è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti che la regione Sicilia è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.

6. In relazione alle competenze della regione Valle d'Aosta in materia di spesa sanitaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è avviata con la regione medesima la procedura per la revisione dell'accordo di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

7. Per la copertura del maggiore fabbisogno della spesa sanitaria di cui all'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quantificato in 196 milioni di euro annui, alla regione Friuli Venezia Giulia è riconosciuta, a decorrere dall'anno 2003, una maggiore compartecipazione ai tributi statali di pari importo.

8. Al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia conseguenti al trasferimento a carico dello

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, **convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2**, il contributo di solidarietà nazionale per gli anni 2001-2005, quantificato in 80 milioni di euro per ciascun anno, è corrisposto alla regione Sicilia mediante limiti di impegno quindicennali pari a 23 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2004, a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e ad ulteriori 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma, la regione è autorizzata a contrarre mutui di durata quindicennale. L'erogazione del contributo è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti che la regione Sicilia è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.

6. **Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è avviata con la regione Valle d'Aosta-Vallé d'Aoste in apposita sede tecnica la procedura, secondo le modalità previste dallo statuto della regione medesima, per la definizione di un'intesa volta a regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione compresi quelli connessi alle competenze in materia sanitaria**

7. *Identico.*

8. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Stato degli oneri connessi al personale e alle funzioni ATA di cui all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché all'assegnazione alle province dell'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico (PRA) di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'assegnazione agli enti locali dell'aumento dell'addizionale provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'articolo 10, comma 9, della legge 13 maggio 1999, n. 133, la compartecipazione ai tributi statali della regione Friuli Venezia Giulia è ridotta, a decorrere dall'anno 2003, per un importo complessivo di 49 milioni di euro annui.

9. All'articolo 49, primo comma, numero 4), dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: «sei decimi» sono sostituite dalle seguenti: «otto decimi» in attuazione dei commi 7 e 8.

10. Restano fermi i limiti di impegno di 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 25,82 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 stabiliti dall'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, limitatamente ai mutui già assunti dalla regione.

11. Ai fini della definizione dei rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia le devoluzioni alla regione sono ridotte dell'importo di euro 54 milioni. Detto importo è pari alla differenza tra i crediti dello Stato, di cui alla normativa richiamata al comma 8, relativi alle risorse connesse all'attribuzione alle province dell'imposta sulle formalità di trascrizione,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

iscrizione e annotazione dei veicoli al PRA relativa agli anni 1999-2002, all'assegnazione agli enti locali dell'incremento dell'addizionale provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica relativa agli anni 2000-2002, nonché alle risorse relative alle funzioni e al personale ATA per gli anni 2000-2002, e i debiti dello Stato per la copertura del maggiore fabbisogno sanitario relativo all'anno 2000. La riduzione è operata in misura pari a euro 14 milioni nell'anno 2003 e a euro 20 milioni in ciascuno degli anni 2004 e 2005.

12. La regione Friuli Venezia Giulia può destinare a spese d'investimento per lo sviluppo dei settori produttivi gli importi ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e dell'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

13. Nel caso in cui dovesse verificarsi una significativa modificazione del quadro finanziario di riferimento, lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia provvedono alla revisione dei rapporti regolati dal presente articolo, secondo le procedure previste dall'articolo 63, secondo comma, dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

14. Qualora gli enti territoriali ricorrano all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell'articolo 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli. Le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione della violazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

12. *Identico.*

13. *Identico.*

14. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 19.

(Disposizioni varie per gli enti locali)

1. I trasferimenti erariali per l'anno 2003 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dagli articoli 24 e 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. L'incremento delle risorse, pari a 151 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2003 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Sono definitivamente attribuiti al fondo ordinario gli importi di cui all'articolo 49, comma 1, lettere *a*) e *c*), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Per l'anno 2003 è attribuito un contributo statale di 300 milioni di euro che, previa attribuzione dell'importo di 20 milioni di euro a favore delle unioni di comuni **che abbiano già nel proprio statuto la finalità della fusione dei comuni** e di 5 milioni di euro a favore delle comunità montane ad incremento del contributo di cui al comma 6, per il 50 per cento è destinato ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale.

3. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, salvo quanto previsto dall'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dall'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le erogazioni di con-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 19.

(Disposizioni varie per gli enti locali)

1. *Identico.*

2. Per l'anno 2003 è attribuito un contributo statale di 300 milioni di euro che, previa attribuzione dell'importo di 20 milioni di euro a favore delle unioni di comuni e di 5 milioni di euro a favore delle comunità montane ad incremento del contributo di cui al comma 6, per il 50 per cento è destinato ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale.

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tributi e di altre assegnazioni per gli enti locali sono disposte secondo le modalità individuate con il decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 2002.

4. Per l'anno 2003 la dotazione del fondo nazionale ordinario per gli investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementata di complessivi 60 milioni di euro.

5. Per l'anno 2003 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

6. Per l'anno 2003 il contributo spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 25 milioni di euro, **di cui 15 milioni destinati a finalità di investimento**. Per la ripartizione di tali contributi, e di quelli previsti per le stesse finalità da altre disposizioni di legge, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, escludendo, ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto di cui agli articoli 3, 4 e 5 dello stesso regolamento, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

7. Per l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione dei comuni al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 67, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stabilita nella misura del 6,5 per cento. Per lo stesso anno 2003 è istituita per le province una compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1 per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio 2002, quali entrate derivanti dal-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Per l'anno 2003 il contributo spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 25 milioni di euro. Per la ripartizione di tali contributi, e di quelli previsti per le stesse finalità da altre disposizioni di legge, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, escludendo, ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto di cui agli articoli 3, 4 e 5 dello stesso regolamento, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

7. Per l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione dei comuni al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 67, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stabilita nella misura del 6,5 per cento. Per lo stesso anno 2003 è istituita per le province una compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1 per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio 2002, quali entrate derivanti dal-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l'attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Per le province si applicano le modalità di riparto e di attribuzione previste per i comuni dalla richiamata normativa. **A decorrere dal 2004, i comuni e le province concorrono, in rapporto alle loro aliquote, all'incremento o alla riduzione del gettito dell'IRPEF.**

8. Al comma 6 dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «Per i comuni» sono inserite le seguenti: «e le province» e, alla fine del periodo, le parole: «e comuni» sono sostituite dalle seguenti: «, province e comuni».

9. A decorrere dal 1° gennaio 2003, le basi di calcolo dei sovracanonici di cui all'articolo 27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono fissate rispettivamente in 18 euro e 4,50 euro.

10. Fermo restando quanto previsto per l'anno 2002 dal comma 11 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 26 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall'anno 2003, il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è determinato annualmente nella misura necessaria all'attribuzione dei contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere e dei mutui contratti o concessi ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

11. Nei confronti degli enti locali per i quali, a motivo dell'inesistenza o insufficienza dei trasferimenti erariali spettanti per gli anni 1999 e seguenti, non si è reso possibile operare in tutto o in parte le riduzioni dei trasferimenti previste dalle disposizioni di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l'attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Per le province si applicano le modalità di riparto e di attribuzione previste per i comuni dalla richiamata normativa.

8. *Identico.*

9. A decorrere dal 1° gennaio 2003, le basi di calcolo dei sovracanonici di cui all'articolo 27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono fissate rispettivamente in **15** euro e **4** euro.

10. *Identico.*

11. *Identico:*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, al completamento di tali riduzioni si provvede:

a) per i comuni, per l'anno 2003, in sede di erogazione da parte del Ministero dell'interno della compartecipazione al gettito IRPEF 2003 di cui all'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 7 del presente articolo o, in caso di insufficienza della quota di compartecipazione, in sede di erogazione delle somme eventualmente spettanti a titolo di addizionale all'IRPEF. Le somme così recuperate sono portate, con apposito decreto del Ministro dell'interno, in aumento della dotazione del pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione del proprio Ministero, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

b) per le province, a decorrere dall'anno 2003, all'atto della devoluzione alle stesse del gettito d'imposta RC auto da parte dei concessionari e sulla base degli importi all'uopo comunicati per ciascuna provincia dal Ministero dell'interno. Le somme recuperate sono annualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

12. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 11.

13. Per il recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli enti locali, il Ministero dell'interno è autorizzato a decurtare i trasferimenti erariali spettanti nella misura degli

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a) per i comuni, per l'anno 2003, in sede di erogazione da parte del Ministero dell'interno della compartecipazione al gettito IRPEF 2003 di cui all'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, **nella misura stabilita** dal comma 7 del presente articolo o, in caso di insufficienza della quota di compartecipazione, in sede di erogazione delle somme eventualmente spettanti a titolo di addizionale all'IRPEF. Le somme così recuperate sono portate, con apposito decreto del Ministro dell'interno, in aumento della dotazione del pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione del proprio Ministero, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

b) *identica*.

12. *Identico*.

13. Per il recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli enti locali, il Ministero dell'interno è autorizzato a decurtare i trasferimenti erariali spettanti nella misura degli

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

importi dovuti o, in caso di insufficienza dei trasferimenti, a prelevare gli importi dalle somme spettanti a titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF. È fatta salva la facoltà, su richiesta dell'ente, di procedere alla rateizzazione degli importi dovuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e successive modificazioni.

14. In attesa che venga data attuazione al titolo V della parte seconda della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e che vengano definiti dall'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della presente legge, i principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, sono abrogate le disposizioni del titolo VIII della parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonchè la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento. Resta ferma l'applicazione delle predette disposizioni per il risanamento degli enti dissestati la cui deliberazione di dissesto è stata adottata prima della data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001.

15. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 di-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

importi dovuti o, in caso di insufficienza dei trasferimenti, a prelevare gli importi dalle somme spettanti a titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF. È fatta salva la facoltà, su richiesta dell'ente, di procedere alla rateizzazione **fino a tre anni** degli importi dovuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e successive modificazioni, **ovvero, in caso di incapienza dei trasferimenti erariali e delle somme spettanti a titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, di procedere alla rateizzazione in dieci annualità decorrenti dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare.**

14. In attesa che venga data attuazione al titolo V della parte seconda della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e che **venga formulata la proposta al Governo** dall'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della presente legge, **in ordine ai** principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, sono abrogate le disposizioni del titolo VIII della parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonchè la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento. Resta ferma l'applicazione delle predette disposizioni per il risanamento degli enti dissestati la cui deliberazione di dissesto è stata adottata prima della data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001.

15. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

cembre 2002, sono prorogati al 31 dicembre 2003, limitatamente alle annualità d'imposta 1998 e successive.

16. Ai fini del pareggio finanziario di cui al comma 6 dell'articolo 162 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i contributi del fondo nazionale ordinario per gli investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, possono essere utilizzati per la copertura delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui. A modifica di quanto stabilito dall'articolo 49, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, e all'articolo 15 della medesima legge n. 10 del 1977, come sostituito dall'articolo 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono essere destinati, entro il limite del 30 per cento, al finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio comunale.

17. Le associazioni e i circoli aderenti ad enti di promozione sportiva o ad organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, qualora all'interno delle loro sedi somministrino alimenti e bevande, sono sottoposti ad autorizzazione comunale e devono versare al comune nel cui territorio operano una quota *una tantum* pari a quella relativa all'affiliazione all'organismo nazionale, e una annuale, commisurata al numero dei soci, di entità pari a quella che versano agli organismi nazionali predetti. Per ottenere l'autorizzazione comunale non è obbligatoria l'affiliazione. I circoli esistenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono convertire con richiesta al comune, senza il pagamento dell'*una tantum*, la predetta autorizzazione; in mancanza, decadono dalla facoltà di somministrare ali-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

menti e bevande a favore dei rispettivi associati. I comuni impiegano le entrate derivanti dall'applicazione del presente comma per iniziative di natura socio-assistenziale. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni nuovo circolo che intende somministrare alimenti e bevande ai propri associati, indipendentemente dalla sua affiliazione ad organismi nazionali, deve in ogni caso chiedere l'autorizzazione al comune in cui intende operare.

18. All'articolo 8, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, come modificato dall'articolo 53, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i numeri 4) e 4-*bis*) sono sostituiti dai seguenti:

«4) anno 2003 per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti;

4-*bis*) anno 2004 per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti».

19. L'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista all'articolo 7, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

16. *Identico.*

17. *Identico.*

18. **Le comunicazioni relative ai matrimoni e ai decessi di cui all'articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono fornite in via telematica entro quindici giorni dalla data dell'evento, secondo le specifiche tecniche definite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'INPS, sulla scorta dei dati del Casellario delle pensioni, comunica le informazioni ricevute dai comuni agli enti erogatori di trattamenti pensionistici per gli adempi-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

20. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

menti di competenza. Il Casellario delle pensioni mette a disposizione dei comuni le proprie banche dati.

19. I comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente.

20. *Identico.*

21. Il comma 8 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

«8. La potenza nominale media di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, deve essere intesa come la potenza che si ricava dividendo la "produzione media annua effettiva" dell'impianto riferita al pompaggio per le ore annue solari. Per "produzione media annua effettiva" di ciascun impianto deve intendersi la media delle produzioni annue effettive, riferite al pompaggio, del biennio precedente alla revisione della misura dei sovracanonici annui di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, fatti salvi gli accordi intercorsi fra le parti e valevoli fino al biennio 2002-2003.».

Art. 19-bis.

(Norme in materia di servizi pubblici locali)

1. Il comma 4 dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«4. Qualora l'attività di erogazione dei servizi sia separata, gli enti locali anche associati, possono provvedere alla gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali mediante proprie strutture amministrative, anche se in forma di società di capitali purchè controllate in modo totalitario, ovvero si avvalgono di imprese idonee, da individuare mediante procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7».

2. Al comma 13 dell'articolo 113 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, dopo le parole: «Alla società suddetta» sono aggiunte le seguenti: «se partecipata in modo totalitario».

3. Al comma 2 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «comunque non inferiori a tre anni e non superiori a cinque anni», sono sostituite dalle seguenti: «comunque non superiori a tre anni dal 1° gennaio 2003».

4. Al comma 4 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: «sommando le relative scadenze» sono aggiunte le seguenti: «per un periodo massimo di ulteriori due anni. Tale termine massimo si applica anche ai soggetti di cui al comma 14 dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni».

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«4-bis. La gestione del servizio idrico integrato, definito dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, affidata, a partire dal 1° gennaio 2001, direttamente a società di capitali partecipate da enti locali, cessa il 1° gennaio 2006 e confluisce nel soggetto gestore

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 20.

(Flussi di tesoreria e dati di cassa)

1. Per il triennio 2003-2005 conservano validità le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. In relazione all'esigenza di definire i risultati trimestrali e annuali dei conti pubblici per la predisposizione del conto economico delle pubbliche amministrazioni, a de-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

scelto entro la medesima data con procedura ad evidenza pubblica».

6. Il comma 5 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, è abrogato.

7. L'articolo 113-bis del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 113-bis. - (*Gestione dei servizi locali privi di rilevanza industriale*). - 1. Qualora i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale siano da affidare in appalto ovvero in concessione in base alla vigente normativa, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.

2. In tutti gli altri casi i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale possono essere gestiti mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali anche consortili;
- c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali.

3. Qualora i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale siano di modeste dimensioni, o lo richiedano le caratteristiche del servizio stesso, la relativa gestione può essere effettuata in economica».

Art. 20.

(Flussi di tesoreria e dati di cassa)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

correre dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di invio dei dati cumulati della gestione di cassa che le regioni e gli enti del settore pubblico di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, devono trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 30 della citata legge n. 468 del 1978, è fissato al 20 del mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento.

3. È abrogato il comma 7 dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. **Alla** legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, **sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) all'articolo 11-ter:

1) **al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «ovvero» sono inserite le seguenti: «, se si tratti di spese obbligatorie,» e dopo le parole: «clausola di» sono inserite le seguenti: «monitoraggio oppure di»;**

2) **il comma 6-bis è sostituito dal seguente:**

«6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese non obbligatorie hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espressioni autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data. Con le stesse modalità di cui al secondo periodo del presente comma è altresì accertato l'avvenuto raggiungimento dell'ammontare delle spese obbligatorie corrispondente alle previsioni indicate nei rispettivi provvedimenti legislativi. Contestualmente alla pubblicazione

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. Per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese individuali con volume di affari annuo fino a 75.000 euro che svolgono attività nei piccoli comuni di montagna con popolazione fino a 1.000 abitanti, non turistici o che abbiano avuto una riduzione media della popolazione residente nell'ultimo triennio, possono dedurre dal reddito d'impresa, fino a concorrenza dello stesso, l'importo di 3.000 euro.

5. Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 14 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «117.797.672,84 euro» sono sostituite dalle seguenti: «159.114.224,77 euro».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto dirigenziale emanato ai sensi del periodo precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove la procedura di cui al comma 7 del presente articolo, salvo che essa non sia già stata adottata in previsione di uno scostamento»;

b) all'articolo 11-*quater*, comma 3, secondo periodo, le parole: «ovvero, nel» sono sostituite dalle seguenti: «e, in conformità all'articolo 11-*ter*, comma 1, primo periodo, la clausola di monitoraggio oppure di salvaguardia. Esse, nel»;

c) il comma 7 dell'articolo 30 è abrogato.

4. Ai soli fini di consentire l'elaborazione dei conti consolidati di settore e definire i risultati annuali e trimestrali dei conti pubblici, gli obblighi informativi di cui al comma 2 sono estesi agli enti previdenziali trasformati in associazioni o fondazioni, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e agli enti previdenziali di categorie professionali costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ferma restando la loro autonomia patrimoniale e gestionale.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

CAPO II.

ONERI DI PERSONALE

Art. 21.

(Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione integrativa)

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 570 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione della produttività.

2. Le risorse previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche all'incentivazione della produttività, del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per la progressiva attuazione del disposto di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziati le ulteriori somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003, di 150 milioni di euro per l'anno 2004 e di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO II.

ONERI DI PERSONALE

Art. 21.

(Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione integrativa)

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 570 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione della produttività. **All'articolo 16, comma 1, primo periodo, della citata legge n. 448 del 2001, le parole: «per ciascuno degli anni del biennio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2003».**

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *h*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, delle università, nonché degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si attengono ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per l'attribuzione dei medesimi benefici economici individuando le quote da destinare all'incentivazione della produttività.

5. Al quarto periodo del comma 3-ter dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole: «per gli enti pubblici non economici» sono inserite le seguenti: «e per gli enti e le istituzioni di ricerca».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. A decorrere dal 1° gennaio 2003, in relazione alla peculiarità dell'attività svolta

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nel soccorso tecnico urgente dal personale del settore aeronavigante e dal personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che richiede elevati livelli di specializzazione in rapporto alle accresciute esigenze di sicurezza del Paese, ed anche al fine di garantire il progressivo allineamento alle indennità corrisposte al personale specialista delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera *d*), dell'articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni dello Stato del 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 2000, sono incrementate di euro 1.640.000 e di euro 290.000 da destinare, con modalità e criteri da definire in sede di contrattazione integrativa, rispettivamente ai profili del settore aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco istituiti dall'articolo 28 dello stesso contratto collettivo nazionale ed al personale in possesso di specializzazione di sommozzatore in servizio presso le sedi di nucleo. Per le medesime finalità sono altresì incrementate le risorse di cui al comma 1 del presente articolo di un importo pari a euro 1.070.000 da destinare al trattamento accessorio dei padroni di barca, motoristi navali e dei comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

7. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, dopo le parole: «in conseguenza delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 22.

(Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi pubblici)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto conto:

a) del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, della legge 6 luglio 2002, n. 137, nonchè delle disposizioni relative al riordino e alla razionalizzazione di specifici settori;

b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali derivanti dall'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

c) di quanto previsto dal capo III del titolo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è assicurato il principio dell'invarianza della spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono comunque superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002.

3. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 2001, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di re-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 22.

(Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi pubblici)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, **ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti**, provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto conto:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*.

2. *Identico*.

3. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre **2002**, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di re-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

clutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale.

4. Per l'anno 2003 alle amministrazioni di cui al comma 1, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2002 sulla base dei piani annuali e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.

5. In deroga al divieto di cui al comma 4, per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

clutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale. **Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 7, ultimo periodo, della legge 15 luglio 2002, n. 145, nonché dai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche previsti dalla legge 6 luglio 2002, n. 137, già attivati alla data del 31 dicembre 2002, e dai provvedimenti di indisponibilità emanati in attuazione dell'articolo 52, comma 68, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e registrati presso l'ufficio centrale del bilancio entro la predetta data del 31 dicembre 2002.**

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

pari a 280 milioni di euro. A tale fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 140 milioni di euro per l'anno 2003 e a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

6. Le deroghe di cui al comma 5 sono autorizzate secondo la procedura di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, è prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi e alla tutela dei beni culturali, nonchè dei vincitori di concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002 e di quelli in corso di svolgimento alla medesima data che si concluderanno con l'approvazione della relativa graduatoria di merito entro e non oltre il 31 dicembre 2002. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco le richieste di assunzioni sono corredate da specifici programmi recanti anche l'indicazione delle esigenze più immediate e urgenti al fine di individuare, ove necessario, un primo contingente da autorizzare entro il 31 gennaio 2003 a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 5.

7. In relazione alle esigenze di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e fermo restando quanto ivi previsto, a decorrere dall'anno 2003 è autorizzata l'ulteriore spesa di 17 milioni di euro per l'arruolamento di un contingente aggiuntivo di carabinieri in ferma quadriennale comunque non superiore a 560 unità. In relazione alle esigenze di cui all'articolo 33, comma 2, della

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. Le deroghe di cui al comma 5 sono autorizzate secondo la procedura di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, è prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, **al rispetto degli impegni internazionali**, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi, **alla ricerca scientifica e tecnologica**, **al settore della giustizia** e alla tutela dei beni culturali, nonchè dei vincitori di concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002 e di quelli in corso di svolgimento alla medesima data che si concluderanno con l'approvazione della relativa graduatoria di merito entro e non oltre il 31 dicembre 2002. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco le richieste di assunzioni sono corredate da specifici programmi recanti anche l'indicazione delle esigenze più immediate e urgenti al fine di individuare, ove necessario, un primo contingente da autorizzare entro il 31 gennaio 2003 a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 5.

7. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

legge 1° agosto 2002, n. 166, e fermo restando quanto ivi previsto, a decorrere dall'anno 2003 è autorizzata l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro per l'arruolamento di un contingente aggiuntivo di volontari in servizio permanente comunque non superiore a 110 unità e ad incremento della dotazione organica fissata dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Contestualmente il contingente di militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio militare obbligatorio nel Corpo delle capitanerie di porto è ridotto nell'anno 2003 a 2.811 unità e nell'anno 2004 a 2.575 unità.

8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle Forze armate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di polizia e al personale della carriera diplomatica. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato nonchè al comparto scuola, per il quale trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e 23 della presente legge. Per le regioni e le autonomie locali, nonchè per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 9.

9. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle Forze armate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di polizia e al personale della carriera diplomatica. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato **e agli ordini e collegi professionali e alle relative federazioni** nonchè al comparto scuola, per il quale trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e 23 della presente legge. Per le regioni e le autonomie locali, nonchè per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 9.

9. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002 tenuto conto, in relazione alla tipologia di enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i predetti limiti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non può essere stabilita, in ogni caso, una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate correnti sia superiore alla media regionale per fasce demografiche. I singoli enti locali in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per l'anno 2002. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4. Nei confronti delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002 rimane confermata la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato prevista dall'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002 tenuto conto, in relazione alla tipologia di enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i predetti limiti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non può essere stabilita, in ogni caso, una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate correnti sia superiore alla media regionale per fasce demografiche. I singoli enti locali in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per l'anno 2002. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4. Nei confronti delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002 rimane confermata la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato prevista dall'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale. Con i decreti di cui al presente comma è altresì definito, per le regioni, per le autonomie locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

10. Per l'anno 2003 gli organismi di cui ai decreti legislativi 12 febbraio 1993, n. 39, e 21 aprile 1993, n. 124, e alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 31 luglio 1997, n. 249, 14 novembre 1995, n. 481, 11 febbraio 1994, n. 109, 12 giugno 1990, n. 146, e 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro un limite percentuale non superiore al 40 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002.

11. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2003 sono soggette a limitazioni delle assunzioni di personale sono prorogati di un anno. **All'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:**

«I-bis. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età».

12. Per l'anno 2003 le amministrazioni di cui ai commi 1 e 10 possono procedere all'assunzione di personale a tempo determi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale. Con i decreti di cui al presente comma è altresì definito, per le regioni, per le autonomie locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. **Con decreto del Ministero delle attività produttive, sono individuati per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere specifici indicatori volti a definire le condizioni di equilibrio economico-finanziario.**

10. *Identico.*

11. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2003 sono soggette a limitazioni delle assunzioni di personale sono prorogati di un anno. **La durata delle idoneità conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, è prorogata per l'anno 2003.**

12. Per l'anno 2003 le amministrazioni di cui ai commi 1 e 10 possono procedere all'assunzione di personale a tempo determi-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nato, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. Tale limitazione non trova applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per l'anno 2002 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonché nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Per gli enti di ricerca, per l'Istituto superiore di sanità, per l'Agenzia spaziale italiana e per l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie e internazionali di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero da contratti con le imprese.

13. È autorizzato lo stanziamento di 4 milioni di euro per l'anno 2003 in favore dell'Istituto superiore di sanità per proseguire l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

14. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 2 della legge 23 luglio 1991, n. 233, è autorizzato lo stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005.

15. È autorizzato lo stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2003 in favore dell'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFN).

16. Sono escluse dalle limitazioni previste dal comma 12 per la pubblica ammini-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nato, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. Tale limitazione non trova applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per l'anno 2002 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonché nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Per gli enti di ricerca, per l'Istituto superiore di sanità, per l'Agenzia spaziale italiana e per l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, **nonché per le scuole superiori ad ordinamento speciale**, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie e internazionali di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero da contratti con le imprese.

13. *Identico.*

14. *Identico.*

15. *Identico.*

16. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

strazione, le assunzioni di personale delle polizie municipali nel rispetto del patto di stabilità e dei bilanci comunali, ferme restando le piante organiche stabilite dalle regioni.

17. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro scaduti nell'anno 2002 o che scadranno nell'anno 2003 sono sospese sino al 31 dicembre 2003. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono prorogati al 31 dicembre 2003.

18. I Ministeri della salute, della giustizia, per i beni e le attività culturali e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2003, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, dell'articolo 34 e dell'articolo 9, comma 24, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

19. I comandi in atto del personale della società per azioni Poste italiane e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'articolo 19, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogati sino al 31 dicembre 2003.

20. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, anche in deroga alla normativa vigente, procedure semplificate per potenziare e accelerare i processi di mobilità, anche intercompartimentale, del personale delle pubbliche amministrazioni.

21. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a seguito del completamento degli adempimenti previsti dai commi 1 e 2 e previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordina-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

17. *Identico.*

18. *Identico.*

19. *Identico.*

20. *Identico.*

21. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

mento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2003 secondo le procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tale fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, i piani previsti dall'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

22. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla de-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

22. *Identico:*

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro **il 30 giugno 2003**, il Governo, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, individua gli

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

stinazione del personale, individua gli enti e gli organismi pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili in quanto le rispettive funzioni non possono più proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati, disponendone se necessario anche la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione o l'accorpamento con enti o organismi che svolgono attività analoghe o complementari. Scaduto il termine di cui al presente comma senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, gli enti, gli organismi e le agenzie per i quali non sia stato adottato alcun provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione»;

b) al comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

«c-bis) svolgono compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale».

Art. 23.

(*Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica*)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed in particolare dal comma 4, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio d'insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina e con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori. In sede di prima attuazione e fino all'entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione ove, nelle singole istituzioni sco-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

enti e gli organismi pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili in quanto le rispettive funzioni non possono più proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati, disponendone se necessario anche la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione o l'accorpamento con enti o organismi che svolgono attività analoghe o complementari. Scaduto il termine di cui al presente comma senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, gli enti, gli organismi e le agenzie per i quali non sia stato adottato alcun provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione»;

b) *identica*.

Art. 23.

(*Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica*)

1. *Identico*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

lastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, escluse quelle derivanti dall'utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento, di frazioni di orario già comprese in cattedre costituite fra più scuole.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri e i parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici in modo da conseguire nel triennio 2003-2005 una riduzione complessiva del 6 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2002-2003. Per ciascuno degli anni considerati, detta riduzione non deve essere inferiore al 2 per cento.

3. Rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici i servizi classificati come «funzioni miste» e attinenti alle mense scolastiche e all'accoglienza e sorveglianza degli alunni.

4. Dall'anno scolastico 2003-2004 il personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola utilizzato presso i distretti scolastici di cui alla parte I, titolo I, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è restituito ai compiti d'istituto.

5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti, è sottoposto ad accertamento medico da effettuare dalla commissione di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente in relazione alla sede di servizio. Tale commissione è competente altresì ad effettuare le periodiche visite di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, **di concerto** con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri e i parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici in modo da conseguire nel triennio 2003-2005 una riduzione complessiva del 6 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2002-2003. Per ciascuno degli anni considerati, detta riduzione non deve essere inferiore al 2 per cento.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, è sottoposto ad accertamento medico da effettuare dalla commissione di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente in relazione alla sede di servizio. Tale commissione è competente altresì ad effettuare le periodiche visite di controllo

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

controllo disposte dall'autorità scolastica. Il personale docente collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti di istituto può chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Il predetto personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo e/o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per il personale già collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza non si procede al collocamento fuori ruolo. I collocamenti fuori ruolo eventualmente già disposti per detto personale cessano il 31 agosto 2003.

7. Ai fini dell'integrazione scolastica delle persone handicappate si intendono destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. L'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni in presenza di *handicap* particolarmente gravi, di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di *handicap* di cui al predetto articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata provvedono le aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalità e criteri definiti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

disposte dall'autorità scolastica. Il personale docente collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti di istituto può chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Il predetto personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per il personale già collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 16, comma 3, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le economie di spesa derivanti dall'applicazione del comma 5 del presente articolo sono destinate ad incrementare le risorse annuali stanziare per le iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, subordinatamente al conseguimento delle economie medesime. Gli importi di 39 milioni di euro per l'anno 2004, di 58 milioni di euro per l'anno 2005 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, sono destinati ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, previa verifica dell'effettivo conseguimento delle economie derivanti dall'applicazione dei commi 2, 4 e 6.

9. Le istituzioni scolastiche possono deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia, di igiene ambientale e di vigilanza dei locali scolastici e delle loro pertinenze, come previsto dall'articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, aderendo prioritariamente alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La terziarizzazione dei predetti servizi comporta la indisponibilità dei posti di collaboratore scolastico della dotazione organica dell'istituzione scolastica per la percentuale stabilita con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. *Identico.*

9. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola per l'anno scolastico 2002-2003 da ridefinire anche per tenere conto dell'affidamento in appalto del servizio di vigilanza. La indisponibilità dei posti permane per l'intera durata del contratto e non deve determinare posizioni di soprannumerarietà. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo accertamento della riduzione delle spese di personale derivante dalla predetta indisponibilità di posti, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio per consentire l'attivazione dei contratti.

Art. 24.

(Indennità e compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita)

1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come confermate e modificate dall'articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e da ultimo dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, contenenti il divieto di procedere all'aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 2003-2005. Tale divieto si applica anche agli emolumenti, indennità, compensi e rimborsi spese erogati, anche ad estranei, per l'espletamento di par-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 24.

(Indennità e compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ticolari incarichi e per l'esercizio di specifiche funzioni per i quali è comunque previsto il periodico aggiornamento dei relativi importi nonchè, fino alla stipula del contratto annuale di formazione e lavoro previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle borse di studio corrisposte ai medici in formazione specialistica ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il cui ammontare a carico del Fondo sanitario nazionale rimane consolidato nell'importo previsto dall'articolo 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle amministrazioni di cui ai decreti legislativi 12 febbraio 1993, n. 39, 21 aprile 1993, n. 124, ed alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 31 luglio 1997, n. 249, 14 novembre 1995, n. 481, 11 febbraio 1994, n. 109, 12 giugno 1990, n. 146, 31 dicembre 1996, n. 675, 4 giugno 1985, n. 281, e 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni.

Art. 25.

(Risorse per l'incentivazione del personale degli enti previdenziali)

1. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, le parole: «0,10 per cento delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «0,05 per cento delle entrate correnti».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 25.

(Risorse per l'incentivazione del personale degli enti previdenziali)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

CAPO III

INTERVENTI IN MATERIA
PREVIDENZIALE E SOCIALE

Art. 26.

(*Gestioni previdenziali*)

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera *c*), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2003:

a) in 426,75 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (EN-PALS);

b) in 105,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera *a*), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2003 in 14.651,01 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera *a*), e in 3.620,33 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera *b*).

3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera *a*), della somma di 1.122,44 milioni di euro attribuita alla gestione per i

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO III

INTERVENTI IN MATERIA
PREVIDENZIALE E SOCIALE

Art. 26.

(*Gestioni previdenziali*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,20 milioni di euro e di 50,99 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

4. All'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, recante attuazione della delega conferita dall'articolo 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nell'ambito della percentuale di cui al precedente periodo, l'INAIL destina specificamente il 5 per cento dei fondi ad asili per l'infanzia e ad altre strutture a tutela della famiglia».

5. I lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale dipendente delle aziende private del gas di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e successive modificazioni, che, per effetto delle operazioni di separazione societaria in conseguenza degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ovvero per la messa in mobilità a seguito di ristrutturazione aziendale, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con le predette aziende non abbiano maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche del Fondo stesso, hanno facoltà, in presenza di contestuale contribuzione figurativa, volontaria od obbligatoria, nell'assicurazione generale obbligatoria, di proseguire volontariamente il versamento dei contributi previdenziali nel Fondo, fino al conseguimento dei requisiti per le predette prestazioni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e co-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. All'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, recante attuazione della delega conferita dall'articolo 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nell'ambito della percentuale di cui al **primo** periodo, l'INAIL destina specificamente il 5 per cento dei fondi ad asili per l'infanzia e ad altre strutture a tutela della famiglia».

5. I lavoratori iscritti al Fondo **integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle** aziende private del gas di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e successive modificazioni, che, per effetto delle operazioni di separazione societaria in conseguenza degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ovvero per la messa in mobilità a seguito di ristrutturazione aziendale, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con le predette aziende non abbiano maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche del Fondo stesso, hanno facoltà, in presenza di contestuale contribuzione figurativa, volontaria od obbligatoria, nell'assicurazione generale obbligatoria, di proseguire volontariamente il versamento dei contributi previdenziali nel Fondo, fino al conseguimento dei requisiti per le predette prestazioni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle poli-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

munque senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 27.

(Spesa assistenziale e lavoratori amianto)

1. Al fine di garantire l'integrale finanziamento degli interventi assistenziali a carico del bilancio dello Stato, il complesso dei trasferimenti agli enti previdenziali gestori dei medesimi, determinato rivalutando sulla base della sola dinamica dei prezzi l'importo per l'anno 2002, è integrato tenendo conto di tutti i fattori di determinazione della spesa in applicazione della normativa vigente. Il pre-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

6. Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici possono presentare all'Anagrafe tributaria la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale per i beneficiari di prestazioni che risiedono all'estero.

7. Nell'ipotesi di periodi non coperti da contribuzione risultanti dall'estratto conto di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, relativi all'anno 1998, il termine di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, lettera a), secondo periodo, della citata legge n. 335 del 1995 è sospeso per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2003.

8. Il comma 6 dell'articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dal comma 24 dell'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

«6. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2003».

Art. 27.

(Spesa assistenziale e benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

detto importo per l'anno 2002 ingloba anche la somma dei trasferimenti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a titolo di regolazioni contabili relative ad esercizi pregressi. L'integrazione è pari a 353 milioni di euro per l'anno 2003, 799 milioni di euro per l'anno 2004 e 1.323 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

2. Le risorse derivanti dai minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, pari a 516 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, concorrono al finanziamento degli oneri di cui al comma 3 del presente articolo, nonché al rifinanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo per l'occupazione.

3. È autorizzato il trasferimento all'INPS della somma di 640 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 658 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, per i maggiori oneri derivanti dall'articolo 18, comma 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179, recante la regolarizzazione degli atti di indirizzo emanati, nel corso dell'anno 2000, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.

4. Il comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che l'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati, comprensivo della eventuale maggiorazione sociale, non può superare l'importo mensile determinato dalla differenza fra l'importo di 516,46 euro e l'importo del trattamento minimo, ovvero della pensione sociale, ovvero dell'assegno sociale.

5. Il comma 2 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che l'incremento spetta ai ciechi civili titolari della relativa pensione.

6. La lettera *d*) del comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

interpreta nel senso che, per gli anni successivi al 2002, sono aumentati in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro e l'importo di 516,46 euro di cui al comma 1 del predetto articolo.

Art. 28.

(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà)

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, e nel limite della complessiva spesa di 324.787.539 euro per l'anno 2003 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7. L'abbandono dell'azione di recupero degli importi oggetto di ripetizione di indebito pensionistico disposto dall'articolo 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di indebito pensionistico derivante da sentenze favorevoli agli interessati, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, con sentenze definitive. La disposizione non si applica ai recuperi già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 28.

(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

normativa vigente in materia, nonchè concessioni dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi governativi intervenuti entro il 31 dicembre 2002. La misura dei predetti trattamenti è ridotta del 20 per cento. Nel limite complessivo di 80 milioni di euro a valere sul predetto importo di 324.787.539 euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2003, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento, durante l'esercizio in corso, di attività straordinarie riferite a lavoratori socialmente utili nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio. Italia Lavoro Spa assiste i comuni affinché predispongano piani di reinserimento dei lavoratori socialmente utili nel mercato del lavoro con azioni di politica attiva del lavoro.

2. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole: «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003» e dopo le parole: «nonchè di 60,4 milioni di euro per l'anno 2002» sono aggiunte le seguenti: «e di 45 milioni di euro per l'anno 2003».

3. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 70, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse preordinate per la

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

medesima finalità nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2002, nel limite di 20 milioni di euro.

4. All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 47, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi per gli anni 2000 e 2001 e ad euro 5.164.569 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2008».

5. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stanziata la somma di euro 51.645.690 nell'esercizio finanziario 2003 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

6. L'intervento di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, può proseguire per l'anno 2003 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate per la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001 e non utilizzate, nel limite di 91 milioni di euro.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 2.000 unità lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 700 unità.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 29.

(Confluenza dell'INPDAI nell'INPS)

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), costituito con legge 27 dicembre 1953, n. 967, è soppresso e tutte le strutture e le funzioni sono trasferite all'INPS, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso il predetto soppresso Istituto. La suddetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. Il bilancio consuntivo per l'esercizio 2002 dell'ente soppresso di cui al comma 1 è deliberato dal Comitato di cui al comma 4. Tutte le attività e le passività, quali risultano dal predetto bilancio consuntivo, affluiscono all'evidenza contabile di cui al comma 1, per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche, e alle gestioni individuate dal predetto Comitato per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche.

3. Il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. All'onere derivante dal comma 7, determinato nella misura massima di 6.667.000 euro per l'anno 2003, di 10.467.000 euro per l'anno 2004 e di 3.800.000 euro per l'anno 2005, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 29.

(Confluenza dell'INPDAI nell'INPS)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° gennaio 2003. In particolare, per i lavoratori assicurati presso il soppresso INPDAI, l'importo della pensione è determinato dalla somma: *a)* delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 31 dicembre 2002, applicando, nel calcolo della retribuzione pensionabile, il massimale annuo di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181; *b)* della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2003, applicando, per il calcolo della retribuzione pensionabile, le norme vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Con la medesima decorrenza si applicano, per il calcolo della pensione, le aliquote di rendimento e le fasce di retribuzione secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche, continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso il soppresso Istituto.

4. Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione tra le strutture e le funzioni, è costituito, per un triennio, un Comitato di integrazione composto da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPDAI, in carica alla data del 31 dicembre 2002, nonché da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPS, coordinati dal direttore generale di tale ultimo Istituto, che dovrà pervenire alla unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31 dicembre 2003. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

5. Il personale in servizio presso l'INPDAI alla data di soppressione dello stesso è trasferito all'INPS e conserva il regime previdenziale vigente presso l'ente di provenienza,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nonchè il trattamento giuridico ed economico fruito, sino alla data di approvazione del nuovo contratto collettivo.

6. Il comitato di cui all'articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è integrato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria, limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti i dirigenti di aziende industriali.

7. È autorizzato il trasferimento all'evidenza contabile di cui al comma 1 della somma di 1.041 milioni di euro per l'anno 2003, di 1.055 milioni di euro per l'anno 2004 e di 1.067 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, per l'attuazione dell'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Ai fini della determinazione dell'effettivo trasferimento si tiene conto dell'ammontare complessivo di tutte le disponibilità finanziarie della predetta evidenza contabile.

Art. 30.

(Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 58 anni di età. I predetti requisiti devono sussistere all'atto del pensionamento.

2. È consentito a coloro che sono stati rimborsati dei contributi versati alle casse

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 30.

(Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro)

1. *Identico.*

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

di previdenza per liberi professionisti in forza di leggi vigenti e comunque prima della data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1990, n. 45, di ripristinare i periodi di anzianità pregressa anche ai fini della ricongiunzione o della totalizzazione, restituendo alle casse di precedente appartenenza le somme rimborsate, con l'aggiunta degli interessi legali e della rivalutazione monetaria a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso.

3. Gli enti previdenziali privatizzati possono adottare le disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 31.

(Interventi per agevolare l'artigianato)

1. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali, per l'espletamento dell'attività lavorativa, qualora impossibilitati per causa di forza maggiore, possono avvalersi, in deroga alla normativa vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il secondo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a tre mesi.

2. È fatto comunque obbligo della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 32.

(Fondo nazionale per le politiche sociali)

1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

Art. 31.

(Interventi per agevolare l'artigianato)

Identico

Art. 32.

(Fondo nazionale per le politiche sociali)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi e destinando almeno il 10 per cento di tali risorse a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità.

3. Nei limiti delle risorse ripartibili del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali e nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale.

4. Le modalità di esercizio del monitoraggio, della verifica e della valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dei livelli

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Le modalità di esercizio del monitoraggio, della verifica e della valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dei livelli

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

essenziali delle prestazioni di cui al comma 3 sono definite, secondo criteri di semplificazione ed efficacia, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. In caso di mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state assegnate, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al Fondo di cui al comma 1.

Art. 33.

(Finanziamento di interventi per la formazione professionale)

1. Nell'ambito delle risorse preordinate sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la destinazione dell'importo aggiuntivo di 1 milione di euro, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

essenziali delle prestazioni di cui al comma 3 sono definite, secondo criteri di semplificazione ed efficacia, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza **unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.**

5. *Identico.*

Art. 33.

(Finanziamento di interventi per la formazione professionale)

1. *Identico.*

2. **A decorrere dal 1° gennaio 2003, le risorse da far confluire nel fondo unico di amministrazione, di cui all'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 febbraio 1999, relativo al personale del comparto ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1999, istituito presso**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 34.

(*Accertamenti sui redditi prodotti all'estero e finanziamento indennizzi ex Jugoslavia*)

1. I redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali, da valutare ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le equivalenze dei redditi, le certificazioni e i casi in cui la certificazione può essere sostituita da auto-certificazione. Per le prestazioni il cui diritto è maturato entro il 31 dicembre 2002 la certificazione dell'autorità estera sarà acquisita in occasione di apposita verifica reddituale da effettuare entro il 31 dicembre 2003.

2. Le economie derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono ad uno specifico fondo presso l'INPS, per essere successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato e quindi destinate all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 137, concernente disposizioni in materia di indennizzi a

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

il Ministero della giustizia, sono incrementate di 4 milioni di euro per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, da utilizzare per riconoscere al personale delle aree funzionali dell'amministrazione penitenziaria preposto alla direzione degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari e dei centri di servizio sociale per adulti uno specifico emolumento inteso a compensare i rischi e le responsabilità connesse all'espletamento delle attività stesse.

Art. 34.

(*Accertamenti sui redditi prodotti all'estero e finanziamento indennizzi ex Jugoslavia*)

1. I redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali, da valutare ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze **e con il Ministro per gli italiani nel mondo**, sono definite le equivalenze dei redditi, le certificazioni e i casi in cui la certificazione può essere sostituita da auto-certificazione. Per le prestazioni il cui diritto è maturato entro il 31 dicembre 2002 la certificazione dell'autorità estera sarà acquisita in occasione di apposita verifica reddituale da effettuare entro il 31 dicembre 2003.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana.

Art. 35.

(Disposizioni in materia di lavori socialmente utili)

1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è sostituito dal seguente:

«1. Ai soggetti aventi titolo all'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili e relative prestazioni accessorie, con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, in possesso alla data del 31 dicembre 2003 dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 12, comma 5, lettera *a*), del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, determinati con riferimento ai requisiti pensionistici vigenti alla data del 1° gennaio 2003, è riconosciuta una indennità commisurata al trattamento pensionistico spettante in relazione all'anzianità contributiva posseduta alla data della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria, nel limite delle risorse preordinate allo scopo dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1998. Tale indennità non potrà comunque essere inferiore all'ammontare dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, spettante alla data della suddetta domanda. Dalla data di decorrenza del predetto trattamento provvisorio ai beneficiari non spettano i benefici previsti dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, con esclusione di quelli di cui al comma 5-*bis* del medesimo articolo. Al raggiungimento dei requisiti pensionistici richiesti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 35.

(Disposizioni in materia di lavori socialmente utili)

1. *Identico:*

«1. Ai soggetti aventi titolo all'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili e relative prestazioni accessorie, con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, in possesso alla data del 31 dicembre 2003 dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 12, comma 5, lettera *a*), del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, determinati con riferimento ai requisiti pensionistici vigenti alla data del 1° gennaio 2003, è riconosciuta una indennità commisurata al trattamento pensionistico spettante in relazione all'anzianità contributiva posseduta alla data della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria, nel limite delle risorse preordinate allo scopo dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1998. Tale indennità non potrà comunque essere inferiore all'ammontare dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, spettante alla data della suddetta domanda. Dalla data di decorrenza del predetto trattamento provvisorio ai beneficiari non spettano i benefici previsti dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, con esclusione di quelli di cui al comma 5-*bis* del medesimo articolo. Al raggiungimento dei requisiti pensionistici richiesti dalla disciplina vigente alla data **del 1° gennaio 2003**, il

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

presente legge, il trattamento provvisorio viene rideterminato sulla base delle disposizioni recate dalla disciplina medesima. Ai lavoratori destinatari delle disposizioni di cui al presente comma si applicano anche le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio 1998».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è inserito il seguente:

«*I*-bis. I lavoratori rientranti nelle fattispecie di cui al comma 1, per potersi avvalere delle disposizioni di cui al medesimo comma, devono presentare apposita domanda, a pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale maturano i requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 12, comma 5, lettera *a*), del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, determinati come indicato nel medesimo comma 1, ovvero, qualora abbiano già maturato detti requisiti anteriormente al 1° gennaio 2003, entro il termine di decadenza del 28 febbraio 2003. Nei loro confronti cessano di trovare applicazione le disposizioni in materia di attività socialmente utili a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello entro il quale possono presentare la relativa domanda».

3. Per facilitare la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, con onere a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la Cassa depositi e prestiti concede ai comuni, per l'anno 2003, mutui a tasso agevolato stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il differenziale tra tasso or-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

trattamento provvisorio viene rideterminato sulla base delle disposizioni recate dalla disciplina medesima. Ai lavoratori destinatari delle disposizioni di cui al presente comma si applicano anche le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio 1998».

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dinario e tasso agevolato non può comportare un onere finanziario complessivo a carico del predetto Fondo per l'occupazione, superiore alla somma di 5,16 milioni di euro, che a tale fine è preordinata nell'ambito del Fondo.

4. I lavoratori aventi titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili e relative prestazioni accessorie con oneri a carico del predetto Fondo per l'occupazione, che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività lavorativa autonoma, dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero per associarsi in cooperativa, possono ottenere la corresponsione anticipata del predetto assegno che sarebbe loro spettato fino a tutto il 31 dicembre 2003, detratte le mensilità già riscosse alla data della domanda, con la conseguente cancellazione dal bacino dei lavoratori socialmente utili. La domanda dovrà essere corredata da una apposita dichiarazione di responsabilità con la quale l'interessato dovrà fornire le indicazioni sull'attività che intende intraprendere, precisando la data di inizio della nuova attività. L'assegno anticipato è cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1998, che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, è concesso con le modalità previste per l'assegno anticipato.

5. All'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole: «e limitatamente agli anni 2001 e 2002» sono sostituite dalle seguenti: «e limitatamente agli anni 2001, 2002 e 2003». Gli interventi di cui al presente comma sono attivabili nei limiti di 2.789.000 euro per l'anno 2003 e subordinatamente al ri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

spetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2002.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5, pari ad euro 51,949 milioni per l'anno 2003, ad euro 53 milioni per l'anno 2004, ad euro 44 milioni per l'anno 2005, ad euro 36 milioni per l'anno 2006, ad euro 23 milioni per l'anno 2007 e ad euro 10 milioni per l'anno 2008, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 36.

(Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi)

1. A decorrere dal 1° luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo **presso la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS)** gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti, tecnici e **ausiliari** alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.

2. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.

3. **Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le tariffe dei premi di assicurazione, la natura e l'entità delle prestazioni, le modalità e i termini per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria e per il versamento dei premi. Con le medesime modalità e nello stesso termine si provvederà ad emanare il nuovo statuto dell'ente.**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. *Identico.*

Art. 36.

(Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi)

1. A decorrere dal 1° luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.

2. *Identico.*

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. Al fine di consentire alla SPORTASS lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e l'adeguamento delle strutture è autorizzata la concessione alla SPORTASS di 2 milioni di euro per l'anno 2003.

CAPO IV

INTERVENTI NEL SETTORE
SANITARIO

Art. 37.

(Razionalizzazione della spesa sanitaria)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle cure termali,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

Art. 36-bis.

(Misure di contenimento dell'inflazione nel mercato assicurativo)

1. Al fine di prevenire o attenuare il fenomeno dell'inflazione e in attuazione dei principi di libera concorrenza stabiliti dal diritto comunitario e delle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, e coerentemente con le norme sul rispetto dell'obbligo a contrarre, sono o restano inapplicabili ai rapporti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, o costituiti dopo tale data, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che impongono limiti alle imprese di assicurazione nella individuazione dei parametri tariffari statisticamente significativi ai fini della costruzione della tariffa stessa.

2. Il Ministro delle attività produttive è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

CAPO IV

INTERVENTI NEL SETTORE
SANITARIO

Art. 37.

(Razionalizzazione della spesa sanitaria)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 50 euro.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sarà fissata la misura dell'importo massimo di partecipazione alla spesa per cure termali di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, qualora le previsioni di spesa definite nell'ambito dello stesso accordo rendano necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa predetta.

3. Al fine di consentire il pieno ed effettivo rilancio del settore termale, il Governo, anche nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assicura la compiuta attuazione delle disposizioni contenute nella legge 24 ottobre 2000, n. 323.

4. Tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005, sono ricompresi anche i seguenti:

a) l'attivazione nel proprio territorio del monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere, di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, nell'ambito **degli accordi** di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sarà fissata la misura dell'importo massimo di partecipazione alla spesa per cure termali di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, qualora le previsioni di spesa definite nell'ambito **degli stessi accordi** rendano necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa predetta.

3. *Identico.*

4. *Identico:*

a) l'attivazione nel proprio territorio del monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere, di cui **ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater dell'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; la relativa verifica avviene secondo modalità definite in sede di Conferenza**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

b) l'adozione dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle prestazioni che non soddisfano il principio di appropriatezza organizzativa e di economicità nella utilizzazione delle risorse, in attuazione del punto 4.3 dell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome del 22 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 23 gennaio 2002;

c) l'attuazione nel proprio territorio, nella prospettiva dell'eliminazione o del significativo contenimento delle liste di attesa, di adeguate iniziative, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dirette a favorire lo svolgimento, presso gli ospedali pubblici, degli accertamenti diagnostici in maniera continuativa, con l'obiettivo finale della copertura del servizio nei sette giorni della settimana, in armonia con quanto previsto dall'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome del 14 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 3 ottobre 2002. A tale fine, la flessibilità organizzativa e gli istituti contrattuali della turnazione del lavoro straordinario e della pronta disponibilità, potranno essere utilizzati, unitamente al recupero di risorse attualmente utilizzate per finalità non prioritarie, per ampliare notevolmente l'offerta dei servizi, con diminuzione delle giornate complessive di degenza. Annualmente le regioni predispongono una relazione, da inviare al Parlamento, circa l'attuazione dei presenti adempimenti e i risultati raggiunti;

d) l'adozione di provvedimenti diretti a prevedere, ai sensi dell'articolo 3, comma 2,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) l'adozione dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle prestazioni che non soddisfano il principio di appropriatezza organizzativa e di economicità nella utilizzazione delle risorse, in attuazione del punto 4.3 dell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome del 22 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 23 gennaio 2002; **la relativa verifica avviene secondo modalità definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;**

c) l'attuazione nel proprio territorio, nella prospettiva dell'eliminazione o del significativo contenimento delle liste di attesa, di adeguate iniziative, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dirette a favorire lo svolgimento, presso gli ospedali pubblici, degli accertamenti diagnostici in maniera continuativa, con l'obiettivo finale della copertura del servizio nei sette giorni della settimana, in armonia con quanto previsto dall'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome **di Trento e di Bolzano** del 14 febbraio 2002, **sulle modalità di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste di attesa.** A tale fine, la flessibilità organizzativa e gli istituti contrattuali della turnazione del lavoro straordinario e della pronta disponibilità, potranno essere utilizzati, unitamente al recupero di risorse attualmente utilizzate per finalità non prioritarie, per ampliare notevolmente l'offerta dei servizi, con diminuzione delle giornate complessive di degenza. Annualmente le regioni predispongono una relazione, da inviare al Parlamento, circa l'attuazione dei presenti adempimenti e i risultati raggiunti;

d) *identica.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

lettera c), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, la decadenza automatica dei direttori generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle aziende sanitarie e ospedaliere, nonché delle aziende ospedaliere autonome.

5. Il comma 3 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è abrogato.

6. Al secondo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «e al 12,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «, al 12,5 per cento» e le parole: «pari o superiore a lire 200.000» sono sostituite dalle seguenti: «compreso tra euro 103,29 e euro 154,94 e al 19 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è superiore a euro 154,94. Il Ministero della salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private, sottopone a revisione annuale gli intervalli di prezzo e i limiti di fatturato, di cui al presente comma».

7. Il secondo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è soppresso. Conseguentemente, sono rideterminati i prezzi dei medicinali stabiliti in base alla deliberazione del CIPE 1° febbraio 2001, n. 3/2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 2001.

8. La riduzione del prezzo delle specialità medicinali di cui al decreto del Ministro della salute 27 settembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 23 ottobre 2002, è rideterminata nella misura massima del 20 per cento.

9. Anche al fine di potenziare il processo di attivazione del monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere, di cui al comma 4, lettera a), di contenere la spesa sanitaria, nonché di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

accelerare l'informatizzazione del sistema sanitario e dei relativi rapporti con i cittadini e le pubbliche amministrazioni e gli incaricati dei pubblici servizi, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare stabilisce le modalità per l'assorbimento, in via sperimentale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della tessera recante il codice fiscale nella Carta nazionale dei servizi e per la progressiva utilizzazione della Carta medesima ai fini sopra descritti.

10. All'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, al comma 3, le parole: «l'anno 2002» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni 2002 e 2003»; al comma 4, le parole: «l'esercizio 2002» sono sostituite dalle seguenti: «gli esercizi 2002 e 2003».

11. A decorrere dal 1° gennaio 2003 la riduzione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è rideterminata nella misura del 7 per cento.

12. Il termine del 31 dicembre 2003 previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 347, dall'articolo 5, comma 2, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, e dall'articolo 85, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2008.

13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese produttrici devono versare, a favore del Ministero della salute, per ogni medicinale

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

omeopatico per il quale sia stato già corrisposto il contributo di lire 40.000 previsto dall'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la somma di euro 25 a titolo di acconto sulle tariffe dovute in sede di primo rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell'allegato 2, lettera A), annesso al decreto del Ministro della sanità 22 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1998.

14. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a ciascuno dei medicinali omeopatici di cui al comma 13 sarà attribuito, da parte del Ministero della salute, un numero provvisorio di registrazione.

15. A tutti i medicinali omeopatici per i quali le aziende produttrici hanno versato la somma di lire 40.000, ai sensi dell'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è consentita la notifica di variazioni limitatamente ai seguenti casi:

- a) variazioni del confezionamento primario;
- b) quantità del contenuto;
- c) variazione di una o più diluizioni del o dei materiali di partenza purchè la nuova diluizione sia più alta della precedente;
- d) sostituzione di un componente con uno analogo;
- e) eliminazione di uno o più componenti;
- f) variazione del titolare dell'autorizzazione alla commercializzazione;
- g) variazione del nome commerciale;
- h) variazione del sito di produzione;
- i) variazione del produttore.

16. Il richiedente deve allegare, per ogni variazione notificata, la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tariffa prevista dal citato decreto del Ministro della sanità 22 dicembre 1997. La variazione si intende accordata trascorsi novanta giorni dalla data di notifica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

14. *Identico.*

15. *Identico.*

16. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

17. Ai medicinali omeopatici non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, introdotto dal comma 1 dell'articolo 40 della legge 1° marzo 2002, n. 39.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

17. *Identico.*

18. Al quinto comma dell'articolo 9 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, dopo la parola: «concedere» sono inserite le seguenti: «alle aziende sanitarie territoriali, anche per tutti gli usi di cui al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,».

19. A decorrere dal 1° gennaio 2003 l'importo del reddito annuo netto indicato all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), della legge 27 ottobre 1993, n. 433, è elevato a 10.717 euro. L'importo suddetto può essere elevato ogni due anni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT.

20. Al fine di potenziare le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, è assegnato al Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO) l'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

21. Al comma 37 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole: «di alta formazione», sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287,»;

b) nel secondo periodo, dopo le parole: «credito di imposta», sono inserite le seguenti: «, riconosciuto automaticamente secondo l'ordine cronologico dei relativi

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

atti di convenzionamento, e subordinatamente di quelli di presentazione delle relative domande da presentare entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, è assegnato nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun istituto richiedente,»;

c) nel terzo periodo, le parole: «gli istituti» sono sostituite dalle seguenti: «le categorie degli istituti» e le parole: «e la misura massima dello stesso» sono soppresse.

22. Per la prosecuzione degli interventi di carattere sociale ed assistenziale svolti dall'Associazione famiglie fanciulli e adulti subnormali (ANFFAS), è assegnato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2003.

23. La lettera e) dell'articolo 2, della legge 7 luglio 1901, n. 306, è sostituita dalla seguente:

«e) il contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani dei farmacisti, medici chirurghi odontoiatri e veterinari, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione della fondazione, che ne fissa misura e modalità di versamento con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni».

24. All'articolo 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è abrogato;

b) al comma 4, primo periodo, le parole da: «è autorizzato» fino a: «per l'anno 1999 e» sono sostituite dalle seguenti: «può assumere, secondo un piano approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze, impegni pluriennali corrispondenti alle

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori, nei limiti di impegno ventennali»;

c) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori sono corrisposte dal Corpo della Guardia di finanza direttamente agli istituti bancari mutuanti, salvo il caso di autofinanziamento».

25. Le disposizioni previste dall'articolo 27, comma 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, non si intendono applicabili per le esigenze dirette a sopperire, per un periodo non superiore a quindici giorni, alle necessità di erogazione di servizi pubblici essenziali da parte degli enti territoriali.

26. Per la realizzazione dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e per l'informatizzazione del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa di 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

27. Nell'arco di un triennio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio delle università interessate, e senza maggiori oneri a carico dello Stato, è estesa ai titolari del contratto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, la seconda tornata dei giudizi di idoneità, prevista dall'articolo 52, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, purchè alla data di entrata in vigore del predetto decreto n. 382 del 1980, risultassero in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50, primo comma, numero 3), del medesimo decreto e svolgessero attività di assistenza e cura presso le cliniche e policlinici universitari e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in servizio alle dipendenze del-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l'università con qualifica diversa da quella di professore associato o professore ordinario.

28. Al fine della bonifica e del risanamento ambientale dell'area individuata alla lettera *p-quater*) del comma 4 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2003, di 1 milione di euro per l'anno 2004 e di 1 milione di euro per l'anno 2005.

29. Allo scopo di realizzare soluzioni integrate per lo sviluppo delle attività di controllo del territorio finalizzate a incrementare la sicurezza dei cittadini secondo modelli di polizia di prossimità:

a) l'incremento del contributo destinato all'unione di comuni di cui all'articolo 19, comma 6, della presente legge è aumentato di ulteriori 5 milioni di euro per l'esercizio in forma congiunta dei servizi di polizia locale, destinati a finalità di investimento;

b) gli enti locali, nell'ambito dei propri poteri pianificatori del territorio, possono prevedere che le sedi di servizio e caserme occorrenti per la realizzazione dei presidi di polizia siano inserite tra le opere di urbanizzazione secondaria. A tal fine, il decreto ministeriale di cui all'articolo 41-*quinquies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, può prevedere, su proposta del Ministro dell'interno, la quantità complessiva di spazi pubblici da destinare prioritariamente all'insediamento delle predette sedi di servizio o caserme;

c) l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede all'adeguamento funzionale ed all'avvio del programma di ridislocazione dei presidi di polizia, contestualmente alla progressiva ridotazione delle risorse occorrenti, determinate in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 37-bis.

(Livelli essenziali di assistenza)

1. Dal 1° gennaio 2001 sono confermati i livelli essenziali di assistenza previsti dall'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di assistenza e garantite dal Servizio sanitario nazionale sono quelle individuate all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, con le esclusioni e i limiti di cui agli allegati 2 e 3 del citato decreto, con decorrenza dalla data di pubblicazione dello stesso decreto.

3. La individuazione di prestazioni che non soddisfano i principi e le condizioni stabiliti dall'articolo 1, comma 7, e successive modificazioni, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché le modifiche agli allegati richiamati al comma 2 del presente articolo sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 37-ter.

(Accordi di programma per la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico)

1. Fino al 31 dicembre 2003, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 38.

(*Commissione unica sui dispositivi medici*)

1. Presso il Ministero della salute è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la Commissione unica sui dispositivi medici, organo consultivo tecnico del Ministero della salute, con il compito di definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici, di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche con l'indicazione del prezzo di riferimento.

2. La Commissione unica sui dispositivi medici è nominata con decreto del Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e presieduta dal Ministro stesso o dal vice presidente da lui designato ed è composta da cinque membri nominati dal Ministro della salute, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da sette membri nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Sono, inoltre, componenti di diritto il Direttore generale della Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del Ministero della salute e il presidente dell'Istituto superiore di sanità o un suo direttore di laboratorio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, il Ministero della salute può stipulare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, accordi di programma con le regioni e gli altri soggetti pubblici interessati nei limiti delle quote già deliberate dal CIPE riferite all'importo indicato nel citato articolo 20, come successivamente integrato.

Art. 38.

(*Commissione unica sui dispositivi medici*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. La Commissione dura in carica due anni e i componenti possono essere confermati una sola volta.

4. La Commissione può invitare a partecipare alle sue riunioni esperti nazionali e stranieri.

Art. 39.

(Incentivi per la ricerca farmaceutica)

1. Nell'ambito della procedura negoziale del prezzo dei farmaci innovativi registrati con procedura centralizzata o di mutuo riconoscimento è riconosciuto un sistema di «premio di prezzo» (*premium price*) alle aziende farmaceutiche che effettuano investimenti sul territorio nazionale finalizzati alla ricerca e allo sviluppo del settore farmaceutico. Tale procedura negoziale si applica anche ai farmaci innovativi registrati con procedura nazionale ove l'Italia sia designata Paese di riferimento per la procedura di mutuo riconoscimento in Europa.

2. Il «premio di prezzo» previsto dal comma 1, la cui entità è sottoposta a verifica annuale, è determinato sulla base dei seguenti criteri, nell'ambito delle disponibilità finanziarie prefissate per la spesa farmaceutica: *a)* volume annuale assoluto di investimenti produttivi e in ricerca; *b)* numero degli occupati in ricerca; *c)* livelli annuali delle esportazioni; *d)* rapporto investimenti in officine di produzione dell'anno considerato rispetto alla media degli investimenti del triennio precedente; *e)* rapporto incrementale delle esportazioni (prodotti finiti e semilavo-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Le aziende sanitarie devono esporre *on line* via *Internet* i costi unitari dei dispositivi medici acquistati semestralmente, specificando aziende produttrici e modelli. Tali informazioni devono essere disponibili entro il 30 marzo 2003 e devono essere aggiornate almeno ogni sei mesi.

Art. 39.

(Incentivi per la ricerca farmaceutica)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

rati) rispetto all'anno precedente; f) numero di addetti per la ricerca, al netto del personale per il *marketing*, rapportato alla media degli addetti dei tre anni precedenti; g) incremento del rapporto tra la spesa per la ricerca effettuata sul territorio nazionale e il fatturato relativo agli anni precedenti. I coefficienti dei criteri di cui al presente comma e l'entità massima del «premio di prezzo» in rapporto al prezzo negoziato sono definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nei limiti di un importo finanziario pari allo 0,1 per cento del finanziamento complessivo per la spesa farmaceutica.

3. I criteri di cui al comma 2 si applicano anche ai prodotti in licenza.

Art. 40.

(Deducibilità delle erogazioni liberali a favore della ricerca sulle malattie neoplastiche)

1. Le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 500 euro, effettuate nei primi quattro mesi dell'anno 2003 da persone fisiche a favore di enti, istituti, anche universitari, pubblici e privati, e associazioni senza scopo di lucro che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono direttamente o indirettamente attività di studio e di ricerca scientifica sulle malattie neoplastiche, presso laboratori universitari, ospedali e istituti, sono deducibili dal reddito complessivo determinato per l'anno 2003 ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 40.

(Deducibilità delle erogazioni liberali a favore della ricerca sulle malattie neoplastiche)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

CAPO V

FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI

Art. 41.

(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo)

1. Gli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 42 della presente legge nonché le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente agli interventi territorializzati rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle disponibilità assegnate agli strumenti di programmazione negoziata, in fase di regionalizzazione, possono essere diversamente allocati dal CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile. La diversa allocazione, limitata esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di cui sopra, è effettuata in relazione rispettivamente allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione.

2. Il CIPE informa ogni quattro mesi il Parlamento delle operazioni effettuate in base al comma 1.

3. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un apposito fondo in cui confluiscono le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO V

FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI

Art. 41.

(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo)

1. Gli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 42 della presente legge nonché le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente agli interventi territorializzati rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle disponibilità assegnate agli strumenti di programmazione negoziata, in fase di regionalizzazione, possono essere diversamente allocati dal CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile. La diversa allocazione, limitata esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di cui sopra e **ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 42 della presente legge**, è effettuata in relazione rispettivamente allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione.

2. Il CIPE informa ogni quattro mesi il Parlamento delle operazioni effettuate in base al comma 1. **A tal fine i soggetti gestori delle diverse forme di intervento, con la medesima cadenza, comunicano al CIPE i dati sugli interventi effettuati, includenti quelli sulla relativa localizzazione.**

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le disponibilità assegnate alla programmazione negoziata per patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma, nonchè le risorse che gli siano allocate in attuazione del comma 1. Allo stesso Fondo confluiscono le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli interventi citati, nonchè quelle di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

4. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali. Con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione della quota percentuale di cui al precedente periodo.

5. Ai fini del riequilibrio socio-economico e del completamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese, nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, può essere previsto il rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 145, comma 21, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 42.

(Fondo per le aree sottoutilizzate)

1. A decorrere dall'anno 2003 è istituito il Fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative con fi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Art. 42.

(Fondo per le aree sottoutilizzate)

1. A decorrere dall'anno 2003 è istituito il Fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, **co-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nalità di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonchè la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.

2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalità di riequilibrio economico e sociale, nonchè:

a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse stanziare a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative di cui all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei metodi indicati all'articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidità e semplicità, sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle esigenze del mercato.

4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-*bis* dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468.

5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, an-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

munque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonchè la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

che al fine di dare immediata applicazione ai principi contenuti nel comma 2 dell'articolo 52. Sino all'adozione delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio già in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente, contenente altresì elementi di valutazione sull'attività svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette tale relazione al Parlamento.

7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali in qualità di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE relative all'utilizzo del Fondo di cui al presente articolo sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'articolo 41, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 43.

(Incentivi agli investimenti)

1. Al fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni in materia di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonchè di favorire la prevenzione di comportamenti elusivi, di acquisire all'amministrazione i dati necessari per adeguati monitoraggi e pianificazioni dei flussi di spesa, occorrenti per assicurare pieni utilizzi dei contributi, attribuiti nella forma di crediti di imposta:

a) i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, comunicano all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal contributo conseguito automaticamente, i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati e, in particolare, quelli concernenti le tipologie degli investimenti, gli identificativi dei contraenti con i quali i soggetti interessati intrattengono i rapporti necessari per la realizzazione degli investimenti, le modalità di regolazione finanziaria delle spese relative agli investimenti, l'ammontare degli investimenti, dei contributi fruiti e di quelli ancora da utilizzare, nonchè ogni altro dato utile ai predetti fini. I dati di cui al periodo precedente sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale sono altresì approvati il modello di comunicazione e il termine per la sua effettuazione, comunque non successivo al 28 febbraio 2003. I soggetti di cui al primo periodo sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di entrata in

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 43.

(Incentivi agli investimenti)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

vigore della presente legge e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003. La ripresa della utilizzazione dei contributi è consentita nella misura non superiore al rapporto tra lo stanziamento in bilancio, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2003 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta conseguenti ai contributi maturati e non utilizzati, risultante dalla analisi delle comunicazioni di cui al primo periodo. L'entità massima della misura di cui al periodo precedente è determinata con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il termine stabilito per la ripresa della utilizzazione dei contributi;

b) i soggetti che, dopo la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 138 del 2002, hanno conseguito l'assenso dell'Agenzia delle entrate relativamente alla istanza presentata ai sensi del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dal predetto decreto-legge, effettuano la comunicazione di cui alla lettera *a)*, sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003. La ripresa della utilizzazione dei contributi è consentita fino a concorrenza del 35 per cento del suo ammontare complessivo nell'anno 2003 e, rispettivamente, del 70 per cento e del 100 per cento nei due anni successivi;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2003 il contributo di cui al citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000 è attribuito, nella forma di credito di imposta, esclusivamente per gli investimenti da effettuare nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera *a)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonchè nelle aree delle regioni Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, para-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

grafo 3, lettera *c*), dello stesso Trattato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006. Ferma restando la necessità di preventiva approvazione da parte della Commissione delle Comunità europee, per gli investimenti da effettuare nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera *c*), dello stesso Trattato, diverse da quelle di cui al primo periodo della presente lettera, è attribuito un contributo nelle forme di credito d'imposta secondo modalità analoghe a quelle di cui al citato primo periodo, nei limiti di 30 milioni di euro annui fino al 2006;

d) i soggetti che, presentata l'istanza ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera *b*), non ne hanno ottenuto l'accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2002, e che comunque intendono conseguire il contributo di cui alla lettera *c*), a decorrere dalla data prevista nella medesima lettera, rinnovano l'istanza, esponendo un importo relativo all'investimento non superiore a quello indicato nell'istanza non accolta, nonchè gli altri dati di cui alla medesima istanza, integrati con gli ulteriori elementi stabiliti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto dalla lettera *a*). Rispettate tali condizioni, i soggetti di cui al periodo precedente conservano l'ordine di priorità conseguito con la precedente istanza non accolta, ai sensi del comma 1-*ter* del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000;

e) le istanze presentate per la prima volta dai soggetti che intendono effettuare investimenti a decorrere dal 1° gennaio 2003 contengono le indicazioni di cui al comma 1-*bis* del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall'articolo 10 del citato decreto-legge n. 138 del 2002, integrate con gli ulteriori elementi stabiliti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto dalla lettera *a*);

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

f) le istanze rinnovate ovvero presentate per la prima volta ai sensi delle lettere *d)* ed *e)* espongono gli investimenti e gli utilizzi del contributo suddivisi, secondo la pianificazione scelta dai soggetti interessati, con riferimento all'anno nel quale l'istanza viene presentata e ai due immediatamente successivi. In ogni caso, l'utilizzo del contributo, in relazione al singolo investimento, è consentito esclusivamente entro il secondo anno successivo a quello nel quale è presentata l'istanza e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di utilizzazione minimi e massimi pari, in progressione, al 20 e al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza, e al 60 e al 70 per cento, nell'anno successivo;

g) qualora le utilizzazioni del contributo pianificate ed espone nella istanza, ai sensi della lettera *f)*, non risultino effettuate nei limiti previsti, per ciascun anno, dalla medesima lettera, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non può presentare una nuova istanza prima dei dodici mesi successivi a quello nel quale la decadenza si è verificata;

h) l'Agenzia delle entrate, con riferimento alle istanze rinnovate ovvero presentate per la prima volta ai sensi delle lettere *d)* ed *e)*, provvede a dare attuazione al comma 1-ter del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall'articolo 10 del citato decreto-legge n. 138 del 2002, nei limiti dello stanziamento di bilancio pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006;

i) i soggetti comunque ammessi ai benefici di cui al citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000, indicano nella dichiarazione annuale dei redditi relativa all'esercizio in cui è presentata la comunicazione di cui alle lettere *a)* e *b)* ovvero l'istanza di cui alle lettere *d)* ed *e)* il settore di appartenenza, l'ammontare dei nuovi investimenti effettuati suddivisi per area regionale interessata,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione, il limite di intensità di aiuto utilizzabile, nonchè ogni altro elemento ritenuto utile indicato nelle istruzioni dei modelli della predetta dichiarazione.

2. È abrogato il comma 1-*quater* dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole: «pari a 1.740 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 1.725 milioni di euro per l'anno 2003, 1.740 milioni di euro per l'anno 2004, 1.511 milioni di euro per l'anno 2005, 1.250 milioni di euro per l'anno 2006, 700 milioni di euro per l'anno 2007 e 300 milioni di euro per l'anno 2008».

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ridotta di 335 milioni di euro per l'anno 2004 e 250 milioni di euro per l'anno 2005.

Art. 44.

(Incentivi alle assunzioni)

1. L'incentivo per l'incremento dell'occupazione, costituito da un contributo attribuito nella forma di credito di imposta, è prorogato fino al 31 dicembre 2006 nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) gli incrementi occupazionali che rientrano nella misura massima prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, determinano anche per l'anno 2003 il diritto al contributo negli importi stabiliti dall'articolo 7 della legge 23 dicem-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 44.

(Incentivi alle assunzioni)

1. *Identico:*

a) gli incrementi occupazionali che rientrano nella misura massima prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, determinano anche per l'anno 2003 il diritto al contributo negli importi stabiliti dall'articolo 7 della legge 23 dicem-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

bre 2000, n. 388, relativamente ai datori di lavoro nei cui riguardi trova applicazione il citato articolo 2 del decreto-legge n. 209 del 2002. Per lo stesso anno 2003, ogni assunzione che dà luogo ad un incremento della base occupazionale ulteriore rispetto alla misura di cui al periodo precedente attribuisce ai datori di lavoro indicati nello stesso periodo, per l'intero territorio nazionale, un contributo di 100 euro ovvero di 150 euro, se l'assunto è di età superiore ai quarantacinque anni, nel limite finanziario complessivo di 125 milioni di euro. Nei casi di cui al periodo precedente, se l'assunzione è effettuata negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'articolo 7 della citata legge n. 388 del 2000, è attribuito un ulteriore contributo di 300 euro, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 41 e 42 della presente legge, a valere sui fondi previsti dagli stessi articoli;

b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, e dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro di cui alla lettera *a)*, per ogni assunzione che dà luogo ad un incremento della base occupazionale, rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo tra il 1° agosto 2001 e il 31 luglio 2002, è attribuito il contributo di 100 euro ovvero di 150 euro nonchè quello ulteriore di 300 euro, ai sensi del secondo e terzo periodo della lettera *a)*, a valere, per l'anno 2003, sulle stesse dotazioni finanziarie di cui alla medesima lettera *a)* e, per gli anni dal 2004 al 2006, relativamente ai contributi di cui al secondo periodo della lettera *a)*, nei limiti finanziari complessivi di 125 milioni di euro annui, e, relativamente al contributo di cui al terzo periodo della lettera *a)*, nel limite finanziario complessivo annuo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 41 e 42 della presente legge, a valere sui fondi previsti dagli stessi articoli;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

bre 2000, n. 388, relativamente ai datori di lavoro nei cui riguardi trova applicazione il citato articolo 2 del decreto-legge n. 209 del 2002. Per lo stesso anno 2003, ogni assunzione che dà luogo ad un incremento della base occupazionale ulteriore rispetto alla misura di cui al **primo** periodo attribuisce ai datori di lavoro indicati nello stesso periodo, per l'intero territorio nazionale, un contributo di 100 euro ovvero di 150 euro, se l'assunto è di età superiore ai quarantacinque anni, nel limite finanziario complessivo di 125 milioni di euro. Nei casi di cui al **secondo** periodo, se l'assunzione è effettuata negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'articolo 7 della citata legge n. 388 del 2000, è attribuito un ulteriore contributo di 300 euro, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 41 e 42 della presente legge, a valere sui fondi previsti dagli stessi articoli;

b) *identica*;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

c) per le assunzioni di cui alle lettere a) e b) rimangono ferme, nel resto, le disposizioni di cui al citato articolo 7 della legge n. 388 del 2000, in particolare quelle relative alle modalità e ai tempi di rilevazione delle assunzioni che determinano incremento della base occupazionale.

2. Il contributo di cui al comma 1, lettera a), primo periodo, può essere attribuito comunque non oltre il 31 dicembre 2003; quelli di cui al comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera b), possono essere attribuiti comunque non oltre il 31 dicembre 2006. In entrambi i casi previsti dal periodo precedente, i contributi possono essere fruiti, solo mediante compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche successivamente a tali date, in caso di incapacienza.

3. Per maturare il diritto ai contributi di cui al comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera b), i datori di lavoro devono, in ogni caso, inoltrare al centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate una istanza preventiva contenente i dati stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, emanato entro il 31 gennaio 2003, occorrenti per stabilire la base occupazionale di riferimento, il numero, la tipologia, la decorrenza e la durata dell'assunzione, l'entità dell'incremento occupazionale nonché gli identificativi del datore di lavoro e dell'assunto. I contributi di cui al periodo precedente possono essere fruiti ai sensi del comma 2 solo dopo l'atto di assenso adottato espressamente dall'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza. Nel rendere l'atto di assenso, l'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, tiene conto altresì, in funzione dei dati raccolti ai sensi del primo periodo, della proiezione degli effetti finanziari sugli anni successivi, in con-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) *identica*.

2. Il contributo di cui al comma 1, lettera a), primo periodo, può essere attribuito comunque non oltre il 31 dicembre 2003; quelli di cui al comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera b), possono essere attribuiti comunque non oltre il 31 dicembre 2006. In entrambi i casi previsti dal **primo** periodo, i contributi possono essere fruiti, solo mediante compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche successivamente a tali date, in caso di incapacienza.

3. *Identico*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

siderazione dei limiti di spesa progressivamente impegnati nel corso dell'anno in ragione dei contributi assentiti. Per la gestione delle istanze trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 agosto 1998, n. 311.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non incidono sui diritti di utilizzazione dei crediti di imposta previsti dall'articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, relativamente ai quali non operano i limiti finanziari di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), del presente articolo.

5. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 725 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificata dall'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

Art. 45.

(Misure compensative per le regioni e gli enti locali)

1. A valere e nei limiti delle risorse complessivamente previste all'articolo 43, comma 1, lettera *h*), è garantita alle regioni o agli enti locali cui sono attribuiti tributi erariali o quote di compartecipazione agli stessi l'invarianza del gettito tributario attraverso misure compensative determinate con successivo provvedimento ministeriale da emanare d'intesa con gli enti interessati anche sulla base delle risultanze prodotte dall'Agenzia delle entrate - struttura di gestione.

2. Allo scopo di quantificare le minori entrate di tributi di spettanza delle regioni e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Art. 45.

(Misure compensative per le regioni e gli enti locali)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

degli enti locali conseguenti ai crediti d'imposta concessi per gli esercizi pregressi è istituito, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, un apposito Comitato tecnico, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 46.

(Sostegno della filiera agroalimentare)

1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, il Ministero delle politiche agricole e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 41 e 42 della presente legge, contratti di filiera a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.

2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito un regime di aiuti conformemente a quanto disposto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura nonchè dalla comunicazione della Commis-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 46.

(Sostegno della filiera agroalimentare)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sione delle Comunità europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante aiuti di Stato e capitale di rischio, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C/235 del 21 agosto 2001. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Art. 47.

(Disposizioni per l'insediamento nelle zone di montagna)

1. La normativa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, è estesa, fino all'ammontare massimo di 10 milioni di euro annui, anche ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti non ricadenti nelle delimitazioni di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. I criteri e le procedure applicative per l'estensione di cui al comma 1, ivi compresa la definizione della quota dei fondi in essere di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, a tale fine riservata, sono determinati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 47.

(Disposizioni per l'insediamento nelle zone di montagna)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 48.

(Interventi per fronteggiare la malattia vescicolare dei suini)

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico e in particolare nel comparto suinicolo, causata dalla malattia vescicolare dei suini, nell'ambito delle disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 15, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 122, è destinato, per l'anno 2003, un importo di 5 milioni di euro, in conformità all'articolo 87, paragrafo 2, lettera *b*), del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, a sostegno delle imprese costrette a misure di profilassi per l'eradicazione e la prevenzione delle infezioni da virus della malattia vescicolare dei suini.

2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali trasferisce alle regioni colpite dalla malattia vescicolare dei suini, entro il limite di cui al comma 1, gli importi per l'attivazione degli interventi di cui al comma 3, sulla base dei programmi di intervento presentati dalle regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il programma regionale deve contenere:

a) per quanto concerne l'area di intervento: i territori regionali in cui sono state riscontrate le infezioni, individuati quali aree di protezione, in cui sono stati effettuati gli abbattimenti obbligatori, e i territori limitrofi individuati quali aree di sorveglianza;

b) per quanto concerne gli interventi finanziabili:

1) le spese per controlli sanitari, *test* e altre indagini;

2) i costi imputabili all'abbattimento del bestiame e al relativo smaltimento;

3) gli oneri relativi al fermo aziendale derivanti dalla difficoltà di sostituzione del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 48.

(Interventi per fronteggiare la malattia vescicolare dei suini)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

bestiame, dalla quarantena o da altri periodi di attesa imposti o raccomandati dalle autorità competenti, con priorità per le imprese ricadenti in zona di protezione;

c) per quanto concerne i beneficiari: le imprese i cui allevamenti ricadono nelle zone indicate alla lettera a) e per le quali l'autorità sanitaria abbia previsto un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia, predisposto sulla base della normativa sanitaria in materia;

d) l'entità del contributo, fino al cento per cento delle spese sostenute per gli interventi indicati alla lettera b) entro i limiti, comunque, dell'importo trasferito ai sensi del comma 2.

4. All'articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) interventi strutturali e di sostegno per fronteggiare le conseguenze della malattia scrapie negli allevamenti ovini: 2,5 milioni di euro;».

Art. 49.

(Misure in materia agricola)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: «del 17 maggio 1999,» sono inserite le seguenti: «ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunità europee».

2. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: «di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti: «nonchè ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 49.

(Misure in materia agricola)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

con decisione della Commissione delle Comunità europee».

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è inserito il seguente:

«3-bis. Per le domande di cui al comma 3 relative a regimi di aiuto nazionali, nel caso in cui esse siano state presentate all'ente incaricato, ma non ancora istruite, la verifica della compatibilità dei requisiti dei richiedenti il credito d'imposta con la normativa comunitaria può essere richiesta dai richiedenti stessi al Ministero delle politiche agricole e forestali, che si esprime entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle domande».

4. Al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: «85 milioni di euro per l'anno 2002 e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004» è inserito il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2003, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è determinato l'ammontare delle risorse destinate agli investimenti realizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni».

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è inserito il seguente:

«5-bis. La richiesta del contributo di cui al comma 1 ha validità annuale. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle richieste rinnovate ovvero presentate per la prima volta, provvede a dare attuazione al comma 1-ter dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotto dall'articolo 10 del presente

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

decreto, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno».

6. Al fine di dare attuazione all'articolo 47, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro prevista al comma 7 del medesimo articolo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni.

Art. 50.

(Fondo rotativo per la progettualità)

1. I commi 54, 56 e 57 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituiti dall'articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono sostituiti dai seguenti:

a) «54. Al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualità. Il Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione degli studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, degli studi di fattibilità, delle valutazioni di impatto ambientale, dei documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi previsti dalla normativa vigente. La dotazione del Fondo è stabilita periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla sua alimentazione, in relazione alle dinami-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 50.

(Fondo rotativo per la progettualità)

1. *Identico:*

a) «54. Al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualità. Il Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione degli studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, degli studi di fattibilità, delle valutazioni di impatto ambientale, dei documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi previsti dalla normativa vigente. La dotazione del Fondo è stabilita periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla sua alimentazione, in relazione alle dinami-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

che di erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati dal comma 58. Il 30 per cento del Fondo è riservato per gli interventi di cui al secondo periodo necessari ai fini dell'adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica. Della quota residua del Fondo, è inoltre, riservato il 60 per cento in favore delle aree depresse del territorio nazionale, nonchè per l'attuazione di progetti comunitari da parte di strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea localizzati in tali aree, e il 10 per cento per le opere comprese nel programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, non localizzate nelle predette aree depresse»;

b) «56. I documenti istruttori, la procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti del Fondo sono stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti. Le anticipazioni, concesse con determinazione del direttore generale, non possono superare l'importo determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente normativa e comunque il dieci per cento del costo presunto dell'opera.

56-bis. Nello stabilire le modalità di cui al comma 56, relativamente alle opere di importo previsto superiore a 2 milioni di euro, **la cui progettazione sia finanziata per una quota superiore al 30 per cento con risorse delle regioni o delle province autonome o la cui realizzazione sia coperta, anche par-**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

che di erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati dal comma 58. **La dotazione del Fondo è riservata, per un biennio ed entro il limite del 30 per cento, alle esigenze progettuali degli interventi inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone a rischio sismico, di cui all'articolo 59, comma 20, della presente legge. La quota residua del Fondo è riservata, per almeno il 60 per cento, in favore delle aree depresse del territorio nazionale nonchè per l'attuazione di progetti comunitari da parte di strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea localizzati in tali aree, ed entro il limite del 10 per cento per le opere comprese nel programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, non localizzate nelle predette aree depresse»;**

b) «56. **I criteri di valutazione**, i documenti istruttori, la procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti del Fondo sono stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti. Le anticipazioni, concesse con determinazione del direttore generale, non possono superare l'importo determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente normativa e comunque il dieci per cento del costo presunto dell'opera.

56-bis. Nello stabilire le modalità di cui al comma 56, relativamente alle opere di importo previsto superiore a **4** milioni di euro, il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti è tenuto ad introdurre, tra i presupposti istruttori, i seguenti requisiti:

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

zialmente, con risorse aventi la medesima provenienza, il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti è tenuto ad introdurre, tra i presupposti istruttori, i seguenti requisiti:

a) studio di fattibilità valutato positivamente, con parere motivato, dal nucleo di valutazione e verifica regionale di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Tale parere deve essere emesso entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento dello studio, anche in caso di valutazione negativa. Scaduto il termine, in mancanza di parere espresso, si dà per acquisita la valutazione positiva;

b) provvedimento del presidente della regione che certifichi la compatibilità dell'opera con gli indirizzi della programmazione regionale.

56-ter. In sede di istanza di anticipazione, non corredata dai documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 56-bis, il soggetto richiedente deve attestare che la realizzazione dell'opera sarà finanziata senza il ricorso a risorse regionali o delle province autonome ovvero che, in presenza di tali risorse destinate alla progettazione, le stesse non superino il 30 per cento della relativa spesa. I requisiti di cui alle citate lettere a) e b) si applicano alle richieste di anticipazione relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva»;

c) «57. La Cassa depositi e prestiti stabilisce con deliberazione del consiglio di amministrazione, anche per le anticipazioni già concesse, le cause, le modalità e i tempi di revoca e riduzione, nel rispetto della natura rotativa del Fondo, per assicurarne il più efficace utilizzo».

2. Sono abrogati il comma 8 dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e l'articolo 68 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a) *identica*;

b) *identica*.

56-ter. *Identico*»;

c) *identica*.

2. *Identico*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dai seguenti: «Le disponibilità del Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere emanato».

4. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dai seguenti: «Le disponibilità del Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere emanato».

Art. 51.

(Fondo rotativo per le opere pubbliche)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 47 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, con il quale è istituita Infrastrutture Spa, presso la Cassa depositi e prestiti è istituito il Fondo rotativo per le opere pubbliche (FROP).

2. Il Fondo ha una dotazione iniziale di un miliardo di euro ed è alimentato dalla Cassa depositi e prestiti. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, può apportare con proprio decreto variazioni alla consistenza del Fondo.

3. Il Fondo è finalizzato al sostegno finanziario delle opere, di competenza dei

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Art. 51.

(Fondo rotativo per le opere pubbliche)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, da realizzare mediante:

a) contratto di concessione di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

b) concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a contraente generale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

4. Il Fondo, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto, presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad assicurare il mantenimento del relativo equilibrio economico-finanziario.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, fissa con proprio decreto limiti, condizioni, modalità, caratteristiche della prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo conto della redditività potenziale dell'opera e della decorrenza e durata della concessione o della gestione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la garanzia dello Stato per le operazioni di cui al comma 4. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

6. Il Governo procede annualmente ad una verifica, e riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, con l'obiettivo di consentire al Parlamento di valutare l'efficacia della strumentazione adottata, in funzione della realizzazione tempestiva, a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie, degli interventi di infrastrutturazione strategica di preminente interesse nazionale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 52.

(Fondi rotativi per le imprese)

1. Fatte salve le risorse destinate all'attuazione degli interventi e dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa.

2. I contributi a carico dei fondi di cui al comma 1, concessi a decorrere dal 1° gennaio 2003, sono attribuiti secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro competente, sulla base dei seguenti principi:

a) l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non può essere inferiore al 50 per cento dell'importo contributivo;

b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio dalla concessione contributiva, secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel secondo quinquennio;

c) il tasso d'interesse da applicare alle somme rimborsate viene determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo.

3. Al fine di assicurare la continuità delle concessioni, i decreti interministeriali di natura non regolamentare dovranno essere emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 52.

(Fondi rotativi per le imprese)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contributi in conto interessi nonchè alla concessione di incentivi per attività produttive disposti con le procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, inclusi i patti territoriali, i contratti d'area e i contratti di programma. Al fine di assicurare l'invarianza degli effetti finanziari, di cui al presente articolo, con decreto del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, è definita la programmazione temporale, per il triennio 2003-2005, degli adempimenti amministrativi di cui alla citata legge n. 488 del 1992.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 52-bis.

(Estensione di interventi di promozione industriale)

1. Con delibera del CIPE, da emanare su proposta del Ministro delle attività produttive, può essere disposto che gli interventi di promozione industriale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, siano effettuati anche in aree interessate da crisi di settore nel comparto industriale, diverse da quelle individuate ai sensi del citato articolo 5 del decreto-legge n. 120 del 1989. Le aree sono individuate dal CIPE su proposta del Ministro delle attività produttive tenuto conto dello stato di crisi settoriale con notevoli ripercussioni sull'economia locale.

2. Il programma di promozione imprenditoriale ed attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi nelle aree individuati dal CIPE ai

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 53.

(Incentivi per la riqualificazione e il potenziamento degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali)

1. Per l'anno 2003 è attribuito un contributo di 10 milioni di euro per il cofinanziamento di programmi regionali di investimento per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali.

2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con appo-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sensi del comma 1, predisposto da Sviluppo Italia Spa, su direttive del Ministero delle attività produttive, approvato dallo stesso Ministero, è finalizzato in primo luogo alla salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, nonché allo sviluppo del tessuto economico locale, attraverso il ricorso ad attività sostitutive, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

3. Al fine di effettuare il monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi agevolativi, Sviluppo Italia Spa trasmette annualmente al Ministero delle attività produttive, che riferisce al CIPE, un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 1 redatto sulla base dei criteri stabiliti dal Ministero delle attività produttive.

4. L'entrata in vigore dell'estensione di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea.

Art. 53.

(Incentivi per la riqualificazione e il potenziamento degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sito decreto alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, nonché all'individuazione delle aree del territorio nazionale a maggiore incidenza di fenomeni di criminalità e microcriminalità urbana a danno delle piccole e medie imprese commerciali sulla base dei seguenti criteri:

- a) la sussistenza e l'eventuale natura ed entità degli incentivi disposti da leggi regionali e/o da provvedimenti adottati da province, comuni e città metropolitane, per il sostegno agli investimenti in sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali;
- b) la densità di popolazione delle aree interessate dagli incentivi;
- c) gli indici di criminalità locali.

Art. 54.

(Interventi ferroviari)

1. Infrastrutture Spa finanzia prioritariamente, anche attraverso la costituzione di uno o più patrimoni separati, gli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il «Sistema alta velocità/alta capacità», anche al fine di ridurre la quota a carico dello Stato. Le risorse necessarie per i finanziamenti sono reperite sul mercato bancario e su quello dei capitali secondo criteri di trasparenza ed economicità. Al fine di preservare l'equilibrio economico e finanziario di Infrastrutture Spa è a carico dello Stato l'integrazione dell'onere per il servizio della parte del debito nei confronti di Infrastrutture Spa che non è adeguatamente remunerabile utilizzando i soli flussi di cassa previsionali per il periodo di sfruttamento economico del «Sistema alta velocità/alta capacità».

2. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, nella sua interezza o anche solo per la parte relativa alla realizzazione e gestione del «Sistema alta

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 54.

(Interventi ferroviari)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

velocità/alta capacità», il nuovo concessionario assume, senza liberazione del debitore originario, il debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa e subentra nei relativi rapporti contrattuali. Le somme eventualmente dovute dal concedente al precedente concessionario per l'utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa. Lo Stato garantisce il debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa fino al rilascio della nuova concessione.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita anche nell'interesse di Infrastrutture Spa la funzione di vigilanza e di controllo sull'attuazione della concessione di cui al comma 2 per la parte relativa alla realizzazione e gestione del «Sistema alta velocità/alta capacità».

4. I crediti e i proventi derivanti dall'utilizzo del «Sistema alta velocità/alta capacità» sono destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti concessi da Infrastrutture Spa; su di essi non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi da Infrastrutture Spa fino all'estinzione del relativo debito.

5. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è autorizzato a compensare l'onere relativo alla manutenzione dell'infrastruttura medesima anche attraverso l'utilizzo del Fondo di ristrutturazione di cui all'articolo 43, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Art. 55.

(Interventi stradali)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante tra l'altro la trasformazione dell'ANAS in so-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 55.

(Interventi stradali)

1. *Identico:*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

cietà per azioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«I-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è trasferita all'ANAS società per azioni, di seguito denominata "ANAS Spa", in conto aumento del capitale sociale la rete stradale statale e autostradale di interesse nazionale, individuata con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al primo periodo produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile in favore dell'ANAS Spa, nonchè effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Modalità e valori di trasferimento e di iscrizione dei beni nel bilancio della società sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche in deroga agli articoli 2254, 2342 e seguenti del codice civile.

I-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze conferisce all'ANAS Spa, con proprio decreto, in conto aumento del capitale sociale, in tutto o in parte, l'ammontare dei residui passivi dovuto all'ANAS Spa medesima e in essere al 31 dicembre 2002. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è quantificato l'importo da conferire e sono definite le modalità di erogazione dello stesso.

I-quater. L'ANAS Spa è autorizzata a costituire, a valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo speciale di importo pari

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a) *identico*:

«I-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è trasferita all'ANAS società per azioni, di seguito denominata "ANAS Spa", in conto aumento del capitale sociale la rete **autostradale e stradale nazionale**, individuata con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al primo periodo produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile in favore dell'ANAS Spa, nonchè effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Modalità e valori di trasferimento e di iscrizione dei beni nel bilancio della società sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche in deroga agli articoli 2254 e **da 2342 a 2345** del codice civile.

I-ter. *Identico*.

I-quater. L'ANAS Spa è autorizzata a costituire, a valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo speciale di importo pari

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

alla somma del valore netto della rete stradale statale e autostradale di interesse nazionale di cui al comma 1-*bis* e del valore dei residui passivi dovuto all'ANAS Spa di cui al comma 1-*ter*. È escluso dal fondo il valore delle relative pertinenze ed accessori, strumentali alle attività della stessa società e già trasferite in proprietà all'Ente dall'articolo 3, commi 115 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, della rete stradale e autostradale di interesse nazionale. Detto fondo è finalizzato principalmente alla copertura degli oneri di ammortamento e al mantenimento della rete stradale e autostradale nazionale, nonchè alla copertura degli oneri inerenti l'eventuale ristrutturazione societaria»;

b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «All'ANAS Spa sono attribuiti con concessione ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, di seguito denominata "concessione", i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a g), nonchè l), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143»;

c) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;

d) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le azioni sono inalienabili e attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri»;

e) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Agli atti ed operazioni connesse alla trasformazione dell'ANAS in società per azioni si applica la disciplina tributaria di cui all'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nell'interpretazione autentica di cui all'articolo 4,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

alla somma del valore netto della rete **autostradale e stradale nazionale** di cui al comma 1-*bis* e del valore dei residui passivi dovuto all'ANAS Spa di cui al comma 1-*ter*. È escluso dal fondo il valore delle relative pertinenze ed accessori, strumentali alle attività della stessa società e già trasferite in proprietà all'Ente dall'articolo 3, commi **da 115 a 119**, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, della rete **autostradale e stradale nazionale**. Detto fondo è finalizzato principalmente alla copertura degli oneri di ammortamento e al mantenimento della rete stradale e autostradale nazionale, nonchè alla copertura degli oneri inerenti l'eventuale ristrutturazione societaria»;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

comma 4, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75»;

f) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«12-bis. I mutui e i prestiti in capo all'Ente nazionale per le strade in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono da intendere a tutti gli effetti debiti dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'ammortamento del debito».

Art. 56.

(Interventi ambientali)

1. Ai fini dell'accelerazione dell'attività istruttoria della commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad avvalersi del supporto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di altri enti o istituti pubblici o privati a prevalente capitale pubblico, mediante la stipula di apposite convenzioni.

2. Per fare fronte al maggiore onere derivante dal comma 1 del presente articolo, il limite di valore dei progetti di opere di competenza statale sottoposti al versamento dello 0,5 per mille di cui all'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, è portato a 5 milioni di euro.

3. Sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale tutti gli impianti esistenti, nonchè quelli di nuova realizzazione, relativi alle attività industriali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, rientranti nelle categorie elencate nell'al-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

f) *identica.*

Art. 56.

(Interventi ambientali)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

legato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono disciplinate le modalità di autorizzazione nel caso in cui più impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione integrata ambientale da rilasciare da più di una autorità competente. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate.

5. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli di cui ai commi 3 e 4 sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono quantificati in relazione alla complessità delle attività svolte dall'autorità competente, sulla base del numero dei punti di emissione, della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate. Tali oneri sono posti a carico del gestore e versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per essere riutilizzati esclusivamente per le predette spese.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. All'articolo 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il pagamento del corrispettivo dei servizi di depurazione e fognatura deve essere effettuato dal diverso gestore entro

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 57.

(Fondo per lo sviluppo sostenibile).

1. La dotazione del fondo per lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è riservata, fino ad una percentuale pari al 25 per cento della dotazione complessiva, ad aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, istituite a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Art. 58.

(Limiti di impegno)

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2003-2005 i limiti di impegno di cui alla tabella 1 allegata alla pre-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sessanta giorni dal ricevimento delle fatture per effetto del riparto.

2-ter. Previa richiesta del gestore del servizio di acquedotto e contestuale versamento degli interessi, calcolati con l'applicazione del tasso legale aumentato di due punti, il termine di pagamento, di cui al comma **2-bis**, è differito di un anno dal ricevimento delle fatture.

2-quater. Per omesso o ritardato pagamento oltre l'anno dall'emissione delle fatture è dovuta una penalità pari al 10 per cento dell'importo dovuto, oltre agli interessi.

2-quinquies. Per le fatture o per i corrispettivi dovuti per il servizio di depurazione e fognatura maturati prima del 1° gennaio 2003 il termine di pagamento è fissato al 31 dicembre 2003».

Art. 57.

(Fondo per lo sviluppo sostenibile).

1. La dotazione del fondo per lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è riservata, fino ad una percentuale pari al 25 per cento della dotazione complessiva, ad aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui **all'articolo 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112**, istituite a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Art. 58.

(Limiti di impegno)

Identico
(Per le modifiche alla tabella 1 si vedano le pagine da 220 a 221)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sente legge con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.

CAPO VI
ALTRI INTERVENTI

Art. 59.

(Misure di razionalizzazione diverse)

1. Alla legge 25 luglio 2000, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «, per un importo non inferiore al controvalore di 3.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 4.000 miliardi di lire italiane» sono soppresse;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «, per un importo non inferiore al controvalore di 5.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 8.000 miliardi di lire italiane» sono soppresse;

c) all'articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I crediti di cui al presente articolo sono annullati progressivamente, in relazione alle intese raggiunte sia in sede multilaterale nelle competenti sedi internazionali, sia in sede bilaterale con i Paesi interessati, e alle esigenze di finanza pubblica».

2. Le disponibilità finanziarie esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo rotativo di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono destinate fino ad un massimo del 20 per cento, nel corso del triennio 2003-2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle attività produttive, a fondi rotativi per

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO VI
ALTRI INTERVENTI

Art. 59.

(Misure di razionalizzazione diverse)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l'internazionalizzazione finalizzati all'erogazione di prestiti per attività di investimento delle imprese italiane nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, ai fini della valorizzazione dei beni trasferiti alla società costituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, convoca una o più conferenze di servizi o promuove accordi di programma fissandone i termini per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli stessi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati ovvero, in luogo della quota del ricavato, di uno o più beni immobili la cui valutazione, per tale finalità, è effettuata in conformità ai criteri fissati nel citato decreto.

4. Al fine della valorizzazione del patrimonio dello Stato, del recupero, della riqualificazione e della eventuale ridestinazione d'uso, entro il 30 aprile di ogni anno, gli enti locali interessati ad acquisire beni immobili del patrimonio dello Stato ubicati nel loro territorio possono fare richiesta di detti beni all'Agenzia del demanio.

5. Entro il 31 agosto di ogni anno, l'Agenzia del demanio è tenuta a comunicare agli enti locali la propria disponibilità all'eventuale cessione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Al fine di favorire l'autonoma iniziativa per lo svolgimento di attività, di interesse generale, in attuazione dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, le istituzioni di assistenza e beneficenza e gli enti religiosi che perseguono rilevanti finalità umanitarie o culturali possono otte-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

6. Le operazioni di alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, qualora i relativi titoli siano già negoziati in mercati finanziari regolamentati, sono effettuate ad un prezzo determinato facendo riferimento al valore dei titoli riscontrato su tali mercati nel periodo dell'alienazione stessa e tenendo conto dell'esigenza di incentivare la domanda di titoli al fine di assicurare il buon esito dell'operazione, anche qualora tale valore risulti inferiore al prezzo al quale si sono completate offerte precedenti dei medesimi titoli. La congruità del prezzo di cui al primo periodo è attestata da un consulente finanziario terzo, non coinvolto nella strutturazione dell'operazione di alienazione.

7. Il complesso delle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Con decreto del Ministro dell'interno è definito il riparto tra le singole autorizzazioni.

8. Per il potenziamento dei mezzi aeroportuali, ai fini dell'adeguamento del servizio antincendi negli aeroporti alle norme ICAO è autorizzata per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

9. All'articolo 5, comma 3-*quinquies*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nere la concessione o locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non trasferiti alla «Patrimonio dello Stato spa», costituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, né suscettibili di utilizzazione per usi governativi, a un canone ricognitorio determinato ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni.

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. Per il potenziamento dei mezzi aeroportuali, ai fini dell'adeguamento del servizio antincendi negli aeroporti alle norme ICAO (***International Civil Aviation Organization***) è autorizzata per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

10. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera *e*), della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: «ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS» sono inserite le seguenti: «nonchè all'INAIL».

10. All'articolo 22, comma 9, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'articolo 18, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: «Le questure forniscono all'INPS» sono inserite le seguenti: «e all'INAIL».

11. All'articolo 33, comma 4, della legge 30 luglio 2002, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È data facoltà all'INAIL di accedere al registro informatizzato».

12. All'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all'80 per cento»;

b) le parole da: «incentivazione per» fino a: «istruzione universitaria» sono sostituite dalle seguenti: «incentivazione per l'alta formazione professionale tramite l'istituzione di un *forum* permanente realizzato da ONLUS per la professionalità nautica partecipate da istituti di istruzione universitaria o convenzionate con gli stessi. Tali misure, in una percentuale non superiore al 50 per cento, possono essere destinate dai citati enti alla realizzazione, tramite il recupero di beni pubblici, di idonee infrastrutture».

13. Limitatamente alle misure adottate con riferimento ai disavanzi dell'esercizio 2001, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato, sono considerate idonee le misure che danno luogo a maggiori entrate, ancorchè le stesse, pur non manifestando i

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

11. Identico.

12. Identico.

13. Identico:

a) *identica*;

b) le parole da: «incentivazione per» fino a: «istruzione universitaria» sono sostituite dalle seguenti: «incentivazione per l'alta formazione professionale tramite l'istituzione di un *forum* permanente realizzato da **una o più** ONLUS per la professionalità nautica partecipate da istituti di istruzione universitaria o convenzionate con gli stessi. Tali misure, in una percentuale non superiore al 50 per cento, possono essere destinate dai citati enti alla realizzazione, tramite il recupero di beni pubblici, di idonee infrastrutture».

14. Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

relativi effetti finanziari interamente nell'anno 2002, siano indicate, per le finalità di cui sopra, alla realizzazione di tali effetti complessivamente in un periodo pluriennale.

14. Per l'organizzazione e la promozione degli eventi culturali del programma «Genova capitale europea della cultura 2004» sono assegnati al comune di Genova 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

15. Gli stanziamenti aggiuntivi per aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono aumentati, per l'anno 2003, di 10 milioni di euro per programmi di cooperazione internazionale nei Paesi in via di sviluppo, a favore della promozione dell'attuazione delle Convenzioni fondamentali dell'OIL e delle Linee guida OCSE sulle multinazionali. Quota parte degli stanziamenti aggiuntivi, per un importo pari a 5 milioni di euro, è destinata al finanziamento di iniziative di sostegno delle istituzioni rappresentative nel quadro della cooperazione interparlamentare.

16. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, concessa ai sordomuti come definiti al secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo di 41 euro per dodici mensilità.

17. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006, a supporto dei programmi operativi delle regioni dell'obiettivo 1, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero del-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

15. *Identico.*

16. Gli stanziamenti aggiuntivi per aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono aumentati, per l'anno 2003, di 10 milioni di euro per programmi di cooperazione internazionale nei Paesi in via di sviluppo, a favore della promozione dell'attuazione delle Convenzioni fondamentali dell'OIL e delle linee guida **dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali**. Quota parte degli stanziamenti aggiuntivi, per un importo **complessivo di 6 milioni** di euro **per l'anno 2003**, è destinata **alla concessione, per il medesimo anno, di un contributo straordinario finalizzato a sostenere le spese di funzionamento, le attività operative e di formazione del Segretariato dell'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa centro-europea (INCE)**.

17. *Identico.*

18. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l'economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione – Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il periodo 2000-2004. Per le annualità successive il fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del Programma.

18. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del comma 17, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese sostenute nell'ambito del Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006 e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo Programma nell'ambito delle procedure di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

19. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo in rapporto di partecipazione azionaria o di controllo ai sensi dell'articolo 6 con tale società bancaria conferitaria, ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale»;

b) all'articolo 25, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per le fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, e per quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, le

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

19. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del comma 18, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese sostenute nell'ambito del Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006 e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo Programma nell'ambito delle procedure di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

20. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

parole "quarto", "quattro" e "quadriennio", contenute negli articoli 12, 13 e nel comma 1 del presente articolo sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "settimo", "sette" e "settennio"».

20. Nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è inserito un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presenta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il predetto piano straordinario al CIPE che, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ripartisce una quota parte delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

21. Dopo il comma 11 dell'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

«11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso è dovuto, e degli

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

21. Identico.

22. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623, e successive modificazioni, concernente l'immissione in consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di merci in esenzione fiscale, l'utilizzazione nei processi produttivi, nel territorio della regione medesima, di generi e di merci in esenzione fiscale ai sensi della predetta legge deve essere considerata, a tutti gli effetti, consumo nel territorio nazionale. La disposizione di cui al presente comma costituisce interpretazione autentica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

23. Identico:

«11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso è dovuto, e degli

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidalmente sia il conducente sia il proprietario del veicolo».

22. Il limite d'impegno di cui all'articolo 73, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, deve intendersi come stanziamento annuo per quindici anni da erogare annualmente.

23. In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza sul territorio del Parco nazionale Gran Paradiso è esercitata dal Corpo delle guardie alle dipendenze dell'Ente Parco. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Parco nazionale Gran Paradiso ha sede legale in Torino, e una sede amministrativa ad Aosta, come già previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561. Possono essere previsti uffici operativi e di coordinamento all'interno del Parco.

24. All'articolo 55, comma 3, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè quelli erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione».

25. Per il rifinanziamento delle iniziative per la promozione della cultura italiana all'estero e per le attività degli Istituti italiani di cultura all'estero, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2003.

26. Una quota degli importi autorizzati ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, può essere destinata al finanziamento degli interventi previsti dal-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidalmente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, **come stabilito dall'articolo 196**».

24. Identico.

25. Identico.

26. Identico.

27. Identico.

28. Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, con le modalità ivi previste, nonché di quelli previsti dalle relative ordinanze di protezione civile.

27. Per il completamento degli interventi urgenti per le opere pubbliche e la loro messa in sicurezza e dei rimborsi ai privati a seguito degli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2000 e 2002, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 in favore degli enti e con le procedure di cui al comma 51 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Per la prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti a calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine è autorizzato un limite d'impegno di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Alla ripartizione del predetto limite d'impegno si provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992, sulla base di un piano predisposto d'intesa con il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dell'effettivo stato di utilizzo, da parte degli enti erogatori finali, dei finanziamenti già autorizzati.

28. Al fine di consentire la prosecuzione del programma di adeguamento della dotazione infrastrutturale del comune di Milano, nonché per l'ulteriore finanziamento degli interventi previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 29 dicembre 2000, n. 400, è autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2003 quale contributo agli oneri per la realizzazione di interventi infra-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

29. Per il completamento degli interventi urgenti per le opere pubbliche e la loro messa in sicurezza e dei rimborsi ai privati a seguito degli eventi alluvionali verificatisi negli anni **1994**, 2000 e 2002, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 in favore degli enti e con le procedure di cui al comma 51 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Per la prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti a calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine è autorizzato un limite d'impegno di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Alla ripartizione del predetto limite d'impegno si provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992, sulla base di un piano predisposto d'intesa con il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dell'effettivo stato di utilizzo, da parte degli enti erogatori finali, dei finanziamenti già autorizzati.

30. Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

strutturali per la riqualificazione urbana e della rete della mobilità.

29. Ai fini della promozione culturale delle città e delle regioni che si affacciano sul Mediterraneo, con particolare riferimento al patrimonio storico e architettonico, per l'anno 2003 è autorizzata, in favore del Ministero per i beni e le attività culturali, la spesa di 400.000 euro, per il sostegno dell'attività dell'Agenzia per il patrimonio culturale euromediterraneo. La sede del coordinamento delle predette iniziative di promozione culturale è individuata nella città di Lecce.

30. I benefici previsti dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, si applicano, nei limiti delle risorse individuate ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 4-*bis*, anche alle associazioni, alle fondazioni e agli enti, anche religiosi, nonchè alle istituzioni che perseguono scopi di natura sociale, le cui strutture siano state danneggiate dalle calamità idrogeologiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 2000.

31. Il contributo per la riparazione dei danni di cui all'articolo 4-*bis*, commi 4 e 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, è riconosciuto, nei limiti delle risorse individuate ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 4-*bis*, a coloro che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nella prima decade dell'ottobre 1994, come risultanti dalle cartografie e dai rilievi esistenti presso i comuni e le province interessati, anche se non abbiano presentato nei termini prescritti richiesta di indennizzo, o abbiano mutato sede, domicilio o residenza durante il periodo compreso tra i predetti eventi alluvionali e quelli verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2000.

32. All'articolo 52, comma 51, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

31. Identico.

32. Identico.

33. Identico.

34. Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

le parole: «e 2000» sono sostituite dalle seguenti: «, 2000 e 2002».

33. Al comma 1 dell'articolo 146 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «per il 2001» sono inserite le seguenti: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2003».

34. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

35. Al fine di favorire il coordinamento delle attività e degli interventi per il contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori, nonché il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, la spesa di 2 milioni di euro. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tali autorizzazioni di spesa nonché le spese relative al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e quelle relative all'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aia il 29 maggio 1993, di cui all'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono iscritte nel Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

36. Le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche alle associazioni *pro-loco* per le manifestazioni dalle stesse organizzate.

37. Il contributo previsto dall'articolo 145, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in favore del Club alpino italiano, per

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

35. Identico.

36. Identico.

37. Identico.

38. Identico.

39. Il contributo previsto dall'articolo 145, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in favore del Club alpino italiano, per

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

le attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, è incrementato, a decorrere dall'anno 2003, di 100.000 euro.

38. Il requisito della distanza tra le ricevitorie del lotto gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto, introdotto dal decreto del Ministro delle finanze 6 maggio 1987 e dalla legge 19 aprile 1990, n. 85, distanza successivamente ridotta dall'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è soppresso a decorrere dal 30 giugno 2003.

39. All'articolo 10, comma 7, della legge 11 gennaio 2001, n. 7, le parole da: «ventiquattro» fino a: «legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 marzo 2005».

40. All'articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare il corretto funzionamento degli enti di cui al comma 1 nonchè per la realizzazione di ulteriori investimenti è autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 5.270.000 euro a decorrere dall'anno 2003. Entro il 30 giugno 2003 i suddetti enti presentano al Ministero delle politiche agricole e forestali propri programmi finalizzati al loro corretto funzionamento e alla realizzazione di investimenti».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

le attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, è incrementato, a decorrere dall'anno 2003, di **200.000** euro.

40. Identico.

41. Identico.

42. Identico.

43. Per la prosecuzione degli interventi relativi alla biblioteca europea di Milano, anche attraverso soggetti a tali fini costituiti, cui lo Stato può partecipare, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2004 e di 15.000.000 di euro per l'anno 2005.

44. È concesso un contributo straordinario di 516.000 euro a favore dell'UNICEF, per l'anno 2003.

45. I trasferimenti erariali correnti di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 488, sono aumentati di 20 milioni di euro per l'anno 2003.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 60.

(Tutela dei prodotti tipici delle zone di montagna)

1. Al fine di tutelare l'originalità del patrimonio storico-culturale dei territori montani, attraverso la valorizzazione dei loro prodotti protetti con «denominazione di origine» o «indicazione geografica» ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali l'Albo dei prodotti di montagna, autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva «prodotto nella montagna» seguita dall'indicazione geografica del territorio interessato, da attribuire, sentite le comunità montane interessate, alle sole produzioni agroalimentari originate nei comuni montani sia per quanto riguarda la fabbricazione che la provenienza della materia prima.

2. Le produzioni di cui al comma 1 possono fregiarsi della menzione aggiuntiva anche se aggregate a più vasti comprensori di consorzi di tutela.

3. L'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 per l'uso della menzione «prodotto nella montagna» è esente dai diritti annuali di segreteria.

4. In deroga ai requisiti previsti dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e con riferimento alle strutture artigianali destinate alla preparazione di prodotti alimentari tipici situate in comuni montani ad alta marginalità, le regioni possono individuare i requisiti strutturali minimi necessari per il rilascio della relativa autorizzazione, salva comunque l'esigenza di assicurare l'igiene completa degli alimenti da accertare con i controlli previsti dalla normativa vigente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 60.

(Tutela dei prodotti tipici delle zone di montagna e delle isole minori)

1. Al fine di tutelare l'originalità del patrimonio storico-culturale dei territori montani **e delle isole minori**, attraverso la valorizzazione dei loro prodotti protetti con «denominazione di origine» o «indicazione geografica» ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali l'Albo dei prodotti di montagna **e delle isole minori**, autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva «prodotto nella montagna **o nelle isole minori**» seguita dall'indicazione geografica del territorio interessato, da attribuire, sentite le comunità montane **ed isolane** interessate, alle sole produzioni agroalimentari originate nei comuni montani **e nelle isole minori** sia per quanto riguarda la fabbricazione che la provenienza della materia prima.

2. *Identico.*

3. L'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 per l'uso della menzione «prodotto nella montagna **o nelle isole minori**» è esente dai diritti annuali di segreteria.

4. In deroga ai requisiti previsti dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e con riferimento alle strutture artigianali destinate alla preparazione di prodotti alimentari tipici situate in comuni montani **ed isolani** ad alta marginalità, le regioni possono individuare i requisiti strutturali minimi necessari per il rilascio della relativa autorizzazione, salva comunque l'esigenza di assicurare l'igiene completa degli alimenti da accertare con i controlli previsti dalla normativa vigente.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 61.

(*Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982*)

1. Il ricavato dei mutui attivati per il completamento della ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici dei mesi di novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982, unitamente alle giacenze rilevate alla data di entrata in vigore della presente legge sulle contabilità speciali dei singoli comuni presso le tesorerie provinciali, è depositato a fini fruttiferi presso la Cassa depositi e prestiti per la costituzione di un «Fondo speciale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il completamento della ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982, di cui al testo unico n. 76 del 1990». Il tasso di remunerazione è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle giacenze complessive dei fondi, procede secondo le necessità di cassa all'accreditamento ai singoli comuni, nei limiti delle rispettive assegnazioni già disposte.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta motivata dei sindaci, previo parere di una commissione formata da rappresentanti dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, per i beni e le attività culturali e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché delle regioni interessate e degli stessi comuni, autorizza l'impegno dei fondi eccedenti le assegnazioni già disposte a favore di ciascun comune a valere sulle giacenze complessive, nei limiti del fabbisogno accertato e formalizzato per ciascun comune, e il conseguente accreditamento di cassa.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 61.

(*Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219*)

Soppresso

Soppresso

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. I fabbisogni dei singoli comuni sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nei limiti delle disponibilità complessive delle autorizzazioni di spesa destinate alla ricostruzione dei territori di cui al comma 1, come rilevati alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono altresì disciplinati la composizione e il funzionamento della commissione di cui al comma 3, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

6. I comuni utilizzano i fondi comunque assegnati a seguito degli eventi sismici degli anni 1980 e 1981 per la concessione di contributi ai soggetti di cui all'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, nonché i relativi saldi e trascinati, per il ripristino delle opere pubbliche di interesse comunale danneggiate, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli insediamenti abitativi, nonché per il pagamento di somme a seguito di espropri, sentenze e contenziosi ed analoghi ineludibili pagamenti connessi ad impegni assunti a seguito degli eventi sismici, e, nel limite massimo del 4 per cento dei fondi, per spese di funzionamento e gestione dell'ufficio terremoto.

7. Al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, è nominato, con decreto del Ministro delle attività produttive, un commissario *ad acta* che provvede alla realizzazione in regime di concessione di ogni ulteriore intervento funzionalmente necessario al completamento del programma, le cui opere siano state già individuate e la cui progettazione già affidata alla data del 28 febbraio 1991. Il

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

Soppresso

Soppresso

1. Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

commissario provvede altresì alla realizzazione degli interventi resi necessari da eventi naturali eccezionali e riferiti ad opere non ancora consegnate in via definitiva al destinatario finale, nonché alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari preposti alla relativa gestione.

8. Sono revocate le concessioni per la realizzazione di opere di viabilità, finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, i cui lavori alla data del 31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni. Il commissario di cui al comma 7, con propria determinazione, affida, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il completamento della realizzazione delle opere suddette con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e ne cura l'esecuzione.

9. Il commissario, nel dare avvio alle attività di cui ai commi 7 e 8, valuta l'onere derivante dal loro completamento e ne informa il CIPE per l'individuazione delle risorse finanziarie, d'intesa con le regioni destinatarie degli interventi e a valere sui trasferimenti ad esse assegnati. All'onere per il compenso del commissario e per il funzionamento della struttura di supporto composta da personale in servizio presso il Ministero delle attività produttive, per un massimo di 300.000 euro annui, si provvede a valere sulle disponibilità del Ministero delle attività produttive di cui alla contabilità speciale 1728, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del predetto Ministero.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Sono revocate le concessioni per la realizzazione di opere di viabilità, finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, i cui lavori alla data del 31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni. Il commissario di cui al comma **1**, con propria determinazione, affida, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il completamento della realizzazione delle opere suddette con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e ne cura l'esecuzione.

3. Il commissario, nel dare avvio alle attività di cui ai commi **1** e **2**, valuta l'onere derivante dal loro completamento e ne informa il CIPE per l'individuazione delle risorse finanziarie, d'intesa con le regioni destinatarie degli interventi e a valere sui trasferimenti ad esse assegnati. All'onere per il compenso del commissario e per il funzionamento della struttura di supporto composta da personale in servizio presso il Ministero delle attività produttive, per un massimo di 300.000 euro annui, si provvede a valere sulle disponibilità del Ministero delle attività produttive di cui alla contabilità speciale 1728, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del predetto Ministero.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 62.

(Banconote e monete)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 aprile 1997, n. 96, e l'articolo 52-ter del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, sono sostituiti dal seguente: «Le monete e le banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012».

2. Entro il 31 gennaio 2003 il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia effettueranno una stima delle banconote in lire che si prevede non saranno presentate per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012. Il 65 per cento dell'importo risultante dalla stima predetta sarà corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro il 28 febbraio 2003; fino al 25 per cento dell'importo risultante dalla stima sarà corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro il 31 gennaio 2008, tenuto conto dell'andamento dei rimborsi effettuati. L'importo residuo delle banconote in lire non presentate per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012 sarà corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro il 31 marzo 2012.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 62.

(Banconote e monete)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 aprile 1997, n. 96, è inserito il seguente:

«1-bis. Le banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia entro dieci anni dalla data di cessazione del rispettivo corso legale».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 52-ter del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le monete in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia entro dieci anni dalla data di cessazione del rispettivo corso legale».

3. Restano fermi i termini di prescrizione delle banconote e delle monete in lire, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all'articolo 52-ter, comma 1, del citato decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, anche ai fini della conversione in euro di cui ai commi 1 e 2».

4. Entro il 31 gennaio 2003 il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia effettueranno una stima delle banconote in lire che si prevede non saranno presentate per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012. Il 65 per cento dell'importo risultante dalla stima predetta sarà corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro il 28 febbraio 2003; fino al 25 per cento dell'importo risultante dalla stima sarà corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro il 31 gennaio 2008, tenuto conto dell'andamento dei rimborsi effettuati. L'importo residuo delle banconote in lire non presentate per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012 sarà corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro il 31 marzo 2012. **Nell'ipotesi in cui il valore delle banconote in lire presentate per il rimborso eccedesse gli importi versati all'erario, la Banca**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 63.

(*Disposizioni concernenti i consorzi agrari*)

1. All'articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono adottati dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, che assicura il monitoraggio economico e finanziario sull'attività dei consorzi agrari, anche in funzione dell'emanazione dei provvedimenti di cui al presente comma».

2. All'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Nel caso in cui per la presentazione del concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, abbia disposto la nomina di un commissario *ad acta* in sostituzione di organi statutari del consorzio, al fine di assicurare l'efficiente gestione del consorzio stesso e la ricostituzione ordinaria degli organi sociali, apportando le opportune modifiche statutarie, può essere nominato, con le modalità di cui

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d'Italia provvederà alla conversione in euro, utilizzando le disponibilità del conto di cui all'articolo 4 della legge 26 novembre 1993, n. 483.

5. È autorizzata la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti aventi corso legale solo in Italia nei tagli da 5, 10, 20 e 50 euro. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le caratteristiche tecniche ed artistiche, i contingenti e la data dalla quale le monete di cui al presente comma avranno corso legale in Italia.

Art. 63.

(*Disposizioni concernenti i consorzi agrari*)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

all'articolo 4, comma 2, della presente legge e per una durata massima di dodici mesi, un commissario con i poteri di cui all'articolo 2543 del codice civile».

3. Per i consorzi agrari che versino nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, dopo l'omologazione della proposta di concordato preventivo, l'autorità amministrativa vigilante, per assicurare la più efficiente gestione dei consorzi stessi, può nominare un commissario governativo per la durata massima di ventiquattro mesi. Il commissario può provvedere alle modifiche statutarie ove necessarie, alla ammissione di nuovi soci in possesso dei requisiti di legge o statutari e alla ricostituzione ordinaria degli organi sociali.

Art. 64.

(Contributo per l'acquisto o il noleggio di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per l'accesso a larga banda ad Internet)

1. Per l'anno 2003, in sostituzione di quanto previsto dall'articolo 22 della legge 5 marzo 2001, n. 57, alle persone fisiche, ai pubblici esercizi e agli alberghi che acquistano o noleggiano un apparato idoneo a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB) e la conseguente interattività, è riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro.

2. Un contributo statale pari a 75 euro è altresì riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano un apparato di utente per la trasmissione e/o la ricezione a larga banda dei dati via *Internet*. Il contributo è corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sull'ammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 64.

(Contributo per l'acquisto o il noleggio di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per l'accesso a larga banda ad Internet)

1. *Identico.*

2. Un contributo statale pari a 75 euro è altresì riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano un apparato di utente per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati via *Internet*. Il contributo è corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sull'ammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ad *Internet*, stipulati dopo il 1° dicembre 2002.

3. Nel caso dell'acquisto, il contributo è riconosciuto immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio, il cui contratto deve avere durata annuale, il contributo è riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del primo anno.

4. La concessione dei contributi previsti ai commi 1 e 2 è disposta entro il limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2003 a valere sulle disponibilità, utilizzabili sulla base della vigente normativa contabile, derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

5. Con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del contributo.

6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la disciplina dei contributi inerenti alle licenze individuali e alle autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato sulla base dei criteri indicati nei commi 20 e 21 dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 resta ferma la disciplina transitoria di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 2002.

Art. 65.

(*Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica*)

1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ad *Internet*, stipulati dopo il 1° dicembre 2002.

3. *Identico.*

4. La concessione dei contributi previsti ai commi 1 e 2 è disposta entro il limite di spesa di **31** milioni di euro per l'anno 2003 a valere sulle disponibilità, utilizzabili sulla base della vigente normativa contabile, derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

Art. 65.

(*Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica*)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come da ultimo modificato dall'articolo 37, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è elevato a 250.000 euro.

3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 81, comma 1, lettera *m*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche»;

b) all'articolo 83, comma 2, le parole: «a lire 10.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «a 7.500 euro».

4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, **come sostituito dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni**, è elevato a 250.000 euro.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

6. Al n. 27-*bis* dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI».

7. All'articolo 13-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: «organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)», sono inserite le seguenti: «e le società e associazioni sportive dilettantistiche».

8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-*bis*, comma 1, la lettera *i-ter*) è sostituita dalla seguente:

«*i-ter*) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

b) all'articolo 65, comma 2, la lettera c-octies) è abrogata.

10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «delle indennità e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi» sono soppresse.

11. All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed alle associazioni sportive dilettantistiche».

12. Presso l'Istituto per il credito sportivo è istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica.

13. Il Fondo è disciplinato con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in particolare, le forme di intervento del Fondo in relazione all'entità del finanziamento e al tipo di impianto.

14. Il Fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. *Identico.*

14. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

15. La garanzia prestata dal Fondo è di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e opera entro i limiti delle disponibilità del Fondo.

16. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.

17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

c) società sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

18. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, secondo i seguenti principi generali, sono individuati:

a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a:

- 1) assenza di fini di lucro;
- 2) rispetto del principio di democrazia interna;
- 3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

15. *Identico.*

16. *Identico.*

17. *Identico.*

18. *Identico:*

a) *identico:*

1) *identico;*

2) *identico;*

3) *identico;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;

4) divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;

5) gratuità degli incarichi degli amministratori;

6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;

7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonchè agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la società o l'associazione intende affiliarsi;

b) le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale;

c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.

20. Presso il CONI è istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni:

a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;

b) associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;

c) società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4) **disciplina del** divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;

5) *identico*;

6) *identico*;

7) *identico*;

b) *identica*;

c) *identica*.

19. *Identico*.

20. *Identico*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

21. Le modalità di tenuta del registro di cui al comma 20, nonchè le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che è trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.

22. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20.

23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purchè a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità **di trasferta** e i rimborsi **forfettari** di cui all'articolo 81, comma 1, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 17 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

21. *Identico.*

22. *Identico.*

23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purchè a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

24. *Identico.*

25. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

Art. 66.

(*Asili nido nei luoghi di lavoro*)

1. Al fine di assicurare un'adeguata assistenza familiare alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti con prole, è istituito dall'anno 2003 il Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi, di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Ai fini dell'ammissione al finanziamento, i datori di lavoro presentano apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali contenente le seguenti indicazioni:

a) stima dei tempi di realizzazione delle opere ammesse al finanziamento;

b) entità del finanziamento richiesto, in valore assoluto e in percentuale del costo di progettazione dell'opera;

c) stima del costo di esecuzione dell'opera.

3. Il prospetto contenente le informazioni di cui al comma 2 e le relative modalità di trasmissione sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro il 31 marzo 2003. In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarità nell'impiego del contributo, il finanziamento è

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

26. *Identico.*

Art. 66.

(*Asili nido nei luoghi di lavoro*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

revocato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. I criteri per la concessione dei finanziamenti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità, entro il 31 marzo 2003, tenendo conto in ogni caso dei seguenti principi:

a) il tasso di interesse da applicare alle somme rimborsate è determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo;

b) i finanziamenti devono essere rimborsati al cinquanta per cento mediante un piano di ammortamento di durata non superiore a sette anni, articolato in rate semestrali posticipate corrisposte a decorrere dal terzo anno successivo a quello di effettiva erogazione delle risorse;

c) equa distribuzione territoriale dei finanziamenti.

5. Per la costituzione del Fondo è destinata una somma non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2003 nell'ambito della quota destinata alle famiglie di cui all'articolo 32 della presente legge. Nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali, per gli anni successivi, l'autorizzazione di spesa può essere rifinanziata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

6. Il comma 6 dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che la deduzione relativa alle spese di partecipazione alla gestione dei nidi e dei micro-nidi nei luoghi di lavoro, prevista per i genitori e i datori di lavoro, si applica con riferimento ai nidi e ai micro-nidi gestiti sia

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. Per l'anno 2003, nell'ambito delle risorse stanziato sul Fondo nazionale per le politiche sociali a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di cui all'articolo 32, comma 2, e nel limite massimo di 10 milioni di euro, sono preordinate le risorse da destinare per la costituzione del Fondo di rotazione di cui al comma 1. Per gli anni successivi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata la quota da attribuire al predetto Fondo di rotazione nell'ambito del menzionato Fondo nazionale per le politiche sociali.

6. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dai comuni sia dai datori di lavoro. Dalle disposizioni di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

TITOLO IV
NORME FINALI

Art. 67.

(Fondi speciali e tabelle)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2003-2005, restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2003 e triennio 2003-2005, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO IV
NORME FINALI

Art. 67.

(Fondi speciali e tabelle)

1. *Identico.*
(Per le modifiche all'allegato 2 e alle tabelle si vedano le pagine da 222 a 233 e da 239 a 261)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2003, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

7. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2.

8. Al fine di ricondurre all'unitario bilancio dello Stato le gestioni che comunque interessano la finanza statale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione. A decorrere dal 1°

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2. **Al-
l'articolo 46, comma 1, della citata legge
n. 448 del 2001 sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «con autonoma evi-
denziamento contabile in allegato delle
corrispondenti autorizzazioni legislative».**

8. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

aprile 2003 le altre gestioni fuori bilancio, fatto salvo quanto previsto dagli articoli da 1 a 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e successive modificazioni, sono ricondotte al bilancio dello Stato alla cui entrata sono versate le relative disponibilità per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base.

Art. 68.

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2003.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 68.

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)

Identico

ALLEGATO 1 (*)
(Articolo 42, comma 1)

ELENCO DELLE LEGGI CHE CONFLUISCONO NEL FONDO
PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE

Legge n. 64 del 1986, Intervento straordinario nel Mezzogiorno

Legge n. 208 del 1998, art. 1, c. 1, come integrata dall'articolo 73 della legge n. 488 del 2001, Fondo aree depresse

Legge n. 488 del 1999, art. 27, c. 11, Autoimprenditorialità e autoimpiego

Legge n. 388 del 2000, art. 8, credito di imposta investimenti, come integrato dall'articolo 10 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002: Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate

Legge n. 388 del 2000, art. 7, Credito di imposta incremento occupazione

(*) *Il presente allegato non è stato modificato dalla Commissione.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)TABELLA 1
(Articolo 58, comma 1)

	2003	2004	2005	Anno terminale
<i>(in migliaia di euro)</i>				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Legge 30 novembre 1998, n. 413, articolo 8: Programma di interventi per l'adeguamento della componente aeronavale della Guardia di finanza (7.2.3.4 - cap. 7848).	-	15.000	-	2018
Legge 13 ottobre 1998, n. 362, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (3.2.3.9 - cap. 7080)	10.000	-	-	2017
Legge 18 febbraio 1999, n. 28: Guardia di finanza: costruzione di immobili (7.2.3.1 - cap. 7822)	-	18.000	-	2023
Legge 9 ottobre 2000, n. 285: Interventi per i giochi olimpici invernali «Torino 2006» (3.2.3.44 - cap. 7366)	10.000	-	-	2017
	-	10.000	-	2018
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE				
Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 4, comma 3: Interventi per l'industria aeronautica (3.2.3.8 - cap. 7420)	-	100.000	-	2018
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO				
Legge 9 dicembre 1998, n. 426: Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (1.2.3.5 - cap. 7090)	140	-	-	2017
TOTALE LIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI	20.140	143.000	-	
SPESA COMPLESSIVA ANNUA	20.140	163.140	163.140	

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)TABELLA 1
(Articolo 58, comma 1)

	2003	2004	2005	Anno terminale
--	------	------	------	----------------

*(in migliaia di euro)*MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE*Identico*MINISTERO DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE*Identico*MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO

Legge 9 dicembre 1998, n. 426: Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (1.2.3.6 - cap. 7090) .	140	-	-	2017
TOTALE LIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI	20.140	143.000	-	
SPESA COMPLESSIVA ANNUA	20.140	163.140	163.140	

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)ALLEGATO 2
(Articolo 67, comma 7)

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2003 (in euro)
<i>Ministero dell'economia e delle finanze</i>	
Calamità naturali.	254.035.000
Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, c. 5	2.582.000
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 45, c. 1	5.000.000
Legge 31 dicembre 1991, n. 433, art. 1, c. 1	180.760.000
Legge 2 maggio 1990, n. 102.	65.693.000
Incentivi alle imprese.	204.001.000
Legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 18, c. ottavo e nono . .	103.292.000
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 12, c. 2.	25.823.000
Decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35	36.152.000
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 12, c. 1.	38.734.000
Difesa del suolo e tutela ambientale	82.116.000
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 141, c. 1	23.757.000
Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 12.	5.165.000
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 144, c. 15.	1.549.000
Legge 31 gennaio 1994, n. 97	51.645.000
<i>Totale Ministero dell'economia e delle finanze</i>	<i>540.152.000</i>

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ALLEGATO 2
(Articolo 67, comma 7)

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2003 (in euro)
-----------------	--------------------------------

Ministero dell'economia e delle finanze

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Segue: ALLEGATO 2

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2003 (in euro)
<i>Ministero della giustizia</i>	
Edilizia penitenziaria e giudiziaria.	116.708.931
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787	116.708.931
<i>Totale Ministero della giustizia</i>	<i>116.708.931</i>
<i>Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca</i>	
Università e ricerca	248.337.743
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 5	28.405.000
Legge 10 gennaio 2000, n. 6	10.329.138
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 108, c. 7	46.481.121
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 104, c. 4	15.493.707
Decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, art. 8- <i>nonies</i> , c. 1, lett. c).	20.658.000
Decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, art. 8- <i>nonies</i> , c. 1, lett. a).	43.124.000
Legge 21 febbraio 1980, n. 28	34.783.372
Decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, art. 13	49.063.405
Edilizia universitaria	301.447.393
Legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, c. 8	258.228.000
Legge 3 agosto 1998, n. 295	820.393
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, c. 90	42.399.000
<i>Totale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca</i>	<i>549.785.136</i>

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Segue: ALLEGATO 2

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2003 (in euro)
<i>Ministero della giustizia</i>	
Edilizia penitenziaria e giudiziaria.	137.367.207
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787	116.708.931
Decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2002, n. 259	20.658.276
<i>Totale Ministero della giustizia</i>	137.367.207
<i>Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca</i>	
Università e ricerca	348.337.743
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 5	28.405.000
Legge 10 gennaio 2000, n. 6	10.329.138
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 108, c. 7	46.481.121
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 104	115.493.707
Decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, art. 8- <i>nonies</i> , c. 1, lett. <i>c</i>).	20.658.000
Decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, art. 8- <i>nonies</i> , c. 1, lett. <i>a</i>).	43.124.000
Legge 21 febbraio 1980, n. 28	34.783.372
Decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, art. 13	49.063.405
Edilizia universitaria	201.447.393
Legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, c. 8	158.228.000
Legge 3 agosto 1998, n. 295, art. 3, c. 2	820.393
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, c. 90	42.399.000
<i>Totale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca</i>	549.785.136

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Segue: ALLEGATO 2

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2003 (in euro)
<i>Ministero dell'interno</i>	
Enti locali	2.962.052.527
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 28, c. 1 . .	2.554.502.299
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 34, c. 3 . .	105.874.000
Legge 7 dicembre 1999, n. 472.	100.000.000
Decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135	98.127.000
Legge 23 dicembre 1998, n. 448	103.291.000
Legge 11 dicembre 2000, n. 381	258.228
<i>Totale Ministero dell'interno</i>	<i>2.962.052.527</i>
<i>Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio</i>	
Difesa del suolo e tutela ambientale	1.147.683.207
Legge 9 dicembre 1998, n. 426.	108.356.827
Legge 28 dicembre 2001, n. 448	90.380.000
Legge 8 ottobre 1997, n. 344	13.118.005
Legge 23 dicembre 2000, n. 388	118.785.087
Legge 22 febbraio 2001, n. 36	6.713.940
Legge 23 marzo 2001, n. 93	2.065.828
Legge 5 marzo 1963, n. 366	11.568.634
Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.	154.937.000
Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523	41.316.552
Decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010	2.006.705
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534.	2.220.764
Legge 18 maggio 1989, n. 183	588.760.865
Legge 31 luglio 2002, n. 179	7.453.000
<i>Totale Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio</i>	<i>1.147.683.207</i>

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Segue: ALLEGATO 2

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2003 (in euro)
<i>Ministero dell'interno</i>	
Enti locali	2.266.052.527
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 28, c. 1 . .	1.858.502.299
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 34, c. 3 . .	105.874.000
Legge 7 dicembre 1999, n. 472.	100.000.000
Decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, art. 3	98.127.000
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 27	103.291.000
Legge 11 dicembre 2000, n. 381	258.228
<i>Totale Ministero dell'interno</i>	2.266.052.527
<i>Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio</i>	
Difesa del suolo e tutela ambientale	991.683.207
Legge 9 dicembre 1998, n. 426.	141.856.827
Legge 28 dicembre 2001, n. 448	23.411.000
Legge 8 ottobre 1997, n. 344	13.118.005
Legge 23 dicembre 2000, n. 388	118.785.087
Legge 22 febbraio 2001, n. 36	6.713.940
Legge 23 marzo 2001, n. 93	2.065.828
Legge 5 marzo 1963, n. 366	11.568.634
Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.	154.937.000
Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523	41.316.552
Decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010	2.006.705
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534.	2.220.764
Legge 18 maggio 1989, n. 183	388.760.865
Legge 31 luglio 2002, n. 179	7.453.000
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 49	77.469.000
<i>Totale Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio</i>	991.683.207

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Segue: ALLEGATO 2

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2003 (in euro)
<i>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</i>	
Opere strategiche	
Legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 13	354.300.000
<i>Totale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</i>	<i>354.300.000</i>
<i>Ministero della difesa</i>	
Ricerca scientifica	154.505.000
Decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, art. 9, 10 e 11	116.700.320
Decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, art. 12	37.804.680
<i>Totale Ministero della difesa</i>	<i>154.505.000</i>
<i>Ministero delle politiche agricole e forestali</i>	
Agricoltura, foresta e pesca	482.433.156
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 123, c. 1, lett. <i>b</i>)	7.746.853
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 129, c. 1, lett. <i>a</i>)	10.329.138
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 129, c. 1, lett. <i>b</i>)	10.329.138
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 129, c. 1, lett. <i>c</i>)	15.493.707
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 129, c. 1, lett. <i>d</i>)	12.911.422
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 129, c. 1, lett. <i>e</i>)	12.911.422
Legge 14 agosto 1971, n. 817.	5.164.569
Legge 27 dicembre 1997, n. 449	5.164.569
Legge 15 dicembre 1998, n. 441	1.549.371

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)*Segue: ALLEGATO 2*

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2003 (in euro)
-----------------	--------------------------------

*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**Identico**Ministero della difesa**Identico**Ministero delle politiche agricole e forestali*

Agricoltura, foresta e pesca	474.933.156
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 123, c. 1, lett. <i>b</i>)	7.746.853
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 129, c. 1, lett. <i>a</i>)	10.329.138
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 129, c. 1, lett. <i>b</i>)	10.329.138
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 129, c. 1, lett. <i>c</i>)	15.493.707
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 129, c. 1, lett. <i>d</i>)	12.911.422
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 129, c. 1, lett. <i>e</i>)	12.911.422
Legge 14 agosto 1971, n. 817.	5.164.569
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 145, c. 36	5.164.569
Legge 15 dicembre 1998, n. 441	1.549.371

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Segue: ALLEGATO 2

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2003 (in euro)
Legge 27 luglio 1999, n. 268	1.549.371
Legge 25 febbraio 2000, n. 39	2.582.285
Legge 2 dicembre 1998, n. 423.	2.582.284
Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, art. 2.	6.870.908
Legge 23 dicembre 1999, n. 499, art. 4	232.276.000
Legge 27 marzo 2001, n. 122, art. 15, c. 1	25.823.000
Legge 8 agosto 1991, n. 267, art. 1, c. 1	13.428.000
Legge 8 agosto 1991, n. 267, art. 2, c. 1	2.066.000
Legge 8 novembre 1986, n. 752, art. 4, c. 3, lett. d)	5.164.568
Legge 30 aprile 1976, n. 386, art. 18, c. quarto	551.060
Decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, art. 6, c. 1	14.977.250
Decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, art. 19	67.139.397
Decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, art. 2, c. 1	25.822.844
<i>Totale Ministero delle politiche agricole e forestali</i>	<i>482.433.156</i>
 <i>Ministero per i beni e le attività culturali</i>	
Patrimonio culturale.	348.931.050
Decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, art. 1	211.897.564
Legge 23 febbraio 2001, n. 29, art. 1, c. 1	25.306.389
Legge 23 febbraio 2001, n. 29, art. 3, c. 1	5.164.569
Legge 29 dicembre 2000, n. 400, art. 3, c. 1	206.583

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)*Segue: ALLEGATO 2*

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2003 (in euro)
Legge 27 luglio 1999, n. 268	1.549.371
Legge 25 febbraio 2000, n. 39	2.582.285
Legge 2 dicembre 1998, n. 423.	2.582.284
Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, art. 2.	6.870.908
Legge 23 dicembre 1999, n. 499, art. 4	232.276.000
Legge 27 marzo 2001, n. 122, art. 15, c. 1	18.323.000
Legge 8 agosto 1991, n. 267, art. 1, c. 1	13.428.000
Legge 8 agosto 1991, n. 267, art. 2, c. 1	2.066.000
Legge 8 novembre 1986, n. 752, art. 4, c. 3, lett. d)	5.164.568
Legge 30 aprile 1976, n. 386, art. 18, c. quarto	551.060
Decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, art. 6, c. 1	14.977.250
Decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, art. 19	67.139.397
Decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, art. 2, c. 1	25.822.844
<i>Totale Ministero delle politiche agricole e forestali</i>	474.933.156
<i>Ministero per i beni e le attività culturali</i>	
Patrimonio culturale.	348.931.050
Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368	211.897.564
Legge 23 febbraio 2001, n. 29, art. 1, c. 1, art. 7, c. 1 e 2	25.306.389
Legge 23 febbraio 2001, n. 29, art. 3, c. 1	5.164.569
Legge 29 dicembre 2000, n. 400, art. 3, c. 1	206.583

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)*Segue: ALLEGATO 2*

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2003 (in euro)
Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, c. 32	2.582.285
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, c. 83	77.468.535
Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441.	896.793
Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490	11.387.874
Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.	6.504.001
Legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 23, c. 1	5.000.000
Legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 42, c. 6	2.000.000
Decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19	516.457
<i>Totale Ministero per i beni e le attività culturali</i>	<i>348.931.050</i>

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)*Segue: ALLEGATO 2*

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2003 (in euro)
Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, c. 32	2.582.285
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, c. 83	77.468.535
Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441.	896.793
Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490	11.387.874
Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.	6.504.001
Legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 23, c. 1	5.000.000
Legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 42, c. 6	2.000.000
Decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19	516.457
<i>Totale Ministero per i beni e le attività culturali</i>	<i>348.931.050</i>

PROSPETTO DI COPERTURA (*)

(Articolo 68, comma 1)

(*) *Il prospetto di copertura è riprodotto nel testo approvato dalla Camera dei deputati, senza tener conto delle modificazioni proposte dalla Commissione.*

PROSPETTO DI COPERTURA

(Articolo 68, comma 1)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA
(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)

	2003	2004	2005
<i>(importi in milioni di euro)</i>			
1) ONERI DI NATURA CORRENTE			
Nuove o maggiori spese correnti:			
Articolato:	5.510	6.232	6.839
Disposizioni per enti locali	838	440	448
Pubblico impiego	1.101	1.247	1.616
Assistenza e previdenza (1)	2.777	3.232	3.776
Spesa sanitaria	540	1.091	788
Altri interventi	240	176	143
Effetti indotti	14	47	68
Tabella «A»	1.096	1.145	1.518
Tabella «C»	502	254	278
Minori entrate correnti:			
Articolato:	3.796	6.286	4.496
Sgravi fiscali	3.796	6.270	4.495
Altro	0	17	1
Totale oneri da coprire . . .	10.904	13.917	13.131

2) MEZZI DI COPERTURA

Nuove o maggiori entrate

Articolato:	5.300	1.965	251
Interventi (concordato, ecc.)	5.176	1.838	93
Effetti indotti	124	127	158
Altro	0	0	0

Segue: PROSPETTO DI COPERTURA

	2003	2004	2005
<i>(importi in milioni di euro)</i>			
Riduzione spese correnti			
Articolato:	2.358	4.257	4.837
Consumi intermedi	725	700	700
Pubblico impiego	97	190	252
Disposizioni per enti locali	63	95	121
Assistenza e previdenza.	516	568	568
Spesa sanitaria	431	153	0
Effetti indotti (effetto netto).	526	2.551	3.196
Totale mezzi di copertura	7.658	6.222	5.088
Utilizzo miglioramento risparmio pubblico	3.246	7.695	8.043
TOTALE	10.904	13.917	13.131
Miglioramento risparmio pubblico.	4.301	15.731	29.843
Margine	1.055	8.036	21.800

N.B.: La copertura è al netto di 2.000 milioni di euro relativi alle maggiori entrate previste per il rientro dei capitali dall'estero e 975 milioni relativi al signoraggio Banca d'Italia in quanto considerate secondo i criteri di contabilità nazionale entrate in conto capitale.

(1) Comprende:

Disavanzo INPDAI	1041	1055	1067
Maggiori spese assistenza - DL 194/2002	353	799	1323
Adeguamento ISTAT pensioni	533	533	533

già scontati nel tendenziale.

**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
PER LE TABELLE A, B, C, D ed F (*)**

(*) Si riportano, con i criteri di seguito precisati, le sole parti che la Commissione propone di emendare ad eccezione delle tabelle A e B, che sono riportate per intero:

– per le voci, le cifre, le note e le relative lettere di richiamo che la Commissione propone di introdurre, il testo proposto è stampato in **neretto**;

– per le voci, le cifre e le note che la Commissione propone di modificare, il testo proposto, per la parte modificata, è stampato in **neretto**;

– per le voci e le cifre che la Commissione propone di sopprimere, la soppressione è specificata in **neretto**, recandosi in corsivo le denominazioni di ciascuna voce ed omettendosi la relativa cifra;

– per **le rimanenti parti**, che restano identiche, si veda il testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati che viene integralmente riportato nelle pagine ... e seguenti.

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE

MINISTERI	2003	2004	2005
<i>(migliaia di euro)</i>			
Ministero dell'economia e delle finanze.	240.968	192.895	187.135
Di cui:			
regolazione debitoria			
2003: 100.000			
2004: 100.000			
2005: 100.000			
Ministero delle attività produttive	4.000	5.165	5.165
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	700.000	782.000	785.000
Ministero della giustizia	33.005	39.643	39.643
Ministero degli affari esteri	272.167	275.565	236.565
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	286.527	241.951	248.951
Ministero dell'interno	47.000	47.000	47.000
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio	6.000	6.000	6.000
Ministero delle comunicazioni	24.648	4.648	4.648
Ministero della difesa	6.697	6.709	399.709

Segue: TABELLA A

MINISTERI	2003	2004	2005
<i>(migliaia di euro)</i>			
Ministero delle politiche agricole e forestali	517.329	519.911	519.911
Di cui:			
regolazione debitoria			
2003: 517.000			
2004: 517.000			
2005: 517.000			
Ministero per i beni e le attività culturali	12.537	8.130	500
Ministero della salute	123.582	162.267	202.267
TOTALE TABELLA A	2.274.460	2.291.884	2.682.494
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	617.000	617.000	617.000
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO	-	-	-

TABELLA B

**INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE**

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE

MINISTERI	2003	2004	2005
<i>(migliaia di euro)</i>			
Ministero dell'economia e delle finanze.	974.132	1.020.069	1.264.584
Di cui:			
regolazione debitoria			
2003: 75.000			
2004: 75.000			
2005: 75.000			
limite di impegno			
2003: 41.862			
2004: 137.520			
2005: 137.520			
Ministero delle attività produttive.	76.769	104.740	104.740
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	7.500	7.500	7.500
Ministero dell'interno	42.500	47.500	47.500
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio	100.000	200.000	200.000
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41.000	33.500	31.500
Ministero delle comunicazioni	5.165	5.165	5.165

Segue: TABELLA B

MINISTERI	2003	2004	2005
<i>(migliaia di euro)</i>			
Ministero delle politiche agricole e forestali	7.388	7.388	7.388
Di cui:			
limite di impegno:			
2003: 5.058			
2004: 5.058			
2005: 5.058			
Ministero per i beni e le attività culturali	41.079	41.079	44.079
Ministero della salute	75.000	75.000	75.000
TOTALE TABELLA B . . .	1.370.533	1.541.941	1.787.456
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA . . .	75.000	75.000	75.000
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO . . .	46.920	142.578	142.578

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA
ALLA LEGGE FINANZIARIA

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

... *Omissis* ...

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:

– ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003) **268.733** **469.676** **581.256**

... *Omissis* ...

Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:

– ART. 19: **Fondo nazionale per il servizio civile** (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio civile nazionale - cap. 2185). 119.475 119.239 119.239

... *Omissis* ...

Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525/p) **173.108** 105.425 105.425

... *Omissis* ...

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
---------------------------	------	------	------

*(migliaia di euro)*MINISTERO DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE*... Omissis ...*Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, as-
sociazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 -
Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2280).**29.021 28.968 28.968***... Omissis ...*

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI
DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA
LE SPESE IN CONTO CAPITALE

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano – dopo l'indicazione del settore di intervento – il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE... *Omissis* ...

Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:

– Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Settore n. 27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493/p)

2.285.123 – 4.376.425

... *Omissis* ...

Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane. (Settore n. 19) **(1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7003/p)**

10.000 15.000 20.000

... *Omissis* ...MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:

– Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione. (Settore n. 27) (2.2.3.3 - Occupazione - cap. 7141)

44.667 **11.467** **520.999**

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
---------------------------	------	------	------

*(migliaia di euro)**.. Omissis ...***MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI****Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (settore n. 25) (3.2.3.20 - Fondo per Roma capitale - cap. 7657)****20.000 - -***.. Omissis ...*

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano - dopo l'indicazione della amministrazione - il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti tabelle «D» (Rifinanziamento) ed «E» (Definanziamento).

Nelle autorizzazioni di spesa che confluiscono nei Fondi investimenti di cui all'articolo 46 della legge finanziaria 2002 (Allegato 2 - Fondo investimenti) viene indicato il capitolo relativo al fondo pertinente. I limiti di impegno figurano nella tabella solo se la loro decorrenza coincide con uno degli esercizi del bilancio triennale.

La natura dei limiti stessi consente solo uno spostamento di decorrenza e non una loro rimodulazione, per cui non viene esposto l'importo complessivo residuale successivo al triennio, nè l'anno terminale, elementi fissati dalla legge che autorizza il limite.

Per quanto sopra la tabella non espone più i limiti con decorrenza anteriore al primo anno del bilancio triennale di riferimento.

Nella colonna «Limite impegn.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

- 1) non impegnabili le quote degli anni 2004 ed esercizi successivi;
- 2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2004 e successivi;
- 3) interamente impegnabili le quote degli anni 2004 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2002 e quelli derivanti da spese di annualità.

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
RECALE DA LEGGI PLURIENNALI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

... *Omissis* ...8. *Edilizia residenziale e agevolata.*... *Omissis* ...

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– ART. 2, comma 63, lettera *b*): Edilizia **residenziale** (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.5 – Edilizia abitativa – cap. 7437)

41.317 41.317 – – 3

9. *Mediocredito centrale – SIMEST Spa.*... *Omissis* ...

Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994:

– ART. 2, comma 1: Fondo per contributi conto interessi su finanziamenti concessi (Economia e finanze: **1.2.3.3 – Fondo unico da ripartire – Investimenti incentivi alle imprese – cap. 7005/p**). . .

36.152 281.985 – – 3

... *Omissis* ...19. *Difesa del suolo e tutela ambientale.*... *Omissis* ...

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):

– ART. 46, comma 3: **Fondo investimenti (Ambiente e territorio: 1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p)**.

– – – –

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

... *Omissis* ...25. *Sistemazione aree urbane.*

Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.20 - Fondo per Roma capitale - cap. 7657)

174.937 103.291 - - 3

... *Omissis* ...27. *Interventi diversi.*... *Omissis* ...

Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:

- ART. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Economia e finanze: 4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493/p)

4.212.500 4.022.500 10.273.500 - 3

... *Omissis* ...

Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:

- ART. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Interno: **2.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - Investimenti enti locali - cap. 7272**) .

105.874 103.291 - - 3

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:

- ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro e politiche sociali: 2.2.3.3 - Occupazione - cap. 7141)

560.866 **527.666** **520.999** - 3

- ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: **Contributo speciale alla regione Calabria** (Economia e finanze: 4.2.3.10 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 7499)

160.102 160.102 - - 3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:

- ART. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Interno: **2.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - Investimenti enti locali - cap. 7272**).

98.127	98.127	-	-	3
--------	--------	---	---	---

... *Omissis* ...

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- ART. 27: Fornitura gratuita libri di testo (Interno: **2.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - Investimenti enti locali - cap. 7272**).

103.291	103.291	-	-	3
---------	---------	---	---	---

... *Omissis* ...

TABELLE A, B, C, D, E ed F

Testo approvato dalla Camera dei deputati

TABELLE

TABELLA A. – INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA B. – INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA C. – STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

TABELLA D. – RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

TABELLA E. – VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

TABELLA F. – IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE

MINISTERI	2003	2004	2005
<i>(migliaia di euro)</i>			
Ministero dell'economia e delle finanze.	242.034	193.295	187.535
Di cui:			
regolazione debitoria			
2003: 100.000			
2004: 100.000			
2005: 100.000			
Ministero delle attività produttive	4.000	5.165	5.165
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	700.000	782.000	785.000
Ministero della giustizia	33.005	39.643	39.643
Ministero degli affari esteri	272.167	275.565	236.565
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	286.527	241.951	248.951
Ministero dell'interno	50.000	50.000	50.000
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio	6.000	6.000	6.000
Ministero delle comunicazioni	24.648	4.648	4.648
Ministero della difesa	6.697	6.709	399.709

Segue: TABELLA A

MINISTERI	2003	2004	2005
<i>(migliaia di euro)</i>			
Ministero delle politiche agricole e forestali	517.329	519.911	519.911
Di cui:			
regolazione debitoria			
2003: 517.000			
2004: 517.000			
2005: 517.000			
Ministero per i beni e le attività culturali	12.537	8.130	500
Ministero della salute	123.582	162.267	202.267
TOTALE TABELLA A	2.278.526	2.295.284	2.685.894
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	617.000	617.000	617.000
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO	-	-	-

TABELLA B

**INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE**

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE

MINISTERI	2003	2004	2005
<i>(migliaia di euro)</i>			
Ministero dell'economia e delle finanze.	980.799	1.035.536	1.283.384
Di cui:			
regolazione debitoria			
2003: 75.000			
2004: 75.000			
2005: 75.000			
limite di impegno			
2003: 41.862			
2004: 137.520			
2005: 137.520			
Ministero delle attività produttive	76.769	104.740	104.740
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	7.500	7.500	7.500
Ministero dell'interno	85.000	85.000	85.000
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio	100.000	200.000	200.000
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41.000	33.500	31.500
Ministero delle comunicazioni	5.165	5.165	5.165

Segue: TABELLA B

MINISTERI	2003	2004	2005
<i>(migliaia di euro)</i>			
Ministero delle politiche agricole e forestali	7.388	7.388	7.388
Di cui:			
limite di impegno:			
2003: 5.058			
2004: 5.058			
2005: 5.058			
Ministero per i beni e le attività culturali	41.079	41.079	44.079
Ministero della salute	75.000	75.000	75.000
TOTALE TABELLA B . . .	1.419.700	1.594.908	1.843.756
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA . . .	75.000	75.000	75.000
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO . . .	46.920	142.578	142.578

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA
ALLA LEGGE FINANZIARIA

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Legge n. 195 del 1958 e legge n. 1198 del 1967: Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3.1.5.1 - Organi costituzionali - cap. 2107)	28.852	27.358	27.358
Legge n. 17 del 1973: Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'econo- mia e del lavoro (3.1.5.1 - Organi costituzionali - cap. 2106)	14.646	14.742	14.742
Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge n. 216 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fi- scale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560).	23.299	22.768	22.768
Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenzia- mento della Scuola superiore della pubblica ammi- nistrazione (12.1.2.15 - Scuola superiore della pub- blica amministrazione - cap. 5217)	11.248	11.026	11.026
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disci- plina dei compensi per lavoro straordinario ai di- pendenti dello Stato (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3026)	50.000	50.000	50.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:			
- ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003)	270.640	315.107	339.207
Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3.2.3.29 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7256)	41.316	25.823	25.823
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):			
- ART. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680)	114.062	111.415	111.415
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 2183; 3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 7442)	490.664	480.119	480.119
Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato - cap. 1539)	286	286	286

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:

– ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p) 154.937 154.937 154.937

– ART. 6, comma 1: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del 1990 (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p) 92.962 92.962 92.962

Legge n. 225 del 1992: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile:

– ART. 1: Servizio nazionale della protezione civile (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 2184) 47.273 46.198 46.198

– ART. 3: Attività e compiti di protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7447) 472.733 472.733 472.733

Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche:

– ART. 4: Istituzione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (3.1.2.33 - Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione - cap. 1707) 12.087 11.820 11.820

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti:

– ART. 4: Autonomia finanziaria Corte dei conti (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160) 213.563 213.141 213.141

Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici:

– ART. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 1702) 13.979 13.661 13.661

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1613) 2.219 2.214 2.214

Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.42 - Ufficio del garante per la tutela della privacy - cap. 1733) 10.252 10.018 10.018

Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato:

– ART. 7, comma 6: Contributo in favore dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 1321) 10.200 10.173 10.173

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575)	23.298	22.768	22.768
Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: - ART. 39, comma 3: Integrazione FSN, minori entrate IRAP, eccetera (Regolazione debitoria) (4.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 2701)	-	-	-
Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee: - ART. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 1723)	4.660	4.554	4.554
Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza: - ART. 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio civile nazionale - cap. 2185).	119.475	119.239	119.239
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali: - ART. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) (3.2.3.38 - SVIMEZ - cap. 7330)	1.790	1.753	1.753

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525/p)	193.108	105.425	105.425
Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (12.1.2.12 - FORMEZ - cap. 5200)	14.026	13.706	13.706
Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze - cap. 3935)	4.758	4.650	4.650
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:			
– ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775)	2.316.310	2.316.310	2.316.310
– ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del demanio - capp. 3901, 3902; 6.2.3.5 - Agenzia del demanio - cap. 7777)	211.970	211.970	211.970
– ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio) (6.1.2.10 - Agenzia del territorio - capp. 3911, 3912; 6.2.3.6 - Agenzia del territorio - cap. 7779)	428.014	428.014	428.014

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
<i>(migliaia di euro)</i>			
- ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane - capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 - Agenzia delle dogane - cap. 7781)	528.723	528.723	528.723
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115)	308.450	300.577	300.577
Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa:			
- ART. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 - Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali - cap. 2170/p)	137.922	134.783	134.783
Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (4.1.2.14 - Interventi diversi - cap. 2820)	10.329	10.329	10.329
Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia:			
- ART. 16, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia (4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - cap. 7513)	5.000	5.000	5.000
Decreto legislativo n. 165 del 2001: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche:			
- ART. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - cap. 5223)	4.194	4.098	4.098
	6.387.245	6.298.400	6.322.500

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
<i>(migliaia di euro)</i>			
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE			
Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato:			
- ART. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (3.1.2.3 - Autorità garante della concorrenza e del mercato - cap. 2275) . . .	23.298	22.768	22.768
Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (3.1.2.2 - Ente nazionale italiano per il turismo - cap. 2270)	26.174	24.171	24.171
Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (4.2.3.4 - Ente nazionale energia e ambiente - cap. 7630)	201.419	201.419	201.419
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2280).	26.021	25.968	25.968
Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero:			
- ART. 8, comma 1, lettera a): Spese di funzionamento ICE (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5101)	109.639	106.784	106.784
- ART. 8, comma 1, lettera b): Contributo di finanziamento attività promozionale (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5102)	64.454	61.534	61.534
	451.005	442.644	442.644

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare:

- ART. 13: Vigilanza sui fondi pensione (3.1.2.19 - Vigilanza sui fondi pensione - cap. 1990) 2.331 2.277 2.277

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- ART. 80, comma 4: Formazione professionale (2.1.2.5 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1395) 2.331 2.277 2.277

Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali:

- ART. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (3.1.5.1 - Fondo per le politiche sociali - cap. 1711) 1.528.034 1.202.525 1.202.525

1.532.696 1.207.079 1.207.079

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

- ART. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - cap. 1768/p) 9.956 9.936 9.936

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1160).	138	137	137
	10.094	10.073	10.073

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze:			
- ART. 12: Mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2201)	2.796	2.732	2.732
Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino-americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966 (16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4131).	1.632	1.595	1.595
Legge n. 883 del 1977: Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (13.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 3749).	946	944	944
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (15.1.2.5 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4052).	274	273	273
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)	617.813	546.516	546.516

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (15.1.2.2 - Collettività italiana all'estero - capp. 4061, 4063)	2.738	2.733	2.733
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1163).	9.981	9.960	9.960
Legge n. 299 del 1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J. 11, comma 2, del Trattato sull'Unione europea (20.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4534)	4.978	4.968	4.968
	641.158	569.721	569.721

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Legge n. 407 del 1974: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (25.2.3.4 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - cap. 8973)	4.648	4.648	4.648
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (25.1.2.9 - Altri interventi per le università statali - cap. 5547).	7.990	7.830	7.830

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (7.1.2.3 - Interventi diversi - cap. 2193)	373	373	373
Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (25.1.2.3 - Piani e programmi di sviluppo dell'università - cap. 5496)	121.964	121.724	121.724
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4 - Università ed istituti non statali - cap. 5502)	104.355	104.149	104.149
Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (25.1.2.7 - Diritto allo studio - cap. 5517)	124.453	124.208	124.208
Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: - ART. 5, comma 1, lettera a): Costituzione fondo finanziamento ordinario delle università (25.1.2.5 - Finanziamento ordinario delle Università statali - cap. 5507/p)	6.030.000	6.040.000	6.040.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (25.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 5483)	18.537	18.500	18.500

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 87: Costituzione del Fondo per il finanziamento ordinario degli Osservatori (25.1.2.6 - Finanziamento ordinario degli Osservatori - cap. 5512)	39.607	38.705	38.705
Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (4.1.5.1 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1722).	214.059	198.732	198.723
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (25.2.3.1 - Ricerca scientifica - cap. 8922).	1.550.000	1.600.000	1.600.000
Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari: - ART. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (25.2.3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 8967).	30.987	30.987	30.987
	8.246.973	8.289.856	8.289.847

MINISTERO DELL'INTERNO

Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo «Fondo scorta» per il personale della Polizia di Stato (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2674).	24.891	24.842	24.842
---	--------	--------	--------

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): «Fondo scorta» del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1916) . . .	19.913	19.873	19.873
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza: - ART. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2668; 5.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2815)	3.385	3.378	3.378
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1286).	440	122	122
	48.629	48.215	48.215

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (5.1.2.1 - Difesa del mare - capp. 2754, 2756)	48.785	47.696	47.696
--	--------	--------	--------

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
<i>(migliaia di euro)</i>			
Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (4.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2068, 2069/p).	249	248	248
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2251).	53.779	53.672	53.672
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - ART. 38: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (2.1.2.1 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 1550; 2.2.3.3 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 7240)	57.747	56.516	56.516
	160.560	158.132	158.132

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto (6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2661).	4.978	4.968	4.968
--	-------	-------	-------

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonchè di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: - ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (6.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2719).	1.529	1.495	1.495
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1336).	410	409	409
Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996 (articolo 3): Contributo al «Centro internazionale radio-medico CIRM» (4.1.2.7 - Centro internazionale radio-medico - cap. 2098)	729	727	727
Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (articolo 7) (4.1.2.13 - Ente nazionale per l'aviazione civile - cap. 2161)	48.537	48.441	48.441
Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 1690).	246.496	246.010	246.010
	302.679	302.050	302.050

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

MINISTERO DELLA DIFESA

Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari:

- ART. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (27.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 3908) 45.550 45.460 45.460

- ART. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (23.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2691) 16.179 16.147 16.147

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (27.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4091). 6.224 4.339 4.339

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

- ART. 22, comma 1: Agenzia industrie difesa (31.1.2.1 - Agenzia industrie difesa - cap. 4761) . 1.865 1.822 1.822

69.818 67.768 67.768

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:

- ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1173, 1413, 1414, 1415; 2.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo - cap. 1467; 2.1.2.7 - Pesca - capp. 1476, 1477, 1482).	22.402	22.358	22.358
--	--------	--------	--------

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2200).	5.653	5.641	5.641
--	-------	-------	-------

Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo - cap. 2083)

19.415	19.377	19.377
--------	--------	--------

47.470	47.376	47.376
--------	--------	--------

MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1941)

2.797	2.732	2.732
-------	-------	-------

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
<i>(migliaia di euro)</i>			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1261, 1262; 3.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1942, 1943)	4.660	4.556	4.556
Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 3191, 3192, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - cap. 3460; 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8641, 8642, 8643, 8645)	506.629	500.000	500.000
Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2363).	986	967	967
Legge n. 466 del 1988: Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2052).	3.262	3.188	3.188
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2100).	32.336	33.248	33.248
	550.670	544.691	544.691

MINISTERO DELLA SALUTE

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1068 del 1947: Contributo all'Organizzazione mondiale della sanità (3.1.2.14 - Organizzazione Mondiale della Sanità - cap. 3440)	18.668	18.631	18.631
--	--------	--------	--------

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
<i>(migliaia di euro)</i>			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana (2.1.2.8 - Croce Rossa Italiana - cap. 2380)	34.476	34.408	34.408
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:			
- ART. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (2.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 2300)	191.160	186.809	186.809
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (2.1.2.2 - Istituto superiore di sanità - cap. 2320)	93.191	91.070	91.070
Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (2.1.2.3 - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - cap. 2330) . .	69.893	68.302	68.302
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.9 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2390).	6.413	6.400	6.400
Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (3.1.2.12 - Prevenzione del randagismo - cap. 3420)	2.389	2.335	2.335
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (articolo 2, comma 4) (2.1.2.10 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - cap. 2391)	5.966	5.829	5.829
	422.156	413.784	413.784
TOTALE GENERALE . . .	18.871.153	18.399.789	18.423.880

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI
DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA
LE SPESE IN CONTO CAPITALE

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano – dopo l'indicazione del settore di intervento – il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo. (Settore n. 27) (3.2.4.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - cap. 7415)	20.000	20.000	20.000
Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane: - Art. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici. (Settore n. 9) (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7301) .	46.000	123.000	102.000
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari: - Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Settore n. 27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493/p)	2.305.123	-	4.376.425
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): - Art. 15, comma 43: Fondo per il consorzio statale nel pagamento degli interessi (Settore n. 10) (3.2.3.19 - Artigiancassa - cap. 7165). . .	10.500	59.500	-

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
	<i>(migliaia di euro)</i>		
- Art. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti. (Settore n. 27) (5.2.3.4 - Progetti immediatamente eseguibili - cap. 7646)	13.000	13.000	13.000
Legge n. 86 del 1989: Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (articolo 3). (Settore n. 27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493/p)	50.000	50.000	50.000
Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Settore n. 10) (3.2.3.19 - Artigiancassa - cap. 7165).	4.500	25.500	-
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:			
- Art. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile. (Settore n. 3) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446).	77.000	77.000	77.000
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale:			
- Art. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale. (Settore n. 21) (3.2.4.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 7411).	100.000	-	-
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane. (Settore n. 19) (5.2.3.13 - Fondo per la montagna - cap. 7698).	10.000	15.000	20.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa. (Settore n. 11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122). . .	500.000	1.000.000	2.442.000
Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero:			
- Art. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE. (Settore n. 27) (3.2.4.1 - SACE - cap. 7400).	50.000	50.000	-
Legge n. 84 del 2001: Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica:			
- Art. 3, comma 3: Fondo stabilizzazione Balcani. (Settore n. 27) (4.2.3.13 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7521)	25.000	-	-
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):			
- Art. 54: Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali (Settore n. 27) (5.2.3.17 - Fondo progettazione opere pubbliche - cap. 7719).	5.000	15.000	15.000
- Art. 55: Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale (Settore n. 27) (5.2.3.18 - Province, comuni e comunità montane - cap. 7720).	69.000	50.000	50.000
	3.285.123	1.498.000	7.165.425

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE

Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno:

– Art. 1, comma 3: Interventi di agevolazione alle attività produttive. (Settore n. 4) (3.2.3.8 – Fondo investimenti – Incentivi alle imprese – cap. 7420).

100.000	100.000	750.000
100.000	100.000	750.000

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:

– Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione. (Settore n. 27) (2.2.3.3 - Occupazione - cap. 7141).

38.000	1.000	517.199
38.000	1.000	517.199

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), art. 46, comma 3 – Fondo investimenti: Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:

– Art. 5, comma 3: Programma nazionale di ricerche in Antartide. (Settore n. 13) (25.2.3.7 – Fondo unico da ripartire – Investimenti università e ricerca - cap. 9000/p).

–	–	28.405
---	---	--------

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

Decreto legislativo n. 297 del 1999: Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori:

– Art. 5: Fondo agevolazioni per la ricerca. (Settore n. 4) (25.2.3.7 - Fondo unico da ripartire - Investimenti università e ricerca - cap. 8932/p). 20.000 40.000 40.000

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):

– Art. 104: Ricerca di base. (Settore n. 13) (25.2.3.7 - Fondo unico da ripartire - Investimenti università e ricerca - cap. 9000/p) 100.000 100.000 100.000

120.000 140.000 168.405

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), art. 46, comma 3 - Fondo investimenti: Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7). (Settore n. 27) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p)

10.500 10.500 10.500

Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:

– Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. (Settore n. 19) (1.2.3.6. - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p) 33.360 33.360 33.360

43.860 43.860 43.860

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
<i>(migliaia di euro)</i>			
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI			
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale:			
– Art. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale. (Settore n. 21) (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439)	100.000	100.000	100.000
	100.000	100.000	100.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI			
Legge n. 400 del 2000: Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali:			
– Art. 3, comma 4: Biblioteca europea di Milano. (Settore n. 27) (3.2.3.2 - Enti ed attività culturali - cap. 7431)	2.000	–	–
Legge n. 29 del 2001: Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali:			
– Art. 4: Interventi per Genova capitale europea della cultura 2004. (Settore n. 27) (6.2.3.4 – Patrimonio culturale statale - cap. 8337)	500	–	–
	2.500	–	–
MINISTERO DELLA SALUTE			
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:			
– Art. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani. (Settore n. 27) (2.2.3.3 – Riqualficazione assistenza sanitaria - cap. 7040)	–	–	100.000
	–	–	100.000
TOTALE GENERALE . . .	3.689.483	1.882.860	8.844.889

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A
SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

Nella colonna «definanziamento» il codice «0» indica che la riduzione dell'autorizzazione di spesa viene operata per gli anni relativi al triennio considerato e per gli importi previsti; il codice «1» indica che la riduzione viene disposta in via permanente per gli importi stessi, fino all'anno di scadenza dell'autorizzazione di spesa.

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano – dopo l'indicazione della amministrazione – il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005	Definanzamento
---------------------------	------	------	------	----------------

(migliaia di euro)

Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:

– Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Settore n. 27) (Ministero dell'economia e delle finanze: 4.2.3.8 – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie – cap. 7493/p)

– – 27.500 –

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

– Art. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. (Settore n. 27) (Ministero dell'economia e delle finanze: 3.2.3.39 - Servizi del Poligrafico dello Stato - cap. 7335/p)

– 8.500 – 8.500 – 8.500 1

Segue: TABELLA E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005	Definan- ziamento
<i>(migliaia di euro)</i>				
Legge n. 28 del 2000: Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica (Ministero delle comunicazioni: 4.1.2.5 - Radiodiffusione televisiva locale - cap. 3123).	- 5.000	- 5.000	- 5.000	1
Legge n. 122 del 2001: Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale:				
- Art. 15, comma 1: Incremento stanziamento previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 499 del 1999 (Settore n. 21) (Ministero delle politiche agricole e forestali: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - Investimenti agricoltura foreste e pesca - cap. 7003/p)	- 7.500	-	-	
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:				
- Art. 13, comma 1: Realizzazione opere strategiche (limite impegno) (Settore n. 27) (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 1.2.10.2 - Fondo opere strategiche - cap. 7060/p)	-	- 18.000	- 18.000	
TOTALE GENERALE	- 21.000	- 59.000	- 31.500	

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano – dopo l’indicazione della amministrazione – il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti tabelle «D» (Rifinanziamento) ed «E» (Definanziamento).

Nelle autorizzazioni di spesa che confluiscono nei Fondi investimenti di cui all’articolo 46 della legge finanziaria 2002 (Allegato 2 – Fondo investimenti) viene indicato il capitolo relativo al fondo pertinente. I limiti di impegno figurano nella tabella solo se la loro decorrenza coincide con uno degli esercizi del bilancio triennale.

La natura dei limiti stessi consente solo uno spostamento di decorrenza e non una loro rimodulazione, per cui non viene esposto l’importo complessivo residuale successivo al triennio, nè l’anno terminale, elementi fissati dalla legge che autorizza il limite.

Per quanto sopra la tabella non espone più i limiti con decorrenza anteriore al primo anno del bilancio triennale di riferimento.

Nella colonna «Limite impegn.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

- 1) non impegnabili le quote degli anni 2004 ed esercizi successivi;
- 2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2004 e successivi;
- 3) interamente impegnabili le quote degli anni 2004 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2002 e quelli derivanti da spese di annualità.

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamità naturali
4. - Interventi nelle aree depresse
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale - SIMEST Spa
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. - Edilizia penitenziaria e giudiziaria
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Università (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione aree urbane
26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
27. - Interventi diversi

N.B.: I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 5, 15, 18, 20, 22.

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
RECALE DA LEGGI PLURIENNALI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
<i>1. Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto.</i>						
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:						
- ART. 36, comma 2: Ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.3 - Opere marittime e portuali - cap. 7849/p)	34.000	34.000	34.000	-		3
- ART. 36, comma 2: Ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali (Limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.3 - Opere marittime e portuali - cap. 7849/p).	-	64.000	64.000	-		3
	334.000	98.000	98.000	-		
<i>2. Interventi a favore delle imprese industriali.</i>						
Legge n. 808 del 1985: Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico, articolo 3, primo comma, lettera a); decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994, articolo 2, comma 6 (limite impegno) (Attività produttive: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - cap. 7421)						
	42.349	42.349	42.349	-		3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
- ART. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Attività produttive: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420/p) .	393.925	358.228	100.000	-		3
	436.274	400.577	142.349	-		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
--	------	------	------	-------------------	----------------	---------------

(migliaia di euro)

3. Interventi per calamità naturali.

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

– ART. 17, comma 5: Completamento degli interventi nelle zone del Belice terremotate nel 1968 (Economia e finanze: 1.2.3.3 – Fondo unico da ripartire – Investimenti calamità naturali – cap. 7004/p) .

5.165	2.582	–	–	3
-------	-------	---	---	---

Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (Economia e finanze: 1.2.3.3 – Fondo unico da ripartire – Investimenti calamità naturali – cap. 7004/p)

65.693	–	–	–	
--------	---	---	---	--

Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:

– ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (Economia e finanze: 3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7446/p).

335.228	391.811	227.000	–	3
---------	---------	---------	---	---

Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa:

– ART. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Economia e finanze: 1.2.3.3 – Fondo unico da ripartire – Investimenti calamità naturali – cap. 7004/p)

180.760	168.558	100.000	–	3
---------	---------	---------	---	---

Legge n. 32 del 1992: Disposizioni in ordine alla ricostruzione dei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (articolo 1, comma 4) (Economia e finanze: 3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7444)

2.582	–	–	–	
-------	---	---	---	--

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impegn.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:						
– ART. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (limite impegno) (Economia e finanze: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile – cap. 7443/p)	170.430	201.417	201.417	738.533	2019	3
– ART. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia-Romagna e alla provincia di Crotone (Economia e finanze: 3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p)	18.076	18.076	18.076	216.912	2017	3
Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania:						
– ART. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Ambiente e territorio: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/P).	154.937	206.583	–	–		3
– ART. 4, comma 5: Piani di insediamenti produttivi e rilocalizzazione delle attività produttive (Economia e finanze: 3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p) . . .	2.066	2.066	2.066	4.131	2007	3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 50, comma 1, lettera i): Ricostruzione zone terremotate Basilicata e Campania (limite impegno) (Economia e finanze: 3.2.3.12 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 7095).	5.000	5.000	5.000	–		
Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 226 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile:						
– ART. 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (Economia e finanze: 3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p).	24.273	24.273	24.273	339.829	2019	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
- ART. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati (Economia e finanze: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p)	1.549	1.549	1.549	22.208	2019	3
- ART. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Toscana, colpite da eventi calamitosi (Economia e finanze: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) . . .	17.043	17.043	17.043	238.603	2019	3
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):						
- ART. 144, comma 5: Spese per fronteggiare le esigenze derivanti da eventi calamitosi e avversità atmosferiche (limite impegno) (Economia e finanze: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p)	38.734	38.734	38.734	-		
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):						
- ART. 52, comma 51: Contributi regione Piemonte (limite impegno) (Economia e finanze: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p)	10.000	10.000	10.000	-		
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:						
- ART. 42, comma 4: Eventi sismici 1980-1981, provincia di Foggia (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.4 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - cap. 7417)	1.000	1.000	-	-		3
- ART. 42, comma 6: Interventi nelle aree colpite dagli eventi sismici del 1997 (Beni e attività culturali: 2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - Investimenti patrimonio culturale - cap. 7370/p)	2.000	2.000	-	-		3
	1.034.536	1.090.692	645.158	1.560.216		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
--	------	------	------	-------------------	----------------	---------------

(migliaia di euro)

4. Interventi nelle aree depresse.

Legge n. 64 del 1986 e articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Economia e finanze: 4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576/p)	877.914	677.914	674.685	300.000	2006	3
Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno: - ART. 1, comma 3: Interventi di agevolazione alle attività produttive (Attività produttive: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420/p)	1.203.800	893.925	750.000	-		3
Legge n. 36 del 1994: Disposizioni in materia di risorse idriche (limite impegno) (Ambiente e territorio: 5.2.3.7 - Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie - cap. 8614)	7.747	7.747	7.747	-		3
Decreto-legge n. 548 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 641 del 1996: Interventi per le aree depresse e protette (articolo 1) (Attività produttive: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420/p)	258.228	-	-	-		
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse: - ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse: Economia e finanze: 4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576/p; 4.2.3.16 - Intese istituzionali di programma - cap. 7531; 5.2.3.8 - Aree depresse - cap. 7669; 5.2.3.10 - Accordi di programma - cap. 7685; 5.2.3.16 - Intese istituzionali di programma - capp. 7707, 7709, 7710.	5.023.961	1.659.245	-	-		3
Attività produttive: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420/p	1.167.193	1.032.914	2.375.702	-		3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Lavoro e politiche sociali: 2.2.3.3 – Occupazione – cap. 7141	28.405	–	–	–		3
Istruzione, università e ricerca: 2.1.2.1 – Aree de- presse – cap. 1272; 25.2.3.2 – Ricerca applicata – cap. 8932/p	151.993	–	–	–		3
Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.11 – Aree depresse – cap. 7546	46.481	–	–	–		
Decreto legislativo n. 297 del 1999: Riordino della di- sciplina e snellimento delle procedure per il soste- gno della ricerca scientifica e tecnologica, per la dif- fusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricerca- tori: – ART. 5: Fondo agevolazioni per la ricerca (Istru- zione, università e ricerca: 25.2.3.7 – Fondo unico da ripartire – Investimenti università e ricerca – cap. 8932/p)	200.760	246.583	40.000	–		3
Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000): – ART. 27, comma 11: Disposizioni per la raziona- lizzazione degli interventi per la imprenditorialità giovanile (Economia e finanze: 4.2.3.27 – Aree sot- toutilizzate – cap. 7576).	309.937	216.975	–	–		3
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): – ART. 8: Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate (Economia e finanze: 4.2.3.27 – Aree sottoutilizzate – cap. 7576/p)	557.000	–	–	–		
– ART. 145, comma 21: Metanizzazione del Mezzo- giorno (Economia e finanze: 3.2.3.17 – Metanizza- zione – cap. 7150)	77.469	51.646	–	–		3
	9.910.888	4.786.949	3.848.134	300.000		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

6. *Interventi a favore della regione Friuli-Venezia
Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia.*

Legge n. 798 del 1984, articolo 3, primo comma; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera *b*): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (limite impegno):

Economia e finanze: 3.2.3.30 - Interventi per Venezia - cap. 7270	12.237	21.244	21.244	-		3
- Istruzione, università e ricerca: 25.2.3.8 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - cap. 9005/p . . .	821	1.182	1.182	-		3
- Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.7 - Interventi per Venezia - capp. 7186, 7187, 7188, 7189, 7193, 7194, 7195; 4.2.3.3 - Opere marittime e portuali - capp. 7846, 7860; 4.2.3.12 - Ente nazionale per l'aviazione civile - cap. 7954/p.	28.257	49.875	49.875	-		3

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:

- ART. 6, primo comma, lettera <i>b</i>): Fondo per Trieste (Economia e finanze: 4.2.3.7 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 7490)	10.000	10.000	-	-		3
- ART. 6, primo comma, lettera <i>c</i>): Fondo per Gorizia (Attività produttive: 3.2.3.6 - Aree depresse - cap. 7380)	10.165	5.000	-	-		3

Legge n. 483 del 1998: Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale:

- ART. 3, comma 1: Progetto di ampliamento della base di Aviano (Economia e finanze: 4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - cap. 7505).	2.066	-	-	-		
	63.546	87.301	72.301	-		

7. *Provvidenze per l'editoria.*

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni e attività culturali: 2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - Investimenti patrimonio culturale - cap. 7370/p).	2.582	2.582	2.582	-		3
	2.582	2.582	2.582	-		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
8. <i>Edilizia residenziale e agevolata.</i>						
Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982: Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Economia e finanze: 3.2.3.8 - Edilizia abitativa - cap. 7073)	51.646	-	-	-		
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
- ART. 2, comma 63, lettera b): Edilizia abitativa per esigenze di particolari categorie sociali (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.5 - Edilizia abitativa - cap. 7437)	41.317	41.317	-	-		3
	92.963	41.317	-	-		

9. *Mediocredito centrale - SIMEST Spa.*

Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane:

- ART. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Economia e finanze: 3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7301)

46.000	123.000	102.000	-
--------	---------	---------	---

Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):

- ART. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Economia e finanze: 1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - Investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005/p)

103.292	25.823	-	-	3
---------	--------	---	---	---

Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994:

- ART. 2, comma 1: Fondo per contributi conto interessi su finanziamenti concessi (Economia e finanze: 3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7299)

36.152	281.985	-	-	3
--------	---------	---	---	---

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
– ART. 12, comma 1: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Economia e finanze: 1.2.3.4 – Fondo unico da ripartire – Investimenti incentivati alle imprese – cap. 7005/p)	38.734	38.734	38.734	77.469	2007	3
– ART. 12, comma 2: Finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Economia e finanze: 1.2.3.4 – Fondo unico da ripartire – Investimenti incentivati alle imprese – cap. 7005/p).	25.823	25.823	25.823	232.405	2006	3
	250.001	495.365	166.557	309.874		

10. Artigiancassa.

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

– ART. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Economia e finanze: 3.2.3.19 – Artigiancassa – cap. 7165).

10.500	59.500	–	–	–
--------	--------	---	---	---

Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Economia e finanze: 3.2.3.19 – Artigiancassa – cap. 7165).

4.500	25.500	–	–	–
-------	--------	---	---	---

15.000	85.000	–	–	
--------	--------	---	---	--

11. Interventi nel settore dei trasporti.

Legge n. 211 del 1992: Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa:

– ART. 9: Contributi per lo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.9 – Trasporto rapido di massa – cap. 8163).

25.307	25.307	25.307	–	3
--------	--------	--------	---	---

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Decreto-legge n. 517 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 611 del 1996: Interventi nel settore dei trasporti:						
– ART. 1, comma 3: Oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui contratti dalle ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.4 – Trasporti in gestione diretta ed in concessione – cap. 8095)	20.658	20.658	20.658	–		3
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
– ART. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato Spa (Economia e finanze: 3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7122):	3.804.000	3.751.000	4.082.000	7.371.596		3
Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (articolo 7) (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.12 – Ente Nazionale per l'Aviazione civile – cap. 7954/p): . .	53.502	–	–	–		
Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione:						
– ART. 9-bis: Piano triennale per l'informatica e sistema di controllo del traffico marittimo (<i>Vessel Traffic Services – VTS</i>) (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.3 – Informatica di servizio – cap. 8079/p).	3.873	3.873	3.873	–		
– ART. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato Spa per il completamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e per la progettazione del nodo ferroviario di Genova (Economia e finanze: 3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7123/p) . . .	1.808	1.808	1.808	5.422	2008	3
Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:						
– ART. 2, comma 5: Parco autobus (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.8 – Trasporti pubblici locali – cap. 8151/p)	15.494	15.494	15.494	–		3
– ART. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.8 – Trasporti pubblici locali – cap. 8151/p).	100.709	100.709	100.709	604.255	2011	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
- ART. 2, comma 10: Parco automobilistico regione Sicilia (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - cap. 8151/p)	516	516	516	3.612	2012	3
- ART. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - cap. 8164)	25.823	25.823	25.823	87.798	2009	3
Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza:						
- ART. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato Spa per il piano triennale di soppressione di passaggi a livello (Economia e finanze: 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7123/p)	56.810	56.810	56.810	115.687	2007	3
- ART. 3: Potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari (Economia e finanze: 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7123/p)	129.114	129.114	129.114	258.229	2007	1
Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.11 - Mobilità ciclistica - cap. 8188)	10.829	500	-	-		3
Legge n. 413 del 1998: Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore:						
- ART. 9: Opere infrastrutturali relative ai porti e per la realizzazione delle autostrade del mare (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.3 - Opere marittime e portuali - cap. 7849/p)	20.658	20.658	20.658	-		3
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):						
- ART. 144, comma 12: Raddoppio galleria di valico della ferrovia Parma-La Spezia (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.6 - Ferrovie dello Stato - cap. 8128)	2.582	-	-	-		
- ART. 144, comma 13: Mutui per la regione Sicilia per il completamento della tratta ferroviaria Siracusa-Ragusa-Gela (limite impegno) (Economia e finanze: 4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - cap. 7511)	516	516	516	-		3
- ART. 145, comma 48: Interventi infrastrutturali nel canale navigabile dei Navicelli (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.7 - Sistemi idroviari - cap. 7901) .	2.582	-	-	-		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
- ART. 145, comma 71: Realizzazione di infrastrutture nuovo polo fieristico Milano (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - cap. 8167/p)	25.823	-	-	-		
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):						
- ART. 45, comma 2: Infrastrutture per la mobilità nuovo polo fieristico di Milano (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - cap. 8167/p)	4.000	9.000	9.000	-		
- ART. 45, comma 3: Infrastrutture per la mobilità Fiere di Bari e Verona (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - capp. 8168, 8169)	2.000	2.000	2.000	-		
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:						
- ART. 13, comma 2: Riduzioni emissioni inquinanti trasporti pubblici (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - cap. 8151/p)	30.000	30.000	30.000	-		3
- ART. 13, comma 2: Riduzioni emissioni inquinanti trasporti pubblici (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - cap. 8151/p)	-	40.000	40.000	-		3
- ART. 17, comma 1: Veicoli a minimo impatto ambientale (Economia e finanze: 3.2.3.35 - Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico - cap. 7320)	30.000	30.000	-	-		3
- ART. 38, comma 6: Fondo per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.10 - Autotrasporto di cose per conto terzi - cap. 8179/p)	5.000	5.000	5.000	-		3
- ART. 38, comma 6: Fondo per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.10 - Autotrasporto di cose per conto terzi - cap. 8179/p)	-	13.000	13.000	-		3
	4.371.604	4.281.786	4.582.286	8.446.599		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
12. <i>Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine.</i>						
Legge n. 28 del 1999: Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto:						
– ART. 29: Costruzione, ammodernamento e acquisto immobili per il Corpo della guardia di finanza (limite impegno) (Economia e finanze: 7.2.3.1 – Edilizia di servizio – cap. 7822).	12.911	12.911	12.911	–		3
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:						
– ART. 30, comma 8: Ammodernamento infrastrutture e impianti Forze dell'ordine (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.1 – Edilizia di servizio – cap. 7354/p)	10.000	10.000	10.000	–		3
– ART. 30, comma 8: Ammodernamento infrastrutture e impianti Forze dell'ordine (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.1 – Edilizia di servizio – cap. 7354/p)	–	15.000	15.000	–		3
	22.911	37.911	37.911	–		

13. *Interventi nel settore della ricerca.*

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:

– ART. 5, comma 3: Programma nazionale di ricerche in Antartide (Istruzione, università e ricerca: 25.2.3.7 – Fondo unico da ripartire – investimenti università e ricerca – cap. 9000/p)

28.405 28.405 28.405 – 3

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):

– ART. 104: Ricerca di base (Istruzione, università e ricerca: 25.2.3.7 – Fondo unico da ripartire – investimenti università e ricerca – cap. 9000/p)

100.000 100.000 100.000 –

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti: - ART. 35, comma 3: Ricerca in materia di cabotaggio e navigazione a corto raggio (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.1 - Imprese navalmecchaniche e armatoriali - cap. 7812).	300	300	-	-		3
	128.705	128.705	128.405	-		
<i>14. Interventi a favore dell'industria navalmecchanica.</i>						
Legge n. 522 del 1999: Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale (articolo 2) (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.1 - Imprese navalmecchaniche e armatoriali - cap. 7807) .	11.620	11.620	11.620	-		3
	11.620	11.620	11.620	-		
<i>16. Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione.</i>						
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7142) . . .	10.329	10.329	10.329	113.621	2016	3
- ART. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7143)	10.329	10.329	10.329	113.621	2016	3
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: - ART. 19-bis: Realizzazione e potenziamento tratte autostradali (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7144).	38.734	38.734	38.734	529.370	2017	3
Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico: - ART. 3: Autostrade (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7145)	12.911	12.911	12.911	-		3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):						
– ART. 144, comma 8: Completamento dorsale appenninica Atina-Isernia (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.8 – Opere stradali – cap. 7146)	2.582	–	–	–		
Decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002: Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate:						
– ART. 7: Apporto al capitale sociale dell'ANAS Spa (Economia e finanze: 3.2.3.48 – ANAS – cap. 7372)	1.817.892	1.526.094	562.360	–		3
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:						
– ART. 19, comma 1: Interventi per la viabilità di interesse locale – Province, comuni, comunità montane (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.8 – Opere stradali – cap. 7493)	5.500	6.000	–	–		3
	1.898.277	1.604.397	634.663	756.612		
<i>17. Edilizia penitenziaria e giudiziaria.</i>						
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
– ART. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.7 – Edilizia giudiziaria – cap. 7473)	51.646	327.950	–	–		3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 50, comma 1, lettera f): Mutui per manutenzione straordinaria uffici giudiziari (limite impegno) (Economia e finanze: 4.2.3.15 – Edilizia giudiziaria – cap. 7528)	12.911	12.911	12.911	–		3
	64.557	340.861	12.911	–		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
<i>19. Difesa del suolo e tutela ambientale.</i>						
Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura:						
– ART. 4, comma 3, lettera <i>d</i>): Opere di bonifica idraulica (Politiche agricole: 1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investimenti agricoltura foreste e pesca – cap. 7003/p)	5.165	–	–	–		
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo:						
– Economia e finanze: 1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7003/p)	5.165	258.228	–	–		3
– Ambiente e territorio: 1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p)	388.761	200.000	–	–		3
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane:						
– Economia e finanze: 1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7003/p)	61.646	61.481	20.000	–		3
Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:						
– ART. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Ambiente e territorio: 1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p)	33.360	33.360	33.360	–		
– ART. 1, comma 1: Ripristino ambientale dei siti inquinati (Ambiente e territorio: 1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p)	106.291	183.760	–	–		3
– ART. 4, comma 8: Piano di risanamento ambientale dell'area portuale di Genova (Ambiente e territorio: 1.2.3.5 – Programmi di tutela ambientale – cap. 7082/p)	2.066	–	–	–		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - ART. 49: Programmi di tutela ambientale (Am- biente e territorio: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p)	77.469	206.583	-	-		3
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): - ART. 144, comma 15: Autorità di bacino del fiume Arno e interventi urgenti per la difesa del suolo (limite impegno) (Economia e finanze: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti del suolo e tutela ambientale - cap. 7003/p)	1.549	1.549	1.549	-		3
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002): - ART. 46, comma 3: Fondo investimenti (Ambiente e territorio: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - In- vestimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p)	-	-	-	-		
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di in- frastrutture e trasporti: - ART. 16, comma 1: Fondo di rotazione per gli in- terventi di compensazione ambientale (limite impe- gno) (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.8 - Opere stra- dali - cap. 7495)	10.000	10.000	10.000	-		3
	691.472	954.961	64.909	-		

21. Interventi in agricoltura.

Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanzia- mento delle provvidenze per lo sviluppo della pro- prietà coltivatrice: (Politiche agricole: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - Investimenti agricoltura foreste e pesca - cap. 7003/p)	5.165	-	-	-		
---	-------	---	---	---	--	--

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale:						
– ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (Economia e finanze: 3.2.4.3 – Fondo di solidarietà nazionale – cap. 7411)	100.000	–	–	–		
– ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (Politiche agricole: 3.2.3.3 – Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario – cap. 7439)	100.000	100.000	100.000	–		
Legge n. 499 del 1999: Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale:						
– ART. 4: Attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali. (Politiche agricole: 1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investimenti agricoltura foreste e pesca – cap. 7003/p)	232.276	103.291	–	–		3
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):						
– ART. 129, comma 1, lettera a): Interventi allevamenti ovini. (Politiche agricole: 1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investimenti agricoltura foreste e pesca – cap. 7003/p)	10.329	–	–	–		
– ART. 129, comma 1, lettera b): Prevenzione BSE. (Politiche agricole: 1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investimenti agricoltura foreste e pesca – cap. 7003/p)	10.329	–	–	–		
– ART. 129, comma 1, lettera c): Influenza aviaria. (Politiche agricole: 1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investimenti agricoltura foreste e pesca – cap. 7003/p)	15.494	–	–	–		
– ART. 129, comma 1, lettera d): Impianti viticoli. (Politiche agricole: 1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investimenti agricoltura foreste e pesca – cap. 7003/p)	12.911	–	–	–		
– ART. 129, comma 1, lettera e): Crisi mercato degli agrumi. (Politiche agricole: 1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investimenti agricoltura foreste e pesca – cap. 7003/p)	12.911	–	–	–		
– ART. 141, comma 3: Recupero di risorse idriche. (limite impegno) (Politiche agricole: 1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investimenti agricoltura foreste e pesca – cap. 7003/p)	5.165	5.165	5.165	–		3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
- ART. 145, comma 36: Contributi per l'acquisto di macchine agricole. (Politiche agricole: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - Investimenti agricoltura foreste e pesca - cap. 7003/p)	5.165	-	-	-	-	
Legge n. 122 del 2001: Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale:						
- ART. 15, comma 1: Incremento stanziamento previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 499 del 1999. (Politiche agricole: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - Investimenti agricoltura foreste e pesca - cap. 7003/p)	18.323	-	-	-		
Decreto-legge n. 68 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 2002: Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi:						
- ART. 2, comma 1: Lotta agli incendi boschivi. (Politiche agricole: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - Investimenti agricoltura foreste e pesca - cap. 7003/p)	25.823	25.823	-	-		3
	553.891	234.279	105.165	-		
23. Università (compresa edilizia).						
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
- ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria. (Istruzione, università e ricerca: 25.2.3.8 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - cap. 9005/p)	158.228	153.773	300.000	-		3
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
- ART. 1, commi 90, 91 e 92; legge n. 331 del 1985, articolo 1; legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 8: Interventi di decongestionamento degli atenei (limite impegno) (Istruzione, università e ricerca: 25.2.3.8 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - cap. 9005/p)	73.386	73.386	42.399	-		3
	231.614	227.159	342.399	-		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
24. Impiantistica sportiva.						
Legge n. 285 del 2000: Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006» (limite impegno) (Economia e finanze: 3.2.3.44 - Giochi olimpici invernali - cap. 7366)	14.323	14.323	14.323	-		3
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:						
- ART. 20, comma 1: Campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina (limite impegno) (Economia e finanze: 4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - cap. 7558/p)	5.165	5.165	5.165	-		3
- ART. 20, comma 1: Campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina (limite impegno) (Economia e finanze: 4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - cap. 7558/p)	-	165	165	-		3
- ART. 21, comma 3: Giochi olimpici invernali Torino 2006 (limite impegno) (Economia e finanze: 3.2.3.44 - Giochi olimpici invernali - cap. 7366/p)	10.329	10.329	10.329	-		3
- ART. 21, comma 3: Giochi olimpici invernali Torino 2006 (limite impegno) (Economia e finanze: 3.2.3.44 - Giochi olimpici invernali - cap. 7366/p)	-	5.165	5.165	-		3
	29.817	35.147	35.147	-		
25. Sistemazione aree urbane.						
Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.20 - Fondo per Roma capitale - cap. 7657)	154.937	103.291	-	-		3
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
- ART. 2, comma 63: Programmi di riqualificazione urbana (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.3 - Edilizia abitativa - cap. 7131)	152.355	-	-	-		
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:						
- ART. 19, comma 3: Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.19 - Patrimonio culturale non statale - cap. 7647)	1.500	1.500	-	-		3
	308.792	104.791	-	-		3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

26. Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali.

Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (articolo 2, comma 4): (Economia e finanze: 4.2.3.22 - Ripiano deficit spesa sanitaria - cap. 7563)

1.549.371	-	-	-	-	
-----------	---	---	---	---	--

1.549.371	-	-	-	-	
-----------	---	---	---	---	--

27. Interventi diversi.

Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (Economia e finanze: 3.2.4.4. - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - cap. 7415)

20.000	20.000	20.000	-	
--------	--------	--------	---	--

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (Ambiente e territorio: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p)

10.500	10.500	10.500	-	
--------	--------	--------	---	--

Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:

- ART. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Economia e finanze: 4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493/p)

4.232.500	4.022.500	10.273.500	-	
-----------	-----------	------------	---	--

3

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

- ART. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopprimere ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (Economia e finanze: 5.2.3.4 - Progetti immediatamente eseguibili - cap. 7646)

13.000	13.000	13.000	-	
--------	--------	--------	---	--

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Legge n. 86 del 1989: Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (articolo 3) (Economia e finanze: 4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493)	50.000	50.000	50.000	-		
Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Contributo straordinario al comune di Reggio Calabria (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.3 - Interventi nelle grandi città - cap. 7374)	5.165	5.165	5.165	-		3
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonchè di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: - ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (Politiche agricole: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - Investimenti agricoltura foreste e pesca - cap. 7003/p)	15.495	10.329	-	-		3
Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (Economia e finanze: 4.2.3.13 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7520)	15.494	15.494	-	-		3
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:- Art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (Salute: 2.2.3.2 - Ricerca scientifica - cap. 7010) . . .	77.469	-	-	-		
Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: - ART. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Interno: 2.2.3.5 - Finanziamento enti locali - cap. 7236)	105.874	103.291	-	-		3
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: - ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro e politiche sociali: 2.2.3.3 - Occupazione - cap. 7141)	554.199	517.199	517.199	-		3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
- ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale (Economia e finanze: 4.2.3.10 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 7499)	160.102	160.102	-	-		3
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:						
- ART. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Interno: 2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - cap. 7239).	98.127	98.127	-	-		3
Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero:						
- ART. 6, comma 1: Fondo dotazione SACE (Economia e finanze: 3.2.4.1 - SACE - capp. 7400, 7401).	46.481	-	-	-		3
- ART. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (Economia e finanze: 3.2.4.1 - SACE - cap. 7400).	50.000	50.000	-	-		
Legge n. 362 del 1998: Edilizia scolastica:						
- ART. 1, comma 1: Edilizia scolastica (limite impegno) (Economia e finanze: 3.2.3.9 - Edilizia scolastica - cap. 7080)	-	30.987	30.987	-		3
Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP (articolo 1) (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.5 - Opere varie - cap. 7156)	15.494	15.494	15.494	201.418	2018	1
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
- ART. 27: Fornitura gratuita libri di testo (Interno: 2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - cap. 7243). . .	103.291	103.291	-	-		3
- ART. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria pubblica (Economia e finanze: 4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - cap. 7464)	700.136	670.116	761.119	1.500.000	2006	3
- ART. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Salute: 2.2.3.3 - Riqualficazione assistenza sanitaria - cap. 7040)	-	-	100.000	-		
Legge n. 477 del 1998: Acquisto, ristrutturazione e costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonchè di alloggi per il personale (Affari esteri: 6.2.3.3 - Edilizia di servizio - cap. 7245).	11.879	10.071	-	-		3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
--	------	------	------	-------------------	----------------	---------------

(migliaia di euro)

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

- ART. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (Economia e finanze: 3.2.3.39 - Servizi del Poligrafico dello Stato - cap. 7335)

32.817 32.817 32.817 459.438 2019 3

- ART. 28: Metanizzazione comuni montani centro-sud (Economia e finanze: 3.2.3.17 - Metanizzazione - cap. 7151)

5.165 5.165 5.165 20.658 2009 3

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):

- ART. 141, comma 1: Recupero di risorse idriche nelle aree di crisi del territorio nazionale (limite impegno) (Economia e finanze: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7003/p)

23.757 23.757 23.757 - - 3

- ART. 145, comma 4: Finanziamento programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico (autorizzazione permanente) (Difesa: 10.2.3.2 - Attrezzature e impianti - cap. 7127; 11.2.3.2 - Attrezzature e impianti - cap. 7177; 26.2.3.2 - Attrezzature e impianti - cap. 7510)

103.291 103.291 103.291 103.291 - 3

Legge n. 400 del 2000: Rifinanziamento della legge n. 513 del 1999 e altre disposizioni in materia di beni e attività culturali:

- ART. 3, comma 4: Biblioteca europea di Milano (Beni e attività culturali: 3.2.3.2 - Enti ed attività culturali - cap. 7431)

2.000 - - - - -

Legge n. 29 del 2001: Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali:

- ART. 1, comma 1: Interventi su beni culturali (Beni e attività culturali: 2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - Investimenti patrimonio culturale - cap. 7370/p)

20.658 - - - - -

- ART. 4: Interventi per Genova capitale europea della cultura 2004 (Beni e attività culturali: 6.2.3.4 - Patrimonio culturale statale - cap. 8337)

500 - - - - -

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
- ART. 7, comma 1: Interventi per la città di Siena (Beni e attività culturali: 2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - Investimenti patrimonio culturale - cap. 7370/p)	2.066	-	-	-		
- ART. 7, comma 2: Auditorium del Maggio musicale fiorentino (Beni e attività culturali: 2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - Investimenti patrimonio culturale - cap. 7370/p)	2.582	-	-	-		
Legge n. 57 del 2001: Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati:						
- ART. 22, comma 1: Acquisto ricevitori - decodificatori (Comunicazioni: 4.2.3.4 - Apparat di comunicazioni - cap. 7590)	12.911	-	-	-		
Legge n. 84 del 2001: Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica:						
- ART. 3, comma 3: Fondo stabilizzazione Balcani (Economia e finanze: 4.2.3.13 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7521)	25.000	-	-	-		
Legge n. 135 del 2001: Riforma della legislazione nazionale del turismo:						
- ART. 12, comma 3: Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica (Attività produttive: 3.2.3.5 - Strutture turistiche e ricettive - cap. 7359)	77.582	75.000	-	-		3
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):						
- ART. 54: Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali (Economia e finanze: 5.2.3.17 - Fondo progettazione opere pubbliche - cap. 7719)	5.000	15.000	15.000			
- ART. 55: Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale (Economia e finanze: 5.2.3.18 - Province, comuni e comunità montane - cap. 7720)	69.000	50.000	50.000			
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:						
- ART. 13, comma 1: Infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 1.2.10.2 - Fondo opere strategiche - cap. 7060/p)	160.400	160.400	160.400	-		3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
- ART. 13, comma 1: Realizzazione opere strategiche (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 1.2.10.2 - Fondo opere strategiche - cap. 7060/p) .	-	91.400	91.400	-		3
- ART. 13, comma 9: Strutture logistiche dell'Istituto universitario europeo di Firenze (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.9 - Opere varie - cap. 7508) . . .	4.500	5.000	-	-		3
- ART. 23, comma 1: Genova capitale europea della cultura (Beni e attività culturali: 2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - Investimenti patrimonio culturale - cap. 7370/p)	5.000	5.000	-	-		3
- ART. 39, comma 2: Sistemi informativi automatizzati (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.3 - Informatica di servizio - cap. 8079/p) . .	6.229	6.229	6.229	-		3
- ART. 39, comma 2: Sistemi informativi automatizzati (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.3 - Informatica di servizio - cap. 8079/p) . .	-	18.228	18.228	-		3
	6.843.664	6.496.953	12.303.251	2.695.243		
TOTALE . . .	28.546.085	21.546.353	23.248.748	14.068.544		

DISEGNO DI LEGGE N. 1827

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*(Stato di previsione dell'entrata
e disposizioni relative)*

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2003, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 2.

*(Stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2003 è confermata la competenza gestionale degli uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative all'attività di controllo della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno fi-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*(Stato di previsione dell'entrata
e disposizioni relative)*

Identico

Art. 2.

*(Stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
e disposizioni relative)*

1. *Identico.*
*(Per le modifiche apportate alla Tabella
n. 2 si veda pag. ...)*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nanziario 2003. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome, le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 52.000 milioni di euro.

4. I limiti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo, sono fissati per l'anno finanziario 2003, rispettivamente in 5.165 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 6.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

5. Il SACE è altresì autorizzato, per l'anno finanziario 2003, a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interessi sui titoli del debito pubblico» (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» e «Altri fondi di riserva» (oneri comuni) e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

«Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto capitale» (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in 2.975 milioni di euro, 400 milioni di euro, 500 milioni di euro, 2.800 milioni di euro, 10.000 milioni di euro.

8. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e **successive modificazioni**, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unità previsionale di base «Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti» (Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» (decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 aprile 1970)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nonchè per importi di compensazione monetaria, è imputata nell'ambito dell'unità previsionale di base «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, sul conto di tesoreria denominato «Ministero del tesoro-FEOGA, Sezione garanzia».

12. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2002 sono riferiti alla competenza dell'anno 2003 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base sopra richiamata «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

13. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, per la ripartizione tra le amministrazioni competenti del fondo iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Aree depresse» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

14. Le somme di pertinenza dei centri di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» e «Politiche di sviluppo e coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni finanziari 2002 e 2003, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per attuazione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

12. *Identico.*

13. *Identico.*

14. Le somme di pertinenza dei centri di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» e «Politiche di sviluppo e coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni finanziari 2002 e 2003, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per attuazione

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dei contratti e Fondo da ripartire per oneri del personale già dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni ed enti pubblici non economici, iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondi da ripartire per oneri di personale» (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi); Fondo da ripartire per interventi nelle aree depresse, iscritto nell'unità previsionale di base «Aree depresse» (investimenti); Fondo da ripartire per la costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, iscritto nell'unità previsionale di base «Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici» (investimenti). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.

15. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «8 per mille IRPEF Stato» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è au-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dei contratti e Fondo da ripartire per oneri del personale già dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni ed enti pubblici non economici, iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondi da ripartire per oneri di personale» (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi); Fondo da ripartire per interventi nelle aree depresse, iscritto nell'unità previsionale di base «Aree depresse» (investimenti); Fondo da ripartire per la costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, iscritto nell'unità previsionale di base «Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici» (**interventi**). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.

15. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

torizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge n. 157 del 1992.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla assegnazione all'unità previsionale di base «Acquedotti e fognature» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Ammortamento titoli di Stato» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

16. *Identico.*

17. *Identico.*

18. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nanze per l'anno finanziario 2003, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

19. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Fondo sanitario nazionale» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare il riparto tra le amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unità previsionale di base «Progetti immediatamente eseguibili» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

21. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

19. *Identico.*

20. *Identico.*

21. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale di base «Calamità naturali e danni bellici» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

22. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate nell'ambito dell'unità previsionale di base «Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» (Ministero dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

23. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte nell'unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri-Protezione civile» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, possono essere ripartite, in relazione al tipo di intervento previsto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, tra altre unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità.

24. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

22. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate nell'ambito dell'unità previsionale di base «Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» (Ministero dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria» (**oneri comuni**) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

23. *Identico.*

24. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

25. Ai fini dell'attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unità previsionali di base, le somme iscritte nell'unità previsionale di base «Potenziamento servizi e strutture» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Servizi tecnici nazionali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum*, dall'unità previsionale di base «Spese elettorali» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, alle competenti unità previsionali di base degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri» (**oneri comuni**) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

25. *Identico.*

26. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, alle variazioni di bilancio nelle unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2003 alle unità previsionali di base del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passività» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

29. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 2003, è stabilito in 420.

30. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

27. *Identico.*

28. *Identico.*

29. *Identico.*

30. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2003, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.

31. Per l'anno 2003 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonchè a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).

32. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nel capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in relazione all'istituzione e al funzionamento delle agenzie fiscali.

33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per canoni di concessioni su demanio idrico, ai fini della relativa restituzione alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in relazione all'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

34. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

31. *Identico.*

32. *Identico.*

33. *Identico.*

34. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

competenza e cassa, tra l'unità previsionale di base 4.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale» e l'unità previsionale di base 4.1.2.18 «Federalismo fiscale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del CIPE ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

35. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i fondi per il funzionamento delle commissioni che gestiscono il fondo integrativo speciale per la ricerca (FIRS), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

36. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare alle pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, rivenienti dalle risorse derivanti dalle licenze UMTS, ai fini dell'utilizzazione per la prevenzione dell'inquinamento elettromagnetico, ai sensi dell'articolo 103, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

37. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.2.43 «Contratti di programma» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche nonché per agevolazioni

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

35. *Identico.*

36. *Identico.*

37. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.

38. Le somme impegnate e non pagate alla data del 31 dicembre 2002, relative alle unità previsionali di base di pertinenza del centro di responsabilità «Servizi tecnici nazionali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la riassunzione dei corrispondenti impegni e la prosecuzione della gestione di competenza.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

38. In relazione al trasferimento di funzioni, competenze e risorse in materia di servizi tecnici nazionali, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, le somme iscritte nelle unità previsionali di base del centro di responsabilità «Servizi tecnici nazionali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze alle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Le somme impegnate e non pagate alla data del 31 dicembre 2002, relative alle unità previsionali di base di pertinenza del centro di responsabilità «Servizi tecnici nazionali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la riassunzione dei corrispondenti impegni e la prosecuzione della gestione di competenza.

39. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la allocazione delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, nel pertinente centro di responsabilità dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

(Stato di previsione del Ministero delle attività produttive e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle attività produttive, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle unità previsionali di base «Restituzione di finanziamenti» e «Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti» di pertinenza del centro di responsabilità «Imprese» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nello specifico fondo nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo incentivi alle imprese» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Imprese» dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.

3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2003.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2003, delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e successive modificazioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(Stato di previsione del Ministero delle attività produttive e disposizioni relative)

1. *Identico.*

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle unità previsionali di base «Restituzione di finanziamenti» e «Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti» di pertinenza del centro di responsabilità «Imprese» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nello specifico fondo nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo **investimenti - incentivi alle imprese**» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Imprese» dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2003, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

Art. 4.

(*Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

Art. 4.

(*Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative*)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

Art. 5.

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2003, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento dell'unità previsionale di base «Altri fondi di riserva» (oneri comuni) dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonché le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

spese per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unità previsionali di base «Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti» (interventi) e «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Amministrazione penitenziaria» e «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Giustizia minorile» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2003.

Art. 6.

(*Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2003, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2003 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(*Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

la cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2003.

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2003, per l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 «Funzionamento» e 9.1.2.2 «Paesi in via di sviluppo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base 15.1.1.0,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 7.

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i Fondi iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base «Fondi da ripartire per oneri di personale», «Fondi da ripartire per l'operatività scolastica» e «Scuole non statali», di pertinenza del centro di responsabilità «Servizio affari economico finanziari» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2003, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal CIPE, nonché della somma determinata nella misura massima di 2.582.284 euro a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

16.1.1.0, 17.1.1.0, 18.1.1.0 e 19.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, anche mediante l'istituzione di un'apposita unità previsionale di base con la finalità di razionalizzare le spese per il funzionamento anche ai fini dell'adeguamento dei contributi per i Comitati degli italiani all'estero (COMITES).

Art. 7.

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

alla riassegnazione, all'unità previsionale di base «Ricerca scientifica» di pertinenza del centro di responsabilità «Programmazione, coordinamento e affari economici» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.

5. Gli importi dei versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo per le agevolazioni alla ricerca nonché di somme a vario titolo acquisibili in relazione al funzionamento degli strumenti di intervento gravanti sul Fondo stesso sono riassegnati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze nell'unità previsionale di base 25.2.3.2 «Ricerca applicata» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 8.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unità previsionale di base «Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» (entrate extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilità «Protezione civile e servizi antincendi» dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2003, sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, per le spese re-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

lative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) e «Edilizia di servizio» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2003.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità «Pubblica sicurezza» per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2003, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento».

4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonchè l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2003, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2003, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per fare fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonchè dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.

3. Il numero massimo dei militari da mantenere in servizio obbligatorio di leva presso le Capitanerie di porto a norma dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1991, n. 255, e dell'articolo 33 della legge 1° agosto 2002,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e disposizioni relative)

Identico

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

n. 166, è fissato, per l'anno finanziario 2003, in 2.921 unità.

4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e dell'articolo 5 della legge 7 giugno 1990, n. 144, è stabilito, per l'anno finanziario 2003, in 50 unità.

5. Il numero massimo degli allievi ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi normali dell'Accademia navale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, per l'anno finanziario 2003, è fissato in 95 unità.

6. A norma degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, la forza organica dei militari volontari di truppa in ferma breve è fissata, per l'anno finanziario 2003, nel numero di 500 unità.

7. Il numero massimo degli allievi marescialli del Corpo delle capitanerie di porto a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è determinato, per l'anno finanziario 2003, in 77 unità.

8. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2003, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» del medesimo stato di previsione.

9. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Ca-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

pitancerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

10. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unità previsionale di base «Mezzi operativi e strumentali» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2003, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, su altre unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo per Roma capitale» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Opere pubbliche ed edilizia» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 11.

(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

Art. 12.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, è fissato, per l'anno finanziario 2003, come segue:

- a) Esercito n. 26.854;
- b) Marina n. 5.907;
- c) Aeronautica n. 5.994.

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, dell'articolo 1 della legge 21 maggio 1960, n. 556, e dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 2003, come segue:

- a) Esercito n. 8;
- b) Marina n. 190;
- c) Aeronautica n. 220.

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative)

Identico

Art. 12.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 2003, come segue:

- a) Esercito n. 250;
- b) Marina n. 140;
- c) Aeronautica n. 100;
- d) Carabinieri n. 80.

5. La forza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri da ammettere alla ferma di cui all'articolo 6, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è fissata, per l'anno finanziario 2003, in n. 102 unità.

6. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito da ammettere alla ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2003, in n. 1.400 unità.

7. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma del settimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, come sostituito dall'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2003, in n. 1.240 unità.

8. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, è fissata, per l'anno finanziario 2003, in n. 850 unità.

9. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabiniere ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi è fissato, per l'anno finanziario 2003, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in n. 10.600 unità.

10. Alle spese di cui alle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali» (interventi), specificamente afferenti le in-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

infrastrutture multinazionali NATO, e «Ammodernamento e rinnovamento» (funzionamento), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 2003, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali» (interventi), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.

12. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2003, i prelevamenti dal «Fondo a disposizione» di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unità previsionale di base «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Bilancio e affari finanziari» e nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Arma dei Carabinieri».

13. Ai fini dell'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, recante il regolamento sul-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia medesima.

Art. 13.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.

3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, per

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l'anno finanziario 2003, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.

4. Per l'anno finanziario 2003 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno medesimo, delle somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» – capitolo 2827 – di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell'unità previsionale di base «Interventi nel settore agricolo e forestale» di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227, e 18 maggio 2001, n. 228, recanti norme per l'orientamento e la modernizzazione dei settori forestale e agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, gli appositi fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base «Economia montana e forestale» di pertinenza del centro di responsabilità «Corpo forestale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 14.

(*Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

Art. 15.

(*Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Alle spese di cui all'unità previsionale di base «Programma anti AIDS» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali» dello stato di previsione del Ministero della salute si applicano, per l'anno finanziario 2003, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14.

(*Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative*)

Identico

Art. 15.

(*Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative*)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2003, delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2003, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, delle unità previsionali di base «Ricerca scientifica» (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ordinamento sanitario, ricerca ed organizzazione del Ministero» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2003, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro nonché per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2003, i fondi per il finanziamento delle attività relative ai prelievi e trapianti di organi e di tessuti, dell'unità previsionale di base «Prelievi e trapianti di organi e tessuti» di pertinenza del centro di responsabilità «Ordinamento sanitario, ricerca ed organizzazione del Ministero» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dalla legge 1° aprile 1999, n. 91, e successive modificazioni.

7. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri della salute e della difesa, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri della salute e della difesa il «Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Kosovo/Bosnia-Erzegovina, nonché per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area» dell'unità previsionale di base «Missioni internazionali di pace» di pertinenza del centro di responsabilità «Tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali» dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2003.

Art. 16.

(Totale generale della spesa)

1. È approvato, in euro 669.519.891.773 in termini di competenza ed in euro 690.133.627.642 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2003.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 16.

(Totale generale della spesa)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 17.

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2003, con le tabelle allegate.

Art. 18.

(Disposizioni diverse)

1. Per l'anno finanziario 2003, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.

2. Per l'anno finanziario 2003, le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelle indicate nella Tabella B allegata alla presente legge.

3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

4. Per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato, la composizione della razione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 17.

(Quadro generale riassuntivo)

Identico

Art. 18.

(Disposizioni diverse)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

viveri in natura e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonchè per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono determinate, per l'anno finanziario 2003, in conformità delle tabelle allegate al decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di competenza, residui e cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea, nonché di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

9. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle amministrazioni pubbliche - compresi quelli di cui ai decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni - il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di responsabilità amministrativa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.

10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2002 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 9, nonché previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di unità previsionali di base dello

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operatività delle amministrazioni.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le competenti unità previsionali di base e centri di responsabilità amministrativa delle amministrazioni interessate per le spese concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle amministrazioni interessate.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

14. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per gli esercizi 2002 e 2003, relativamente ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e **successive modificazioni**, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

14. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Corpi di polizia, nonchè quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

16. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali «funzionamento», per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità delle amministrazioni medesime, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero, di competenza del Ministero degli affari esteri, anche attraverso la locazione finanziaria, le variazioni compensative sono operate con le predette modalità tra le pertinenti unità previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

15. *Identico.*

16. *Identico.*

17. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

19. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la congruenza con il trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali.

20. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12, del contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, concernente l'assegnazione temporanea di personale ad altra amministrazione in posizione di comando, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, occorrenti per provvedere al pagamento del trattamento economico al personale comandato a carico dell'amministrazione di destinazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

18. *Identico.*

19. *Identico.*

20. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12, del contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, **pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001**, concernente l'assegnazione temporanea di personale ad altra amministrazione in posizione di comando, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, occorrenti per provvedere al pagamento del trattamento

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

21. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente il Fondo per gli investimenti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione tra i centri di responsabilità e unità previsionali di base degli stati di previsione interessati, delle dotazioni dei fondi medesimi secondo la destinazione individuata dal Ministro competente.

22. Per l'anno finanziario 2003, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante una maggiore flessibilità del bilancio in connessione con il riordino delle amministrazioni pubbliche, ai sensi, tra l'altro, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e della legge 6 luglio 2002, n. 137, con decreti del Ministro competente da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del rispettivo Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo stato di previsione della spesa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge.

23. Per l'anno finanziario 2003, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

Art. 19.

(*Bilancio pluriennale*)

1. È approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

economico al personale comandato a carico dell'amministrazione di destinazione.

21. *Identico.*

22. *Identico.*

23. *Identico.*

Art. 19.

(*Bilancio pluriennale*)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2003-2005, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TABELLA A

Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2003 per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

Tesoro: 3.1.7.3 «Interessi sui titoli del debito pubblico» (cap. 2214, 2215, 2216 e 2218); 3.1.7.4 «Interessi sui mutui Crediop e BEI» (cap. 2230, 2231 e 2232); 3.1.7.5 «Oneri accessori» (cap. 2247); 3.1.7.6 «Altri interessi su mutui» (cap. 2256 e 2263);

Ragioneria Generale dello Stato: 4.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale» (cap. 2700); 4.1.2.7 «Ripiano deficit spesa sanitaria» (cap. 2746); 4.1.2.8 «Risorse proprie Unione europea» (cap. 2750, 2751, 2752 e 2753); 4.1.7.1 «Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria» (cap. 3100);

Politiche fiscali: 6.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3811 e 3813); 6.1.7.1 «Interessi di mora» (cap. 4015);

Politiche fiscali: 6.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3810, 3812 e 3814); 6.1.7.1 «Interessi di mora» (cap. 4016).

Stato di previsione del Ministero della giustizia:

Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi: 3.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7200 e 7201); 3.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7211 e 7212);

Amministrazione penitenziaria: 4.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7300 e 7303); 4.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7321 e 7322);

Giustizia minorile: 5.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7400 e 7401); 5.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7421 e 7422).

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: 1.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1041); Segreteria generale: 2.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1121); Cerimoniale diplomatico della Repubblica: 3.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1170); Ispettorato generale del Ministero e

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA A

Identica

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

degli uffici all'estero: 4.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1201); Personale: 5.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1241); Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1301); Stampa e informazione: 7.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1632); Informatica, comunicazioni e cifra: 8.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1703); Cooperazione allo sviluppo: 9.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 2001); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 2401); Italiani all'estero e politiche migratorie: 11.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3001); Affari politici multilaterali e diritti umani: 12.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3301); Cooperazione economica e finanziaria multilaterale: 13.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3601); Istituto diplomatico: 14.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3901); Paesi dell'Europa: 15.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4003); Paesi delle Americhe: 16.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4101); Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente: 17.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4201); Paesi dell'Africa Sub Sahariana: 18.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4301); Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e l'Antartide: 19.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4401); Integrazione europea: 20.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4501);

Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.2 «Uffici all'estero» (cap. 1501 e 1503); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.2 «Istituzioni scolastiche e culturali all'estero» (cap. 2502 e 2503).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TABELLA B

Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

Tesoro: 3.2.4.4 «Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo» (cap. 7415).

Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

Assetto dei valori ambientali del territorio: 4.2.3.6 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 7941).

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici: 5.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 8054 e 8055); 5.2.3.4 «Trasporti in gestione diretta ed in concessione» (cap. 8090);

Navigazione e trasporto marittimo ed aereo: 4.2.3.3 «Opere marittime e portuali» (cap. 7841);

Opere pubbliche ed edilizia: 3.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7341);

Opere pubbliche ed edilizia: 3.2.3.10 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 7527).

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: 1.2.3.1 «Fondo unico da ripartire – investimenti università e ricerca» (cap. 7000);

Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate: 12.2.3.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7200).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA B

Identica

QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

(Testo approvato dalla Camera dei deputati)

A) Quadro generale riassuntivo
del bilancio di competenza
per l'anno finanziario 2003

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5591 U/94/ 1

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 2003	
ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI	
ENTRATA	
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	361.581.802.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	23.886.734.000
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI: RISCOSSIONE CREDITI	6.175.000.000
TOTALE ENTRATE FINALI	391.643.536.000
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	277.876.355.773
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	669.519.891.773
RISULTATI DIFFERENZIALI	
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SPESE CORRENTI (-)	385.468.536.000 391.433.712.178
RISPARMIO PUBBLICO	-5.965.176.178
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-53.684.053.665
ENTRATE FINALI SPESE FINALI (-)	391.643.536.000 445.327.589.665
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI RISCOSSIONE DI CREDITI (-)	391.643.536.000 1.001.264.000
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI SPESE FINALI DI CUI: SPESE PER ATTIVITA' FINANZIARIE	390.642.272.000 445.327.589.665 6.296.507.437
SPESE FINALI AL NETTO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE (-) INDEBITAMENTO NETTO	439.031.082.228
ENTRATE FINALI SPESE COMPLESSIVE (-)	391.643.536.000 669.519.891.773
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO	-48.388.810.228
	-277.876.355.773

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/005/1

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 2003

MINISTERI	SPESE CORRENTI (MIGLIAIA DI EURO)					Totale Spese Correnti
	Funzionamento	Interventi	Oneri Comuni	Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi	Oneri del debito pubblico	
ECONOMIA E FINANZE	4.896.392	124.492.475	25.134.199	710.297	79.099.268	234.332.632
ATTIVITA' PRODUTTIVE	94.260	269.009	5.506	2	-	368.777
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	333.799	59.101.765	1.540.550	-	-	60.976.114
GIUSTIZIA	4.813.254	872.206	191.410	25.910	-	5.902.779
AFFARI ESTERI	950.382	1.132.608	23.165	-	-	2.106.154
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	35.598.196	6.987.694	1.290.605	1	-	43.876.496
INTERNO	8.194.225	12.341.568	237.482	6.120	-	20.779.395
AMBIENTE E TERRITORIO	98.142	265.296	6.149	-	-	369.587
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	822.262	1.936.610	35.496	7.230	-	2.801.598
COMUNICAZIONI	80.593	87.558	8.587	-	-	176.739
DIFESA	15.353.862	234.295	409.818	770.882	-	16.768.857
POLITICHE AGRICOLE	494.952	134.947	6.621	3.357	-	639.877
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	834.922	564.939	113.247	-	-	1.513.109
SALUTE	144.762	660.129	16.706	-	-	821.597
TOTALE	72.710.004	209.081.099	29.019.541	1.523.799	79.099.268	391.433.712

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 2003

999/ 005/ 2

MINISTERI	SPESE IN CONTO CAPITALE (MIGLIAIA DI EURO)			Totale conto capitale	Totale spese finali	Rimborso passività finanziarie	Totale generale
	Investimenti	Altre spese in c/capitale	Oneri Comuni				
ECONOMIA E FINANZE	28.574.290	326.241	2.922.309	31.822.840	266.155.472	224.178.112	490.333.584
ATTIVITA' PRODUTTIVE	3.961.509	-	-	3.961.509	4.330.286	-	4.330.286
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	1.529.523	-	-	1.529.523	62.505.637	-	62.505.637
GIUSTIZIA	336.833	-	-	336.833	6.239.612	-	6.239.612
AFFARI ESTERI	23.762	-	-	23.762	2.129.916	-	2.129.916
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2.754.232	-	20.658	2.774.891	46.651.387	-	46.651.387
INTERNO	1.221.049	-	2.266.053	3.487.101	24.266.496	-	24.266.496
AMBIENTE E TERRITORIO	1.172.622	-	-	1.172.622	1.542.209	-	1.542.209
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	4.411.956	-	354.300	4.766.256	7.567.854	-	7.567.854
COMUNICAZIONI	28.053	-	-	28.053	204.792	-	204.792
DIFESA	2.607.079	-	-	2.607.079	19.375.937	-	19.375.937
POLITICHE AGRICOLE	239.079	-	474.933	714.013	1.353.890	-	1.353.890
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	241.944	-	348.931	590.875	2.103.983	14.190	2.118.173
SALUTE	78.521	-	-	78.521	900.118	-	900.118
TOTALE	47.180.452	326.241	6.387.184	53.893.877	445.327.590	224.192.302	669.519.892

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/ 006/ 1

RIPARTIZIONE FUNZIONI OBIETTIVO PER MINISTERO DELLE SPESE BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2003 (MIGLIAIA DI EURO)											ALLEGATO A1	
MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONE E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE	
ECONOMIA E FINANZE	417.225.023	2.287.246	1.255.713	35.217.520	288.453	1.376.060	9.537.696	6.169.441	10.020	16.986.412	490.333.584	
ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.571	<<	<<	4.328.715	<<	<<	<<	<<	<<	<<	4.330.286	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	123.259	<<	<<	9.723.422	<<	<<	<<	<<	<<	52.658.956	62.505.637	
GIUSTIZIA	70.615	<<	6.143.174	<<	<<	<<	<<	<<	<<	25.823	6.239.612	
AFFARI ESTERI	2.025.556	<<	<<	11.717	212	<<	<<	1.625	90.704	103	2.129.917	
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	46.641.798	9.589	46.651.387	
INTERNO	13.219.264	41.167	8.351.314	<<	<<	<<	<<	32.597	<<	2.622.154	24.266.496	
AMBIENTE E TERRITORIO	994.438	1.602	66	205	511.509	34.337	<<	47	<<	5	1.542.209	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	689.622	87.567	251.453	5.020.460	342.995	1.095.235	<<	66.554	10.725	3.243	7.567.854	
COMUNICAZIONI	<<	<<	<<	176.374	1.563	<<	<<	26.598	257	<<	204.792	
DIFESA	506.784	15.749.193	2.235.362	37.638	8.083	15.513	9.882	8.083	<<	805.398	19.375.936	
POLITICHE AGRICOLE	2.321	150.087	154.407	949.087	97.459	<<	529	<<	<<	<<	1.353.890	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	<<	<<	<<	2.000	80.891	<<	<<	2.035.283	<<	<<	2.118.174	
SALUTE	<<	7	<<	18	11.622	<<	850.780	<<	<<	37.692	900.119	
TOTALE	434.858.453	18.316.869	18.391.469	55.467.156	1.322.787	2.521.145	10.998.887	8.340.228	46.753.504	73.149.375	669.519.893	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/008/ 1
Allegato A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2003
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
ECONOMIA E FINANZE	15.723.818	2.681.348	206.982	73.021.720	2.005.612	2.360.672
ATTIVITA' PRODUTTIVE	74.611	23.915	4.519	223.774	1.944	26.021
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	294.529	53.850	17.566	58.820.640	223.416	43.175
GIUSTIZIA	4.312.617	1.058.031	286.913	233.955	3.190	-
AFFARI ESTERI	755.909	225.515	11.391	24.405	84.259	-
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	33.601.590	624.743	2.094.889	6.691.718	635.407	-
INTERNO	6.633.101	1.228.057	444.387	12.129.553	128.066	10.329
AMBIENTE E TERRITORIO	52.562	190.602	4.933	86.134	-	26.207
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	689.707	199.848	41.943	886.412	1	964.565
COMUNICAZIONI	72.233	21.411	4.127	-	-	72.679
DIFESA	11.775.497	3.993.031	690.148	31.456	8.146	5.242
POLITICHE AGRICOLE	440.303	37.554	27.548	26.525	5	107.521
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	786.979	109.679	44.253	338.791	81.295	139.930
SALUTE	82.219	132.554	5.232	445.819	124.089	-
TOTALE	75.295.675	10.580.138	3.884.831	152.960.902	3.295.430	3.756.341

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/008/ 2
Allegato A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2003 (MIGLIAIA DI EURO)							
MINISTERI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE CEE	INTERESSI PASSIVE REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	337.461	13.850.000	78.614.309	35.414.109	781.810	9.334.790	234.332.631
ATTIVITA' PRODUTTIVE	13.954	-	-	-	-	40	368.778
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	-	-	-	-	-	1.522.939	60.976.115
GIUSTIZIA	-	-	942	-	-	7.132	5.902.760
AFFARI ESTERI	1.000.285	-	-	-	-	4.390	2.106.154
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2.708	-	-	-	-	225.442	43.876.497
INTERNO	7.857	-	-	65.320	-	132.724	20.779.394
AMBIENTE E TERRITORIO	9.141	-	-	-	-	8	369.567
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1.224	-	200	13.879	-	3.818	2.801.597
COMUNICAZIONI	5.934	-	-	310	-	45	176.739
DIFESA	105.960	-	3.978	105.111	-	50.288	16.768.657
POLITICHE AGRICOLE	121	-	-	-	-	300	639.877
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	-	-	11.943	2	-	237	1.513.109
SALUTE	18.695	-	-	-	-	12.987	821.595
TOTALE	1.503.340	13.850.000	78.631.372	35.598.731	781.810	11.295.140	391.433.710

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/008/ 3
Allegato A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2003 (MIGLIAIA DI EURO)								
MINISTERI	INVESTIMENTI FISSILORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	389.011	8.890.299	800.758	-	71.481	15.374.834	6.296.457	31.823
ATTIVITA' PRODUTTIVE	2.471	289.166	3.669.872	-	-	-	-	3.962
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	15.650	1.513.873	-	-	-	-	-	1.530
GIUSTIZIA	336.833	-	-	-	-	-	-	337
AFFARI ESTERI	19.320	-	-	-	4.442	-	-	24
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	29.947	2.268.573	356.359	-	120.012	-	-	2.775
INTERNO	557.506	2.929.079	-	516	-	-	-	3.487
AMBIENTE E TERRITORIO	1.037.211	135.411	-	-	-	-	-	1.173
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	868.055	1.664.954	1.852.424	13.583	-	367.239	-	4.766
COMUNICAZIONI	12.043	-	12.911	-	-	3.099	-	28
DIFESA	2.597.700	33	-	76	9.271	-	-	2.607
POLITICHE AGRICOLE	528.448	42.407	143.158	-	-	-	-	714
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	358.104	159.853	64.089	8.263	-	516	50	591
SALUTE	1.052	77.469	-	-	-	-	-	79
TOTALE	6.753.351	17.971.117	6.899.571	22.438	205.206	15.745.688	6.296.507	53.893.878

B) Quadro generale riassuntivo
del bilancio di cassa
per l'anno finanziario 2003

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/010/1

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 2003			
ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI			
ENTRATA			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE		356.097.380.000	
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE		22.209.000.000	
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI : RISCOSSIONE CREDITI	1.001.264.000	6.175.000.000	384.481.380.000
TOTALE ENTRATE FINALI			305.652.247.642
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI			690.133.627.642
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE			
RISULTATI DIFFERENZIALI			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SPESE CORRENTI (-)		378.306.380.000 406.308.167.844	-28.001.787.844
ENTRATE FINALI SPESE FINALI (-)		384.481.380.000 465.941.325.534	-81.459.945.534
SALDO NETTO DA FINANZIARE			
ENTRATE FINALI RISCOSSIONE DI CREDITI (-)	384.481.380.000 1.001.264.000		
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI SPESE FINALI		383.480.116.000	
DI CUI : SPESE PER ATTIVITA' FINANZIARIE	465.941.325.534 6.554.262.437		
SPESE FINALI AL NETTO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE (-)		459.387.063.097	
INDEBITAMENTO NETTO			-75.906.947.097
ENTRATE FINALI SPESE COMPLESSIVE (-)		384.481.380.000 690.133.627.642	-305.652.247.642
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO			

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/012/1

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 2003
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	SPESE CORRENTI						Totale Spese Correnti
	Funzionamento	Interventi	Oneri Comuni	Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi	Oneri del debito pubblico		
ECONOMIA E FINANZE	4.915.818	126.360.929	35.134.199	714.297	79.099.568		246.224.811
ATTIVITA' PRODUTTIVE	95.183	277.321	5.506	2	-		378.012
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	349.645	59.919.008	1.540.550	-	-		61.809.203
GIUSTIZIA	4.870.732	884.133	191.410	25.910	-		5.972.185
AFFARI ESTERI	951.665	1.138.403	23.165	-	-		2.113.233
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	35.585.194	7.799.368	1.290.605	1	-		44.675.168
INTERNO	8.199.653	13.326.692	237.462	6.120	-		21.769.947
AMBIENTE E TERRITORIO	99.664	274.904	6.149	-	-		380.717
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	829.788	1.993.480	35.486	7.230	-		2.865.994
COMUNICAZIONI	81.067	97.723	8.587	-	-		187.377
DIFESA	15.272.853	220.305	409.818	770.882	-		16.673.858
POLITICHE AGRICOLE	498.813	259.297	6.621	3.357	-		768.088
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	853.962	564.939	113.863	-	-		1.532.764
SALUTE	173.036	767.069	16.706	-	-		956.811
Totale	72.777.073	213.883.571	39.020.157	1.527.799	79.099.568		406.308.168

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/012/2

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 2003 (MIGLIAIA DI EURO)							
MINISTERI	SPESE IN CONTO CAPITALE			Totale conto capitale	Totale spese finali	Rimborso passività finanziarie	Totale generale
	Investimenti	Altre spese in c/capitale	Oneri Comuni				
ECONOMIA E FINANZE	28.585.082	326	2.922.309	31.833.632	278.058.443	224.178.112	502.236.555
ATTIVITA' PRODUTTIVE	4.013.396	-	-	4.013.396	4.391.408	-	4.391.408
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	3.024.899	-	-	3.024.899	64.834.102	-	64.834.102
GIUSTIZIA	365.304	-	-	365.304	6.337.489	-	6.337.489
AFFARI ESTERI	23.762	-	-	23.762	2.136.995	-	2.136.995
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	3.375.748	-	20.658	3.396.406	48.071.574	-	48.071.574
INTERNO	1.329.880	-	2.266.053	3.595.933	25.365.880	-	25.365.880
AMBIENTE E TERRITORIO	1.968.251	-	-	1.968.251	2.348.968	-	2.348.968
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	5.699.755	-	354.300	6.054.055	8.920.049	-	8.920.049
COMUNICAZIONI	85.577	-	-	85.577	272.954	-	272.954
DIFESA	2.702.079	-	-	2.702.079	19.375.937	-	19.375.937
POLITICHE AGRICOLE	903.141	-	474.933	1.378.074	2.146.162	-	2.146.162
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	321.438	-	348.931	670.369	2.203.133	14.190	2.217.323
SALUTE	521.421	-	-	521.421	1.478.232	-	1.478.232
Totale	52.919.733	326.241	6.387.184	59.633.158	465.941.326	224.192.302	690.133.628

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/014/1

ALLEGATO B/1

RIPARTIZIONE FUNZIONI OBIETTIVO PER MINISTERO DELLE SPESE
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2003
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONE E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
ECONOMIA E FINANZE	429.119.323	2.287.361	1.256.111	35.223.948	>>	1.376.078	>>	6.169.443	10.021	16.988.100	502.236.556
ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.701	>>	>>	4.389.707	>>	>>	>>	>>	>>	>>	4.391.408
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	125.307	>>	>>	10.217.763	>>	>>	>>	>>	>>	54.491.032	64.834.102
GIUSTIZIA	70.615	>>	6.241.051	>>	>>	>>	>>	>>	>>	25.823	6.337.489
AFFARI ESTERI	2.030.633	>>	>>	13.718	>>	>>	>>	1.625	90.704	103	2.136.995
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	48.061.985	9.589	48.071.574
INTERNO	14.204.171	46.912	8.457.655	>>	>>	>>	>>	32.722	>>	2.624.420	25.365.880
AMBIENTE E TERRITORIO	817.709	112.182	87	224	>>	53.536	>>	62	>>	6	2.348.968
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	765.368	186.783	339.585	5.793.321	>>	1.279.084	>>	79.394	11.394	43.276	8.920.049
COMUNICAZIONI	>>	>>	>>	176.809	>>	>>	>>	89.320	257	>>	272.953
DIFESA	488.789	15.767.188	2.235.362	37.638	>>	15.513	>>	8.083	>>	805.398	19.375.936
POLITICHE AGRICOLE	2.492	202.047	154.622	1.688.660	>>	>>	>>	>>	>>	>>	2.146.161
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	>>	>>	>>	2.000	>>	>>	>>	2.133.642	>>	>>	2.217.324
SALUTE	>>	7	>>	18	>>	>>	>>	>>	>>	37.692	1.478.233
TOTALE	447.626.108	18.602.480	18.684.473	57.543.806	>>	2.724.211	>>	8.514.291	48.174.361	75.025.439	690.133.628

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/016/1

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2003
(MIGLIAIA DI EURO)

ALLEGATO B/2

MINISTERI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
ECONOMIA E FINANZE	15.732.680	2.692.018	206.879	73.025.892	2.005.612	2.361.472
ATTIVITA' PRODUTTIVE	74.651	24.798	4.519	225.852	8.178	26.021
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	295.481	61.935	17.566	59.617.780	250.320	43.175
GIUSTIZIA	4.346.743	1.085.361	286.913	239.905	3.190	<<
AFFARI ESTERI	757.193	225.520	11.385	24.405	84.259	<<
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	33.603.340	610.014	2.094.862	7.503.391	635.407	<<
INTERNO	6.633.523	1.236.634	444.387	13.111.105	128.066	10.329
AMBIENTE E TERRITORIO	52.663	200.633	4.933	86.965	<<	26.374
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	694.864	201.686	41.943	886.412	501	1.021.411
COMUNICAZIONI	72.427	21.691	4.127	5.165	<<	77.679
DIFESA	11.748.050	3.922.896	690.148	31.456	8.146	5.242
POLITICHE AGRICOLE	441.317	40.924	27.548	27.474	400	230.005
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	796.080	120.231	44.253	338.791	81.298	139.930
SALUTE	82.234	171.142	5.232	542.430	124.089	<<
TOTALE	75.331.266	10.615.483	3.884.695	155.667.023	3.329.466	3.941.638

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/0161/2							
ALLEGATO B/2							
RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI							
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2003							
(MIGLIAIA DI EURO)							
MINISTERI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE CEE	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	337.461	13.850.000	78.614.609	37.281.588	781.810	19.334.790	246.224.812
ATTIVITA' PRODUTTIVE	13.954	<<	<<	<<	<<	40	378.012
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	<<	<<	9	<<	<<	1.522.939	61.809.204
GIUSTIZIA	<<	<<	2.942	<<	<<	7.132	5.972.185
AFFARI ESTERI	1.006.080	<<	<<	<<	<<	4.390	2.113.233
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2.708	<<	<<	<<	<<	225.445	44.675.168
INTERNO	7.857	<<	<<	65.320	<<	132.724	21.769.947
AMBIENTE E TERRITORIO	9.141	<<	<<	<<	<<	8	380.717
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1.224	<<	200	13.913	<<	3.820	2.865.994
COMUNICAZIONI	5.934	<<	<<	310	<<	45	187.377
DIFESA	105.960	<<	3.978	105.111	<<	52.870	16.673.857
POLITICHE AGRICOLE	121	<<	<<	<<	<<	300	768.088
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	<<	<<	11.943	2	<<	237	1.532.764
SALUTE	18.695	<<	<<	<<	<<	12.987	956.811
TOTALE	1.509.137	13.850.000	78.633.680	37.466.244	781.810	21.297.728	406.308.168

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/ 016/ 3

		RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2003 (MIGLIAIA DI EURO)						ALLEGATO B/2	
MINISTERI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE	
ECONOMIA E FINANZE	396.011	9.026.336	800.759	<<	81.481	14.974.834	6.554.212	31.833.632	
ATTIVITA' PRODUTTIVE	3.977	292.131	3.694.955	<<	22.334	<<	<<	4.013.396	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	27.170	2.903.000	94.729	<<	<<	<<	<<	3.024.899	
GIUSTIZIA	365.304	<<	<<	<<	<<	<<	<<	365.304	
AFFARI ESTERI	19.320	<<	<<	<<	4.442	<<	<<	23.762	
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	32.790	2.384.999	858.606	<<	120.012	<<	<<	3.396.407	
INTERNO	666.337	2.929.079	<<	516	<<	<<	<<	3.595.933	
AMBIENTE E TERRITORIO	1.295.812	662.704	9.735	<<	<<	<<	<<	1.968.251	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1.356.192	2.043.886	2.275.495	11.233	<<	367.239	<<	6.054.055	
COMUNICAZIONI	17.043	<<	65.435	<<	<<	3.099	<<	85.577	
DIFESA	2.692.700	33	<<	76	9.271	<<	<<	2.702.079	
POLITICHE AGRICOLE	844.527	257.711	275.836	<<	<<	<<	<<	1.378.074	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	408.363	178.153	64.089	19.198	<<	516	50	670.369	
SALUTE	5.225	516.196	<<	<<	<<	<<	<<	521.421	
TOTALE	8.130.771	21.194.236	8.139.638	31.023	237.539	15.345.688	6.554.262	59.633.158	

C) Quadro generale riassuntivo
del bilancio triennale 2003-2005
(a legislazione vigente)

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/018/1

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2003-2005 A LEGISLAZIONE VIGENTE RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI (MIGLIAIA DI EURO)		ALLEGATO C	
		2003	2004
		2003	2005
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE		361.581.802	385.790.782
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE		23.886.734	23.081.141
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		6.175.000	892.895
TOTALE ENTRATE FINALI		391.643.536	409.764.618
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI		391.433.712	389.275.830
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		53.893.877	52.498.364
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE		445.327.590	451.774.194
TOTALE SPESE FINALI		224.192.302	255.266.227
TOTALE COMPLESSIVO SPESE		669.519.892	707.040.421
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO		-5.965.176	9.596.093
SALDO NETTO DA FINANZIARE		-53.684.054	-42.009.576
INDEBITAMENTO NETTO		-48.388.810	-36.942.506
RICORSO AL MERCATO		-277.876.356	-297.275.803

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/ 020/ 1

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2003 - 2005 A LEGISLAZIONE VIGENTE
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI
(MIGLIAIA DI EURO)

	2003	2004	2005
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	190.238.272	190.387.022	200.248.272
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	124.292.530	129.895.000	135.301.000
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	27.455.000	28.463.510	29.114.510
CATEGORIA IV - MONOPOLI	7.873.000	8.102.000	8.344.000
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	11.723.000	12.235.000	12.783.000
TOTALE	361.581.802	369.082.532	385.790.782
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI	493.475	515.166	516.748
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	4.209.736	4.571.410	4.693.584
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	418.705	384.199	380.364
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	2.525.823	2.585.823	2.725.823
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	2.595.709	2.727.709	2.803.709
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	11.645.965	9.646.239	9.863.593
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	1.997.321	2.047.321	2.097.321
TOTALE	23.886.734	22.477.867	23.081.141
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI			
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	4.391.926	1.040.661	7.747
CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	781.810	782.684	783.684
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	1.001.264	101.264	101.264
TOTALE	6.175.000	1.924.609	892.695
TOTALE ENTRATE FINALI	391.643.536	393.485.007	409.764.618

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/022/1

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2003 - 2005 A LEGISLAZIONE VIGENTE ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI (MIGLIAIA DI EURO)		ALLEGATO C/2	
	2003	2004	2005
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	75.295.675	75.467.775	75.859.022
CONSUMI INTERMEDI	10.580.137	10.519.505	9.601.993
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	3.884.832	3.872.333	3.868.533
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	152.960.903	153.823.237	155.626.355
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.295.430	3.314.859	3.339.652
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	3.756.340	3.668.819	3.480.109
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	1.503.342	1.574.578	1.359.967
RISORSE PROPRIE CEE	13.650.000	14.500.000	15.150.000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	78.631.372	80.901.484	82.487.405
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	35.598.732	36.084.118	36.342.927
AMMORTAMENTI	781.810	782.684	783.684
ALTRE USCITE CORRENTI	11.295.140	10.961.213	11.366.184
TOTALE	391.433.712	395.470.605	399.275.830

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/ D22/ 2

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2003 - 2005 A LEGISLAZIONE VIGENTE ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI (MIGLIAIA DI EURO)		ALLEGATO C/2	
	2003	2004	2005
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	6.753.350	6.926.210	5.046.013
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	17.971.116	17.100.682	22.928.508
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	6.899.571	6.335.993	6.267.707
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	22.439	22.182	21.787
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	205.205	168.353	168.353
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	15.745.688	8.591.831	12.897.662
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	6.296.507	5.867.244	5.168.334
TOTALE	53.893.877	45.012.496	52.498.364
TOTALE SPESE FINALI	445.327.590	440.483.100	451.774.194

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/59/1

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2003 - 2005 A LEGISLAZIONE VIGENTE
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE
(Migliata di Euro)

MINISTERI	2003	2004	2005
1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
DI CUI: REGOLAZIONE DEBITORIA			
2003	242.034	193.295	187.535
2004			
2005	4.000	5.165	5.165
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE			
2003	700.000	782.000	785.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI			
2003	33.005	39.643	39.643
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
2003	272.167	275.565	236.565
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA			
2003	286.527	241.951	248.951
MINISTERO DELL'INTERNO			
2003	50.000	50.000	50.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO			
2003	6.000	6.000	6.000
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI			
2003	24.648	4.648	4.648
MINISTERO DELLA DIFESA			
2003	6.697	6.709	399.709
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI			
2003	517.329	519.911	519.911
DI CUI: REGOLAZIONE DEBITORIA			
2003	12.537	8.130	500
2004	123.582	162.267	202.267
2005			
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
2003	12.537	8.130	500
2004	123.582	162.267	202.267
2005			
MINISTERO DELLA SALUTE			
2003	12.537	8.130	500
2004	123.582	162.267	202.267
2005			
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO	2.278.526	2.295.284	2.685.894
TOTALE TABELLA A	2.278.526	2.295.284	2.685.894

12/11/02 19:36

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/061/1

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2003 - 2005 A LEGISLAZIONE VIGENTE
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE
(Migliaia di Euro)

MINISTERI		2003	2004	2005
1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DI CUI: REGOLAZIONE DEBITORIA				
2003	75.000			
2004	75.000			
2005	75.000	980.799	1.035.536	1.283.384
LIMITE DI IMPEGNO				
2003	41.862	76.769	104.740	104.740
2004	137.520	7.500	7.500	7.500
2005	137.520	85.000	85.000	85.000
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE				
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
MINISTERO DELL' INTERNO				
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO				
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI				
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI				
DI CUI: LIMITE DI IMPEGNO				
2003	5.058	41.079	41.079	44.079
2004	5.058	75.000	75.000	75.000
2005	5.058	1.419.700	1.594.908	1.843.756
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI				
MINISTERO DELLA SALUTE				
		1.419.700	1.594.908	1.843.756
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO		1.419.700	1.594.908	1.843.756
TOTALE TABELLA B		1.419.700	1.594.908	1.843.756

12/11/02 19.37

D) Quadro generale riassuntivo
del bilancio triennale 2003-2005
delle Aziende autonome

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/054/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 2003 - 2005 A LEGISLAZIONE VIGENTE AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO - RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI (MIGLIAIA DI EURO)			
	2003	2004	2005
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	407.846	243.510	244.650
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.066	2.066	2.066
TOTALE	409.912	245.576	246.716
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE			
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	399.162	234.495	245.721
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	7.826	7.854	7.881
TOTALE	406.989	242.349	253.602
TOTALE COMPLESSIVO SPESE			
RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	2.924	3.227	3.563
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	409.912	245.576	257.165
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	10.750	11.081	994
SALDO NETTO DA FINANZIARE	2.924	3.227	-6.866
RICORSO AL MERCATO	>>	>>	>>

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/056/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 2003 - 2005 A LEGISLAZIONE VIGENTE AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO - ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE (MIGLIAIA DI EURO)			
	2003	2004	2005
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	64.500	64.500	64.500
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	31.854	31.869	31.869
CATEGORIA III - REDDITI	276.492	112.141	113.281
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	35.000	35.000	35.000
CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUIBILI	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO I	407.846	243.510	244.650
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	>>	>>	>>
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	2.066	2.066	2.066
CATEGORIA X - PRELEVAMENTI DAI FONDI DI RISERVA	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO II	2.066	2.066	2.066
TOTALE	409.912	245.576	246.716

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/058/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 2003 - 2005 A LEGISLAZIONE VIGENTE AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : ANALISI DI SPESE PER CATEGORIE (MIGLIAIA DI EURO)			
	2003	2004	2005
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	218.779	50.288	50.407
CONSUMI INTERMEDI	89.725	78.599	88.928
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2	2	2
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	9.296	5.165	5.165
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.317	1.317	1.317
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	9.819	9.515	9.180
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	38.000	37.000	37.000
AMMORTAMENTI	2.066	2.066	2.066
ALTRE USCITE CORRENTI	30.160	50.545	51.658
TOTALE TITOLO I	399.162	234.495	245.721
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	7.826	7.854	7.881
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO II	7.826	7.854	7.881
TOTALE	406.989	242.349	253.602

E) Quadro generale riassuntivo del
bilancio pluriennale programmatico
per il triennio 2003-2005

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO PROGRAMMATICO DELLO STATO 2003-2005 (A) netto delle regolazioni contabili, debitorie e dei rimborsi IVA) (in miliardi di euro)							
	Consuntivo 2001	LB 2002	Assestato emendato 2002	2003	2004	2005	Tassi di variazione mech
Entrate Tributarie	332,6	340,2	323,8	341,7	351,5	361,0	1,9
<i>In % sul PIL</i>	27,3	27,1	25,8	26,2	25,7	25,2	
Altre Entrate	44,2	29,0	29,3	30,1	25,0	25,0	-5,6
<i>In % sul PIL</i>	3,6	2,3	2,3	2,3	1,8	1,7	
ENTRATE FINALI	376,8	369,2	353,1	371,8	376,5	386,0	1,3
<i>In % sul PIL</i>	31,0	29,5	28,2	28,5	27,6	27,0	
Spese correnti netto interessi	265,7	276,8	278,5	288,8	294,0	296,0	0,8
<i>In % sul PIL</i>	21,8	22,1	22,2	22,1	21,5	20,7	
Interessi	78,2	76,5	76,5	78,6	80,0	82,0	1,4
<i>In % sul PIL</i>	6,4	6,1	6,1	6,0	5,9	5,7	
Spese in conto capitale	49,6	48,6	50,7	52,3	49,0	50,0	-1,5
<i>In % sul PIL</i>	4,1	3,9	4,0	4,0	3,6	3,5	
SPESE FINALI	393,5	401,9	405,7	419,7	423,0	428,0	0,7
<i>In % sul PIL</i>	32,3	32,1	32,4	32,2	31,0	29,9	
RISPARMIO PUBBLICO	29,7	9,6	-8,2	-1,8	1,5	7,0	
<i>In % sul PIL</i>	2,4	0,8	-0,7	-0,1	0,1	0,5	
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-16,7	-32,7	-52,6	-47,9	-46,5	-42,0	
<i>In % sul PIL</i>	-1,4	-2,6	-4,2	-3,7	-3,4	-2,9	
AVANZO PRIMARIO	61,6	43,8	23,9	30,7	33,5	40,0	
<i>In % sul PIL</i>	5,1	3,5	1,9	2,4	2,5	2,8	
SALDO DI BILANCIO	-11,2	-27,4	-47,1	-40,0	-38,6	-33,6	
ESCLUSE LE PARTITE FINANZIARIE	-0,9	-2,2	-3,8	-3,1	-2,8	-2,3	
<i>In % sul PIL</i>							
PIL ai prezzi di mercato	1.216,6	1.253,2	1.253,2	1.305,0	1.365,7	1.431,2	

ALLEGATI 1 E 2 E TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE ()*

(*) *La Commissione propone di approvare gli allegati 1 e 2 e le tabelle relative ai singoli stati di previsione nel testo approvato dalla Camera dei deputati (si vedano gli stampati Senato n. 1827 e n. 1827-bis), con le seguenti modifiche, che si riportano con i criteri di seguito precisati:*

*– per le voci e le cifre che la Commissione propone di modificare, il testo proposto, nella parte modificata, è stampato **in neretto**;*

*– per le voci e le cifre che la Commissione propone di sopprimere, la **soppressione** è specificata in **neretto**, voce per voce, recandosi **in corsivo** le denominazioni di ciascuna voce ed omettendosi la relativa cifra;*

– non sono riportate le modifiche consequenziali nel quadro generale riassuntivo, di competenza e di cassa, con i relativi allegati, del bilancio annuale a legislazione vigente.

Nel testo proposto dalla Commissione viene inoltre omessa ogni indicazione relativa ai residui, non oggetto di emendamento.

TABELLA N. 2

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2003

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
----------------------------	---------------	------------	-------------------------

... *Omissis* ...

2 – AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

2.1 – *Spese correnti*

2.1.2 – Interventi

2.1.2.2	Risarcimenti giudiziari	15.000.000	15.000.000
---------	-----------------------------------	-------------------	-------------------

... *Omissis* ...

4 – RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

4.1 – *Spese correnti*

4.1.5 – Oneri comuni

4.1.5.11	Interventi diversi	7.561.585	7.561.585
----------	------------------------------	------------------	------------------

... *Omissis* ...

(Nell'appendice «Amministrazione dei Monopoli di Stato – Entrate»)

1 – MONOPOLI

1.1 – *Entrate correnti*

1.1.5	Redditi e rimborsi	276.492.002	277.738.002
-------	------------------------------	--------------------	-------------

... *Omissis* ...